

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

### INDICE

---

COMMISSIONI RIUNITE (I e II) .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV) .....	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (II e X) .....	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV) .....	»	7
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	8
GIUSTIZIA (II) .....	»	22
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	33
FINANZE (VI) .....	»	54
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	61
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	66
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	68
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	71
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	94
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	112
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	114

---

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP.**

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	<i>Pag.</i>	119
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE .....	»	121
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	122
<i>INDICE GENERALE</i> .....	»	123

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Deliberazione di una indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della comunicazione della Commissione europea in relazione ad « Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini » ( <i>Deliberazione</i> ) .....	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	3

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 27 ottobre 2009. — Presidenza del presidente della I Commissione, Donato BRUNO.*

#### La seduta comincia alle 12.10.

**Deliberazione di una indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della comunicazione della Commissione europea in relazione ad « Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini ».**

(*Deliberazione*).

Donato BRUNO, *presidente*, sulla base di quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite I e II, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione europea in relazione ad « Uno spazio di libertà,

sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini », il cui esame è stato avviato il 28 luglio 2009, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva, che si concluderà entro la fine del mese di novembre 2009, le Commissioni procederanno all'audizione di rappresentanti delle istituzioni comunitarie, del Ministro dell'interno, Roberto Maroni, e del Ministro della giustizia, Angelino Alfano.

La Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine formulata dal presidente.

#### La seduta termina alle 12.15.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 27 ottobre 2009.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.15 alle 12.20.

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali della Polizia di Stato nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 137 Ascierio, C. 1296 Vitali, C. 1659 Speciale, C. 1708 Villecco Calipari, C. 1808 Paladini, C. 2291 Barbieri e C. 2328 Alessandri, recanti « Delega al Governo per il riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate » .....

4

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 27 ottobre 2009.*

**Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali della Polizia di Stato nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 137 Ascierio, C. 1296 Vitali, C. 1659 Speciale, C. 1708 Villecco Calipari, C. 1808 Paladini, C. 2291 Barbieri e C. 2328 Alessandri, recanti « Delega al Governo per il riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.25 alle 13.20.

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in relazione all'esame delle proposte di legge C. 3 Iniziativa popolare, C. 503 Siliquini, C. 1553 Vietti C. 1590 Vitali, C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano e C. 2239 Mantini, in materia di riforma delle professioni.

Audizione di rappresentanti dell'Organismo unitario dell'avvocatura e del Forum delle professioni intellettuali (Coordinamento dei comitati unitari professioni intellettuali del nord Italia) (*Svolgimento e conclusione*) ..... 5

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 27 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.*

**La seduta comincia alle 12.20.**

**Indagine conoscitiva in relazione all'esame delle proposte di legge C. 3 Iniziativa popolare, C. 503 Siliquini, C. 1553 Vietti C. 1590 Vitali, C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano e C. 2239 Mantini, in materia di riforma delle professioni.**

**Audizione di rappresentanti dell'Organismo unitario dell'avvocatura e del Forum delle professioni intellettuali (Coordinamento dei comitati unitari professioni intellettuali del nord Italia).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Avverte inoltre che l'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'in-

dagine conoscitiva, deliberata dalle Commissioni riunite II e X, in relazione all'esame dei progetti di legge C. 3 ed abbinati, in materia di riforma delle professioni, l'audizione di rappresentanti dell'Organismo unitario dell'avvocatura e del Forum delle professioni intellettuali (Coordinamento dei comitati unitari professioni intellettuali del nord Italia).

Introduce quindi l'audizione.

Maurizio DE TILLA, *presidente dell'Organismo unitario dell'avvocatura*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per formulare quesiti e osservazioni i deputati Manlio CONTENUTO (PdL), Cinzia CAPANO (PD), Fulvio FOLLEGOT (LNP), Maria Grazia SILIQUINI (PdL) e Carlo MONAI (IdV) ai quali replica Maurizio DE TILLA, *presidente dell'Organismo unitario dell'avvocatura*.

Enrico ROSSI, *vice coordinatore del Coordinamento dei comitati unitari profes-*

sioni intellettuali (CUP) del Nord Italia svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi per formulare quesiti e osservazioni il deputato Cinzia CAPANO (PD) al quale replicano Enrico ROSSI, *vice coordinatore del Coordinamento dei comitati unitari professioni intellettuali (CUP) del Nord Italia* e Davide MONZANI, *segretario del Coordinamento dei comitati uni-*

*tari professioni intellettuali (CUP) del Nord Italia.*

Andrea GIBELLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 13.40.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1213 Cirielli, C. 1820 Garofani e C. 2605 Di Stanislao, recanti « Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali ».

Audizione di rappresentanti del COCER-Interforze (*Seguito dello svolgimento e conclusione*) .. 7

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 7

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 27 ottobre 2009. — Presidenza del presidente della IV Commissione Edmondo CIRIELLI.*

#### La seduta comincia alle 13.55.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1213 Cirielli, C. 1820 Garofani e C. 2605 Di Stanislao, recanti « Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali ».

**Audizione di rappresentanti del COCER-Interforze.**  
(*Seguito dello svolgimento e conclusione*).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, il seguito dell'audizione.

Interviene, quindi, per formulare quesiti e osservazioni, il deputato Augusto DI STANISLAO (IdV) ad integrazione di quanto già osservato nella precedente se-

duta a cui rispondono Bruno BARTOLONI, *presidente della sezione Guardia di finanza del COCER* e Domenico ROSSI, *presidente del COCER-Interforze*.

Interviene, quindi, per formulare quesiti e osservazioni il deputato Edmondo CIRIELLI, *presidente*, a cui rispondono Corrado CULTRERA, *vicepresidente sezione Esercito del COCER* e Leonardo BITTI, *membro comitato di presidenza del COCER-Interforze*.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ringrazia tutti gli intervenuti e il Presidente del COCER-Interforze, Gen. C.A. Domenico Rossi, per il documento di sintesi fatto pervenire alla Commissione. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 14.15.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

# I COMMISSIONE PERMANENTE

## (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	9
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Variazioni nella composizione della Commissione .....	9
Variazione nella composizione del Comitato permanente per i pareri .....	9
Deliberazione di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2422 Sbai recante « Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa e niqab</i> » e C. 2769 Cota e altri recante « Modifica dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela dell'ordine pubblico e di identificabilità delle persone ( <i>Deliberazione</i> ) .....	9
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
In ordine alla proposta di legge C. 2850 Fallica ed altri, recante Istituzione del Giorno della memoria dei Caduti italiani in missioni di pace .....	10
SEDE REFERENTE:	
Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato. C. 2766 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	10
Modifiche alla disciplina in materia di elezioni dei consigli regionali e dei presidenti delle giunte regionali, nonché in materia di elezione dei consigli comunali e provinciali. C. 2669 Calderisi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	14
Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa e niqab</i> . C. 2422 Sbai e C. 2769 Cota ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	14
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ). Atto n. 117. (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	15
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di rilievi del relatore</i> ) .....	18
ALLEGATO 2 ( <i>Rilievi deliberati dalla Commissione</i> ) .....	19
Schema di decreto legislativo recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore. Atto n. 118. (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	15
COMITATO DEI NOVE:	
DL 131/09: Ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila. C. 2775-A, approvato dal Senato .....	16
Istituzione del « Giorno della memoria delle vittime di Nassiriya e di tutti i militari e civili italiani caduti in missioni internazionali ». C. 139-549-2799-2850-A .....	16

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004. C. 2723 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	16
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	20
Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione. C. 2720 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	16
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	21

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 27 ottobre 2009.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.45 alle 10.50.

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Martedì 27 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Aldo Brancher.*

**La seduta comincia alle 10.50.**

**Variazioni nella composizione della Commissione.**

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che, per il gruppo del Partito democratico, è entrato a far parte della Commissione il deputato Roberto Giachetti, in sostituzione del deputato Salvatore Piccolo. Rivolge quindi un saluto di benvenuto al deputato Giachetti e un augurio di buon lavoro al deputato Piccolo.

La Commissione prende atto.

**Variazione nella composizione  
del Comitato permanente per i pareri.**

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che, per il gruppo del Popolo della libertà,

è entrato a far parte del Comitato permanente per i pareri la deputata Beatrice Lorenzin, in sostituzione del deputato Antonio Di Staso.

La Commissione prende atto.

**Deliberazione di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2422 Sbai recante « Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab* » e C. 2769 Cota e altri recante « Modifica dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela dell'ordine pubblico e di identificabilità delle persone.**

(*Deliberazione*).

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Quindi, richiamato quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2422 d'iniziativa del deputato Sbai recante « Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab* » e C. 2769 d'iniziativa del deputato Cota e altri recante

« Modifica dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela dell'ordine pubblico e di identificabilità delle persone » C. 2422, Sbai, e C. 2769, che si concluderà entro la fine del mese di dicembre 2009.

Fa presente che nell'ambito dell'indagine conoscitiva la Commissione procederà all'audizione di docenti universitari, di rappresentanti di associazioni, esponenti del mondo islamico, intellettuali e giornalisti che hanno approfondito le tematiche connesse ai provvedimenti in esame.

La Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine formulata dal presidente.

**La seduta termina alle 10.55.**

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Martedì 27 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Aldo Brancher.*

**La seduta comincia alle 10.55.**

**In ordine alla proposta di legge C. 2850 Fallica ed altri, recante Istituzione del Giorno della memoria dei Caduti italiani in missioni di pace.**

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che la Commissione, nella seduta dell'8 luglio 2009, ha concluso l'esame in sede referente, conferendo mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea, del testo unificato delle proposte di legge C. 139 Ascierto e C. 549 Bertolini, recante l'istituzione del « Giorno della memoria delle vittime di Nassiriya e di tutti i militari e civili italiani caduti in missioni internazionali ».

Il 21 ottobre la Commissione ha deliberato di considerare ricompreso nella relazione da svolgere all'Assemblea il disegno di legge C. 2799 del Governo, re-

cante l'istituzione della « Giornata del ricordo dei Caduti nelle missioni internazionali per la pace ».

Nella giornata di lunedì 26 ottobre si è svolta in Assemblea la discussione sulle linee generali.

Il 26 ottobre, dopo lo svolgimento della relazione in Assemblea, è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 2850 Fallica ed altri, recante « Istituzione del « Giorno della memoria dei Caduti italiani in missioni di pace » ».

Propone, pertanto, che la proposta di legge C. 2850 sia considerata ricompresa nella relazione già svolta in Assemblea.

La Commissione concorda.

**La seduta termina alle 11.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 27 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il viceministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Ferruccio Fazio e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Aldo Brancher.*

**La seduta comincia alle 11.**

**Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato. C. 2766 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 ottobre.

Maurizio TURCO (PD) rileva come la materia oggetto del provvedimento in esame sia alquanto complessa, considerato che esistono buone ragioni tanto a favore quanto contro l'istituzione di un autonomo Ministero della salute. A favore ci sono sia il fatto che un Ministero della salute esiste nella gran parte dei Paesi industrializzati, sia il fatto che la sanità è un settore della

massima importanza dal punto di vista degli interessi coinvolti, vale a dire l'interesse dei cittadini alla salute, innanzitutto, e gli interessi degli operatori: basti pensare che la sanità pesa per il 10 per cento del prodotto interno lordo del Paese e impiega oltre un milione di persone. Contro l'istituzione del ministero ci sono invece il fatto che l'evoluzione del sistema sanitario negli ultimi trent'anni in Italia è andata verso un modello decentrato e federalista, il che ha per conseguenza naturale la soppressione del Ministero della salute e il conferimento delle funzioni statali residue ad un Dipartimento di altro Ministero, nonché il fatto che il Ministero della salute si è tradizionalmente costituito come interlocutore privilegiato dei numerosi portatori di interessi operanti nel comparto della sanità ma non come garante dei diritti dei cittadini in materia di salute, e innanzitutto del diritto dei cittadini ad una informazione corretta e completa sui servizi sanitari.

In definitiva, dichiara che la sua parte politica, vagliate le ragioni pro e contro l'istituzione del Ministero della salute, ritiene prevalenti le ragioni contrarie. Tale giudizio avrebbe potuto forse essere diverso se tra le funzioni del nuovo Ministero fosse stata prevista quella, essenziale, della valutazione indipendente della qualità dei servizi erogati dal sistema sanitario regionale e della informazione ai cittadini in merito agli esiti di tale valutazione, in modo da mettere i cittadini in condizione di decidere consapevolmente le strutture cui rivolgersi e i percorsi terapeutici da seguire.

Preannuncia pertanto la presentazione di emendamenti finalizzati a ricondurre l'istituzione del Ministero all'interesse dei cittadini.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Maurizio Turco e stigmatizza inoltre il fatto che si approfitti dell'istituzione del nuovo ministero per aumentare il numero complessivo dei membri del Governo, quando ciò non era strettamente necessario dal momento che il Ministero

del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha già un viceministro e un sottosegretario con delega in materia di salute.

Sottolinea che, tra le funzioni del Ministero, non è prevista quella, che è invece essenziale, della valutazione dei servizi sanitari e dell'informazione ai cittadini in merito ai risultati di tale valutazione.

Rileva, ancora, che si prevede che ai fini della funzionalità delle strutture, per i Ministeri indicati nel disegno di legge, si possa provvedere alla copertura dei posti di funzione di livello dirigenziale, e procedere all'assunzione di personale non dirigenziale. Al riguardo osserva che non si capisce per quale ragione il Ministero della salute abbia bisogno di nuovo personale, considerato che il trasferimento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dalla competenza gestionale del Ministero a quella delle regioni ha disimpegnato un gran numero di dirigenti e dipendenti, che possono quindi essere impiegati nelle attività del nuovo ministero.

Infine, ritiene che il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze sui profili finanziari dell'attività del Ministero della salute sia superfluo, e in questo caso non dovrebbe essere previsto espressamente in quanto è sottinteso, oppure serve a stabilire una sostanziale dipendenza del Ministero della salute da quello dell'economia e delle finanze.

In conclusione, esprime l'auspicio che gli emendamenti che la sua parte politica presenterà siano presi in considerazione dalla maggioranza in vista del miglioramento del testo.

Mario TASSONE (UdC) ritiene indispensabile che il Governo chiarisca le ragioni per le quali reputa oggi necessaria l'istituzione del Ministero della salute. Ricorda infatti che, all'inizio della legislatura, quando il Governo appena insediato decise, nell'ambito dell'organizzazione dei ministeri disposta con il decreto-legge n. 85 del 2008 (C. 1250), l'accorpamento del dicastero della salute con quelli del lavoro e delle politiche sociali, personalmente espresse perplessità circa la mancata previsione del Ministero della salute.

Il rappresentante del Governo, nella persona del ministro Vito, rispose che il Governo aveva ritenuto di ottemperare a quanto previsto dal decreto legislativo n. 300 del 1999 ed ai commi 376 e 377 della legge finanziaria per il 2008. Era infatti prevalente la convinzione che il Ministero della salute fosse in via di superamento in ragione delle crescenti competenze in materia delle regioni. Chiede a questo punto al sottosegretario Brancher, in quanto rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, quali ragioni abbiano oggi indotto il Governo a rivedere le proprie posizioni iniziali. Di fatto, il Governo non ha fornito alcuna motivazione convincente ed è inaccettabile, a suo parere, che il Parlamento sia trattato come mero ratificatore di decisioni del Governo.

Quanto infine alla condizione di dipendenza di fatto del Ministero della salute dal Ministero dell'economia e delle finanze, rileva che si tratta di un tema della massima importanza, sul quale già le regioni, nel documento trasmesso dal presidente della Conferenza delle regioni, si erano espresse criticamente, lamentando una violazione della propria autonomia.

Pierluigi MANTINI (UdC), nell'associarsi alle considerazioni del deputato Tassone, osserva che sarebbe inqualificabile se il Governo non fornisse a questo punto i richiesti chiarimenti in ordine alle motivazioni che l'hanno indotto a proporre l'istituzione del Ministero della salute, in contrasto con la linea affermata e difesa all'inizio della legislatura.

Aggiunge che, se l'istituzione del Ministero della salute servisse ad assicurare l'emanazione di precise linee-guida nazionali in materia di sanità, la sua parte sarebbe disponibile a rivedere il proprio giudizio. Non è invece chiaro il ruolo che il Ministero andrà a svolgere nel nuovo sistema di sanità federale, tanto più che, come è stato sottolineato da più parti, si tratta di un dicastero la cui azione rischia di essere fortemente condizionata dal Ministero dell'economia e delle finanze, al punto che si potrebbe sostenere che quella in atto non è tanto l'istituzione di un

Ministero nuovo quanto il trasferimento del Dipartimento della salute dal Ministero del welfare al Ministero dell'economia e delle finanze.

Osserva, tra l'altro, che, in materia di attribuzioni e organizzazione del Governo, si può a buon diritto sostenere che sussista una riserva di legge del Parlamento e che il Governo non possa pertanto intervenire a proprio piacimento.

Auspica quindi che il Governo vorrà fornire ampi e convincenti argomenti a chiarimento della scelta di tornare a istituire il Ministero della salute.

Livia TURCO (PD) ricorda come la sua parte politica abbia fin dall'inizio della legislatura sostenuto la necessità di un apposito dicastero della salute, anche in considerazione dell'evoluzione in senso federale del sistema sanitario italiano. Si tratta di un punto sul quale il Partito democratico e lei stessa hanno nel tempo mutato avviso. A suo tempo, infatti, quando lei era ministro, la sua parte politica aveva ritenuto necessario costituire un unico grande ministero del welfare che potesse controbilanciare adeguatamente il peso del Ministero dell'economia e delle finanze in modo da permettere un giusto contemperamento tra le esigenze di contenimento della spesa pubblica e quelle di inclusione sociale e di tutela dei cittadini in tutte le fasi della vita; oggi la sua parte politica, e lei stessa, ha cambiato idea e ritiene che quel ragionamento fosse bensì corretto, ma astratto: astratto in quanto l'evoluzione in senso federale del sistema sanitario, da una parte, e l'aggravarsi delle disuguaglianze sociali, dall'altra, rendono necessario un programma politico intersettoriale per la tutela della salute – come del resto richiesto dall'Unione europea – e quindi un centro di riferimento nazionale in questo campo. Occorre evitare che, a seguito della regionalizzazione del sistema sanitario, non siano assicurati a tutti i cittadini, in tutto il territorio, i servizi compresi nei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie. A questo scopo, è indispensabile un Ministero che accompagni la crescita dei ser-

vizi sanitari regionali. Soprattutto, è indispensabile un Ministero che curi il monitoraggio a livello nazionale dell'erogazione dei servizi e la valutazione dei risultati: una funzione nella quale l'amministrazione statale è sempre stata carente.

Ancora, ritiene necessaria l'esistenza di un Ministero della salute al fine di perseguire, da una parte, il potenziamento della ricerca e la razionalizzazione degli istituti di ricerca in Italia e, dall'altra, l'integrazione socio-sanitaria, ossia l'integrazione tra i servizi sanitari e quelli socio-assistenziali.

Rispetto a queste esigenze, il Ministero della salute delineato dal provvedimento in esame appare del tutto inadeguato e il disegno di legge che ne prevede l'istituzione non può che giudicarsi deludente. Non c'è infatti traccia nel testo né dell'integrazione socio-sanitaria né della programmazione politica intersettoriale per la promozione della salute, che pure costituisce un indirizzo europeo. Si rinvengono inoltre, nel testo, gravi omissioni quanto alla definizione delle funzioni del ministero: omissioni che saranno forse sanate dai decreti attuativi, ma che sarebbe meglio fossero colmate già nella legge. In definitiva, l'unica funzione essenziale attribuita al Ministero della salute è quella per la prevenzione. Quanto invece alla programmazione sanitaria, e quindi alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, il ministero non ha alcuna autonomia. Di fatto, si tratta di un ministero commissariato dal Ministero dell'economia e delle finanze. È ovvio, quindi, che le regioni insorgano, denunciando la lesione della propria autonomia in materia di organizzazione sanitaria. Dovrebbe essere infatti il sistema stesso della sanità, e quindi il Ministero della salute insieme alle regioni, a garantire la sostenibilità finanziaria delle politiche sanitarie, senza l'ingerenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Diversamente, l'equilibrio di bilanciamento tra le esigenze di sostenibilità finanziaria e quelle di tutela della salute viene pregiudicato a favore delle prime. Un Ministero della salute che abdicò alla supremazia nel proprio settore

di competenza difficilmente potrà conseguire gli obiettivi istituzionali che si prefigge.

Sesa AMICI (PD), nel richiamare quanto evidenziato dalla collega Livia Turco, ricorda come all'inizio della legislatura, quando il Governo ha presentato il provvedimento sull'organizzazione dei ministeri — prevedendo un numero inderogabile di rappresentanti — il suo gruppo aveva chiesto di evitare modifiche in corso d'opera, circostanza che si è invece verificata poco dopo con la nomina di un nuovo sottosegretario per l'emergenza rifiuti in Campania.

Il disegno di legge in esame interviene quindi sulle previsioni della legge finanziaria incrementando il numero dei rappresentanti del Governo.

Concorda, quindi, pienamente con quanto evidenziato dalla collega Turco sul fatto che sarebbe stato opportuno prevedere l'istituzione di un autonomo ministero della salute già dall'avvio della legislatura.

Richiama quanto evidenziato dal vice ministro Fazio riguardo alla lettera scritta dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, Errani, in cui si sottolinea il forte rischio di un'invasione delle competenze regionali.

Al riguardo, ricorda come la situazione italiana sia particolare e vada tenuta in considerazione. Nel testo del disegno di legge non compare più il riferimento alla «programmazione sanitaria» che attiene al fabbisogno di salute e serve per l'individuazione di livelli essenziali delle prestazioni omogenei sul territorio mentre si prevede il concerto con il ministero dell'economia e delle finanze. Come evidenziato dal presidente Errani, dunque, si interviene sull'organizzazione sanitaria, di competenza delle regioni.

Evidenzia come la conseguenza del provvedimento in esame è quella di fare, di fatto, dell'istituendo Ministero della salute una struttura tecnica del ministero dell'economia e delle finanze, prevedendo altresì l'assunzione di personale dirigen-

ziale e non, intervenendo con una logica che pone la spesa e la sostenibilità finanziaria come un *prius*.

Rileva che tale profilo è tanto più grave se si pensa ai dati drammatici provenienti dalle regioni che sono chiamate ad assumersi la responsabilità sostanziale del finanziamento della spesa sanitaria. Il provvedimento in esame inserisce un elemento di deresponsabilizzazione delle regioni con il rischio di fare passi indietro senza possibilità di ritorno. Ritiene che, soprattutto su un tema prioritario quel'è quello della salute, tale manovra non possa essere consentita.

Ricorda, quindi, per coerenza rispetto a quanto evidenziato in precedenza, che il suo gruppo aveva più volte auspicato l'istituzione di un autonomo ministero della salute cui fossero però attribuite determinate funzioni. Tali profili non sono in alcun modo recepiti nel testo del disegno di legge governativo che, se non cambia, porterà il suo gruppo ad esprimere un voto di netta contrarietà. Ritiene che nel corso dell'*iter* si potrà verificare se vi è disponibilità da parte dell'Esecutivo a tenere conto delle proposte emendative formulate dai vari gruppi. Altrimenti, si faranno solo passi indietro nel settore della salute, nonostante i risultati positivi che sono stati conseguiti con la firma del patto siglato con le regioni.

Luciano DUSSIN (LNP) rileva come il disegno di legge in esame derivi in sostanza dalla legge sul federalismo fiscale, recentemente approvata. È noto, infatti, che la spesa sanitaria regionale assorbe più dell'80 per cento del relativo bilancio. Parallelamente, è da tutti auspicata l'opportunità di passare da una spesa storica ad una *standard* che deve continuare a garantire un livello elevato ed omogeneo di prestazioni socio-sanitarie nel paese.

Rileva come nel disegno di legge in esame si definisca un'articolazione che prevede che l'istituendo ministero della salute agisca di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze. Ritiene che, in tale quadro, sarà consequenziale un impegno del ministero della salute per il

miglioramento sul territorio dei livelli delle prestazioni sanitarie cui si accompagnerà un impegno del ministero dell'economia e delle finanze per il rispetto della spesa pubblica, in una dinamica di riequilibrio.

Ricorda come sia ben noto il differente livello di spesa regionale registrato sul territorio nazionale, a cui non sempre corrisponde una migliore qualità del servizio. Ritiene quindi che la nuova organizzazione governativa consegua alla legge sul federalismo fiscale e trova rassicurante la previsione di un concerto del ministero dell'economia e delle finanze.

Fa, quindi, presente che il suo gruppo non presenterà emendamenti in Commissione e si riserva di tenere conto di eventuali suggerimenti utili che emergeranno dal dibattito.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione di carattere generale e ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 13 di oggi. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche alla disciplina in materia di elezioni dei consigli regionali e dei presidenti delle giunte regionali, nonché in materia di elezione dei consigli comunali e provinciali.**

**C. 2669 Calderisi.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 ottobre.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*.**

**C. 2422 Sbai e C. 2769 Cota.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 ottobre.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.50.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 27 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio Aldo Brancher.*

**La seduta comincia alle 11.50**

**Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ).**

**Atto n. 117.**

(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione).

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 ottobre.

Sesa AMICI (PD) sottolinea come sarebbe opportuno procedere all'unificazione piuttosto che al mantenimento dei diversi soggetti operanti nel settore, come emerso anche nell'ambito delle audizioni svolte in proposito. Nonostante, infatti, la norma di delega recata dall'articolo 24 della legge n. 69 del 2009, il Formez, così come configurato nel provvedimento in esame, continua a svolgere la funzione della formazione, peraltro ad un livello basso ed operando su un binario parallelo rispetto alla Scuola superiore della pubblica amministrazione sulla cui riforma la Commissione ha già avuto modo di esprimersi.

Ritiene inoltre singolare che all'originaria funzione di formazione sia stata

attribuita al Formez anche una funzione di consulenza verso le pubbliche amministrazioni.

Ribadisce, quindi, l'esigenza di una maggiore unitarietà ed ordine di fronte alla pluralità di strutture che operano nel settore.

Enrico LA LOGGIA (PdL), *relatore*, alla luce di quanto evidenziato nella precedente seduta, presenta una proposta di rilievi (*vedi allegato 1*).

Sesa AMICI (PD), preso atto delle proposte di rilievi del relatore, chiede di sostituire, nel rilievo, le parole « si esprime l'auspicio » con le seguenti « si esprime l'opportunità ». In tale caso, il suo gruppo si asterrà sulla proposta formulata.

Pierluigi MANTINI (UdC) prospetta l'opportunità di inserire, nella proposta di rilievi del relatore, dopo il termine « in futuro » le parole: « nei tempi più congrui ».

Enrico LA LOGGIA (PdL), *relatore*, tenuto conto di quanto emerso nel dibattito riformula la propria proposta di rilievi (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di rilievi come riformulata dal relatore.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore.**

**Atto n. 118.**

(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione).

*(Rinvio del seguito dell'esame).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 ottobre.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, si riserva di presentare una proposta di rilievi nella seduta già prevista per domani.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.**

#### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 27 ottobre 2009.*

**DL 131/09: Ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila.**  
**C. 2775-A, approvato dal Senato.**

Il Comitato si è riunito dalle 12 alle 12.05.

**Istituzione del «Giorno della memoria delle vittime di Nassiriya e di tutti i militari e civili italiani caduti in missioni internazionali».**  
**C. 139-549-2799-2850-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 12.05 alle 12.10 e dalle 16.35 alle 16.45.

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Martedì 27 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004.**

**C. 2723 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Piera PASTORE (LNP) *relatore*, illustra il disegno di legge in esame, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004.

Nel rilevare che il provvedimento interviene in una materia, quella della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione.**  
**C. 2720 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alle Commissioni riunite II e III).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Piera PASTORE (LNP) *relatore*, illustra il disegno di legge in esame, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, con

atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004.

Nel rilevare che il provvedimento interviene in una materia, quella della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono

motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ) (atto n. 117).****PROPOSTA DI RILIEVI DEL RELATORE**

La I Commissione affari costituzionali, esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante « Riorganizzazione del Centro di formazione studi-FORMEZ » (atto n. 117);

considerato che lo schema in esame è stato predisposto in attuazione dell'articolo 24 della legge del 18 giugno 2009, n. 69, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riordino normativo, volti alla riorganizzazione, alla trasformazione, alla fusione o alla soppressione del Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione

(CNIPA), del Centro di formazione studi (Formez) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA);

delibera di esprimere il seguente rilievo:

si esprime l'auspicio che in futuro, anche in attuazione del federalismo fiscale, i tre enti oggetto della delega – CNIPA, FORMEZ e Scuola superiore della pubblica amministrazione – possano essere fusi in un unico organismo per realizzare anche in Italia una scuola di alta formazione della dirigenza sul modello della francese *École nationale d'administration*, con una sede in Roma e due decentrate nel nord e nel sud del Paese.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ) (atto n. 117).****RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE**

La I Commissione affari costituzionali, esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante « Riorganizzazione del Centro di formazione studi-FORMEZ » (atto n. 117);

considerato che lo schema in esame è stato predisposto in attuazione dell'articolo 24 della legge del 18 giugno 2009, n. 69, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riordino normativo, volti alla riorganizzazione, alla trasformazione, alla fusione o alla soppressione del Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi

(Formez) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA);

delibera di esprimere il seguente rilievo:

si esprime l'opportunità che in futuro, nei tempi più congrui, anche in attuazione del federalismo fiscale, i tre enti oggetto della delega – CNIPA, FORMEZ e Scuola superiore della pubblica amministrazione – possano essere fusi in un unico organismo per realizzare anche in Italia una scuola di alta formazione della dirigenza sul modello della francese *École nationale d'administration*, con una sede in Roma e due decentrate nel nord e nel sud del Paese.

## ALLEGATO 3

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004 (C. 2723 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2723 Governo, già approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 4

**Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione (C. 2720 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2720 Governo, già approvato dal Senato, recante « Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364, approvata dal Senato, C. 1944 Losacco, C. 728 La Russa, C. 2564 Volontè e petizione n. 638 ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	22
ALLEGATO ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	28
AVVERTENZA .....	27
ERRATA CORRIGE .....	27

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 27 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.*

#### La seduta comincia alle 13.45.

**Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.**

**C. 2364, approvata dal Senato, C. 1944 Losacco, C. 728 La Russa, C. 2564 Volontè e petizione n. 638.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 ottobre 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 21 ottobre scorso la Commissione ha avviato l'esame degli emendamenti al disegno di legge C. 2364 adottato come testo base. In particolare sono stati esaminati gli emenda-

menti riferiti agli articoli da 1 a 6, accantonando gli emendamenti Causi 2.5, Contento 2.51, Ferranti 2.8, Di Pietro 2.9, Angela Napoli 2.10 e 2.11, nonché gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Si passa ora all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

La Commissione approva gli identici emendamenti Rossomando 7.1, Contento 7.50 e Vietti 7.2 (*vedi allegato*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che in seguito all'approvazione degli identici emendamenti 7.1, 7.50 e 7.2, non saranno posti in votazione gli emendamenti Bernardini 7.3 e 7.4.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, dichiara di essere contrario sugli identici emendamenti Vietti 8.1, Bernardini 8.2 e Contento 8.50.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, si rimette alla Commissione con riferimento agli emendamenti Vietti 8.1, Bernardini 8.2 e Contento 8.50.

Manlio CONTENUTO (PdL) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sugli

emendamenti Vietti 8.1, Bernardini 8.2 e Contento 8.50, poiché ritiene inopportuna l'introduzione, in materia di patteggiamento, di una disciplina derogatoria come quella prevista dall'articolo 8, che opererebbe solo per i delitti di cui agli articoli 629 e 644 del codice penale e non invece in conseguenza di una disposizione di carattere generale che potrebbe essere estesa anche ad ulteriori reati particolarmente gravi.

Donatella FERRANTI (PD) sottolinea come non sia la prima volta che per determinati reati siano previste deroghe ai principi generali. Ritiene in ogni caso che sarebbe preferibile una riformulazione dell'articolo 8, secondo quanto previsto dai suoi emendamenti 8.3 o 8.4.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, dichiara di essere favorevole nella sostanza agli emendamenti in questione, condividendo le osservazioni dell'onorevole Contento. Occorrerebbe peraltro verificare se la deroga di cui all'articolo 8 sia giustificabile sulla base dell'ordinamento.

Rita BERNARDINI (PD) dichiara la propria contrarietà alla continua introduzione di deroghe a principi generali. Raccomanda quindi l'approvazione del suo emendamento 8.2, soppressivo dell'articolo 8.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO precisa di condividere, dal punto di vista sistematico, le osservazioni dell'onorevole Contento. Ricorda, peraltro, che l'articolo 8 contiene una norma di origine non governativa ma parlamentare che, al Senato, è stata approvata con il voto favorevole di tutti i gruppi. Con tale norma, segnatamente, si è ritenuto di apprestare uno specifico strumento per rafforzare la lotta contro i fenomeni dell'usura e dell'estorsione. Pertanto, un parere favorevole del Governo sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 8 si porrebbe in contrasto con la volontà espressa all'unanimità presso l'altro ramo del Parlamento da tutti i gruppi con lo scopo di rafforzare la

tutela contro usura ed estorsione. Ribadisce quindi il parere contrario del Governo sugli emendamenti Vietti 8.1, Bernardini 8.2 e Contento 8.50.

Roberto RAO (UdC) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Vietti 8.1 poiché ritiene ingiustificata la deroga ai principi generali prevista dall'articolo 8.

La Commissione approva gli identici emendamenti Vietti 8.1, Bernardini 8.2 e Contento 8.50 (*vedi allegato*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione degli emendamenti Vietti 8.1, Bernardini 8.2 e Contento 8.50, non saranno posti in votazione gli emendamenti Ferranti 8.3 e 8.4.

Roberto RAO (UdC) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Vietti 9.1, soppressivo dell'articolo 9, il quale prevede che nella formazione dei ruoli di udienza sia assicurata priorità assoluta nella trattazione, tra l'altro, dei procedimenti che vedono coinvolti soggetti che abbiano usufruito dei benefici previsti dal fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura o che siano in attesa di ottenerli. Ritiene infatti tale disposizione irragionevole.

La Commissione approva gli identici emendamenti Vietti 9.1 e Contento 9.50 (*vedi allegato*).

Roberto RAO (UdC) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 10.1, volto a sopprimere l'articolo 10, che estende anche alle persone offese dai reati di usura ed estorsione la possibilità di essere sottoposti ad esame a distanza, mediante collegamento audiovisivo. Non ritiene infatti necessario che ai predetti soggetti siano assicurate particolari attenzioni in sede di esame.

La Commissione approva gli identici emendamenti Vietti 10.1 e Bernardini 10.2 (*vedi allegato*).

Manlio CONTENUTO (Pdl) ritira il proprio emendamento 11.90.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Di Pietro 12.1, approva l'emendamento Ferranti 13.1 (*vedi allegato*), respinge l'emendamento Vietti 13.2, approva gli emendamenti Ferranti 14.1 e 14.2 (*vedi allegato*), respinge gli emendamenti Garavini 14.3 e Di Pietro 14.4, approva l'emendamento Ferranti 15.1 (*vedi allegato*), respinge l'emendamento Vietti 16.1, approva l'emendamento Ferranti 16.2 (*vedi allegato*), respinge gli emendamenti Vietti 17.1 e Di Pietro 17.2 nonché approva gli emendamenti Ferranti 17.3, 18.1 e 19.1 (*vedi allegato*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Ferranti 19.1, l'emendamento Palomba 19.2 non sarà posto in votazione.

La Commissione approva l'emendamento Ferranti 20.1 (*vedi allegato*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Ferranti 20.1, l'emendamento Vietti 20.2 non sarà posto in votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Vietti 20.01 e l'emendamento Di Pietro 21.1, approva quindi l'emendamento Ferranti 21.2 (*vedi allegato*) e respinge gli emendamenti Di Pietro 21.3 e 21.4 e Vietti 22.1.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio emendamento 24.1, volto a definire i compiti e le funzioni degli organismi di composizione della crisi, che costituiscono il perno attorno al quale ruoterà la concreta attuazione della legge per quanto riguarda il Capo II relativo alle crisi da sovraindebitamento. A tal fine ricorda che i predetti organismi possono essere costituiti presso enti pubblici, i quali pertanto dovranno essere responsabilizzati, e che appare opportuno prevedere dei compensi per i componenti degli organismi medesimi.

Manlio CONTENUTO (Pdl) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Ferranti 24.1, poiché ritiene che la relativa disciplina possa aggravare eccessivamente il procedimento. Inoltre non ritiene opportuno prevedere compensi per i componenti dei predetti organismi.

Anna ROSSOMANDO (PD) ricorda come la previsione di un compenso assicurerebbe una maggiore professionalità ed autonomia dei soggetti individuati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferranti 24.1 e Vietti 24.2.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ricorda di avere espresso parere favorevole sull'emendamento Garavini 24.3, a condizione che lo stesso fosse riformulato. Precisa quindi che la riformulazione dovrebbe consistere nella soppressione dell'inciso « in persona del componente designato dal legale rappresentante ».

Donatella FERRANTI (PD) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento Garavini 24.3, del quale è cofirmataria.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Garavini 24.3 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*), respinge gli emendamenti Garavini 24.4 e 25.1 nonché approva l'emendamento Di Pietro 25.2 (*vedi allegato*), respinge l'emendamento Di Pietro 25.3 ed approva l'emendamento Garavini 25.4 (*vedi allegato*).

Manlio CONTENUTO (Pdl) invita la Commissione a valutare l'opportunità di approvare l'articolo aggiuntivo 25.01 presentato dall'onorevole Vietti con il quale si prevedono delle esenzioni fiscali a favore dei creditori che stipulano l'accordo con i debitori, in quanto, pur essendo apprezzabile la ratio dell'articolo aggiuntivo, ritiene che vi siano degli aspetti relativi alla copertura economico-finanziaria da verificare con attenzione.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, dopo aver ribadito di essere favorevole all'articolo aggiuntivo in esame, avendo questo la finalità di incentivare l'accesso al nuovo istituto del sovraindebitamento, ritiene che sia opportuno accantonarlo per meglio valutare, come evidenziato dall'onorevole Contento, gli aspetti economico-finanziari dello stesso. Propone pertanto di accantonare l'articolo aggiuntivo 25.01.

La Commissione con distinte votazioni accantona l'articolo aggiuntivo Vietti 25.01 ed approva l'emendamento Ferranti 26.1 (*vedi allegato*).

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ricorda di aver espresso parere favorevole sull'emendamento Garavini 26.2 a condizione che il medesimo sia riformulato sopprimendo i commi 4, 5 e 6 in materia di circostanze, ritenendo più opportuno applicare le circostanze comuni previste dal codice penale.

Donatella FERRANTI (PD), accogliendo la richiesta del relatore, riformula l'emendamento 26.2, del quale è cofirmataria.

La Commissione con distinte votazioni approva l'emendamento Garavini 26.2 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*) e respinge gli emendamenti Vietti 27.1, Garavini 27.2, 27.3, 27.4 e 27.5.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che ora si passerà all'esame degli emendamenti accantonati ed, in particolare, all'emendamento Causi 2.5.

Ricorda che sull'emendamento 2.5 aveva espresso parere contrario, in quanto la possibilità di esonero o rimborso di tributi locali è già possibile sulla base della normativa vigente. Dal dibattito è poi emersa l'esigenza di precisare la copertura finanziaria per evitare dubbi interpretativi.

Marco CAUSI (PD) ribadisce l'opportunità di approvare l'emendamento da lui presentato. Questo, per evitare qualsiasi dubbio interpretativo sul fatto che dalla

sua approvazione non deriverebbero effetti negativi per le finanze pubbliche, potrebbe prevedere espressamente che la copertura finanziaria delle misure previste dal medesimo resti a carico dei bilanci degli enti locali e non modifichi gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati ai fini del rispetto del patto di stabilità interno. Inoltre si potrebbe meglio specificare che anche i canoni e le tariffe devono essere locali e che le misure previste nell'emendamento stesso dovranno avere la loro legittimazione anche nei regolamenti comunali.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, prendendo atto dell'intervento dell'onorevole Causi, invita il medesimo a riformulare il suo emendamento nel senso appena prospettato, avvertendo che in tal caso il proprio parere si trasformerebbe in favorevole.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO condivide l'intervento del relatore, preannunciando il proprio parere favorevole nel caso di riformulazione dell'emendamento 2.5 nel senso appena illustrato.

Marco CAUSI (PD) riformula il suo emendamento 2.5.

La Commissione approva l'emendamento Causi 2.5 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che si passa all'esame dell'emendamento Contento 2.51.

Manlio CONTENUTO (Pdl) raccomanda l'approvazione del suo emendamento volto a sopprimere la disposizione del testo secondo la quale le procedure concorsuali che riguardino soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione del mutuo da parte del Fondo antiracket, ritenendo che qualora questa venisse confermata si creerebbe una disparità di trattamento nei confronti dei creditori oltre che una situazione che pregiudicherebbe l'interesse anche dello stesso soggetto sottoposto al fallimento.

Donatella FERRANTI (PD) concorda con l'onorevole Contento.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, alla luce degli interventi appena svolti esprime parere favorevole sull'emendamento Contento 2.51.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere conforme al relatore.

La Commissione approva l'emendamento Contento 2.51 (*vedi allegato*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Contento 2.51, non potrà essere posto in votazione l'emendamento 2.8, il quale presuppone in più di una sua parte il mantenimento della disposizione che l'emendamento 2.51 ha invece soppresso.

La Commissione respinge gli emendamenti Palomba 2.9 e gli emendamenti Angela Napoli 2.5 e 2.11, fatti propri dall'onorevole Palomba.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 5 già accantonati ed, in particolare, agli identici emendamenti Vietti 5.1 e Contento 5.90, diretti a sopprimere l'articolo 5.

Manlio CONTENUTO (PdL) rileva che l'articolo 5, prevedendo la possibilità di confiscare o restituire alla vittima del reato o ad eventuali terzi i beni sequestrati relativamente ad un reato di usura che si sia comunque estinto, è diretto, come oramai avviene sempre più frequentemente, ad introdurre una deroga ai principi generali del diritto penale in riferimento ad un particolare reato. Nel caso in esame si prevederebbe una conseguenza che i principi generali fanno derivare al solo caso in cui un reato sia accertato. Si vorrebbe, in particolare, prevedere la possibilità di considerare, sulla base di una valutazione non basata su un accertamento giudiziale attraverso sentenza passata in giudicato, un soggetto responsabile di un reato comunque estinto. Trattandosi

di una questione estremamente delicata, ritiene che sarebbe opportuno al momento sopprimere l'articolo 5 per valutare poi la possibilità di inserire nel testo una disposizione che abbia la medesima *ratio* di quella dello stesso articolo 5, ma formulata in maniera tale da evitare ulteriori deroghe a principi generali dell'ordinamento penale.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, preso atto dell'intervento dell'onorevole Contento, che condivide, modifica il proprio parere sugli identici emendamenti Vietti 5.1 e Contento 5.90, trasformandolo in favorevole.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere conforme al relatore.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di condividere le preoccupazioni dell'onorevole Contento sulla tendenza sempre più diffusa in questa legislatura ad introdurre deroghe ai principi di diritto penale sostanziale e processuale. Tuttavia nel caso in esame ritiene che si debba prevedere una disposizione che consenta di tutelare le aspettative delle vittime dei reati di usura anche nel caso in cui questi siano estinti, come avviene, ad esempio, nel caso della prescrizione.

Federico PALOMBA (IdV) dichiara di essere contrario agli emendamenti soppressivi dell'articolo 5, in quanto tale disposizione è diretta a tutelare la vittima dei reati di usura ed a ribadire un concetto che in realtà non dovrebbe essere considerato estraneo all'ordinamento penale, quale quello secondo cui in caso di estinzione del reato, come nell'ipotesi della prescrizione, l'imputato non deve essere necessariamente considerato innocente.

Francesco Paolo SISTO (PdL) dichiara di condividere pienamente gli emendamenti soppressivi dell'articolo 5, evidenziando come questo sia in contrasto non solo con i principi del diritto penale ma

anche con la giurisprudenza comunitaria, secondo la quale la confisca può essere disposta a condizione che vi sia una sentenza di condanna e non certamente nel caso di estinzione del reato.

Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL) pur condividendo le preoccupazioni dell'onorevole Contente, ritiene che il Parlamento debba affrontare una questione più volte esaminata dalla Commissione antimafia relativamente ai casi in cui l'estinzione di reati finisca per pregiudicare non solo la ricerca della verità ma anche le aspettative delle vittime dei reati medesimi. Rileva che ciò avviene sempre più spesso quando reati sono dichiarati estinti a causa della eccessiva durata dei processi.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), pur comprendendo che l'articolo 5 si riferisce a reati estremamente gravi che l'ordinamento dovrebbe trattare con estremo rigore, ritiene che esso dovrebbe essere soppresso per evitare di sconvolgere i principi sui quali si basa il sistema penale.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, all'esito del dibattito appena svoltosi, ritiene che si possa sopprimere l'articolo 5 con l'intento di trovare comunque una soluzione alla questione sottesa al medesimo articolo relativamente al caso in cui il reato di usura sia estinto con grave pregiudizio delle vittime del medesimo reato. Esprime pertanto parere favorevole sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 5.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, esprime parere conforme a quello espresso dal rappresentante del Governo.

La Commissione approva gli identici emendamenti Vietti 5.1 e Contente 5.90 (*vedi allegato*).

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, avverte che a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Vietti 5.1 e Contente 5.90 i restanti emendamenti all'articolo 5 non saranno posti in votazione.

Avverte altresì che ora si passerà all'esame dell'articolo aggiuntivo Vietti 25.01 precedentemente accantonato. A tale proposito, ribadisce il suo parere favorevole all'articolo aggiuntivo ritenendo che, qualora vi fossero questioni relative alla copertura finanziaria di tale articolo aggiuntivo, queste sarebbero rilevate dalla Commissione bilancio nel parere che esprimerà sul testo risultante dagli emendamenti approvati. Annuncia che nel caso in cui la Commissione bilancio evidenzia la carenza di copertura, presenterà un emendamento diretto a sopprimere l'articolo aggiuntivo in esame.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, condividendone l'intervento, esprime parere conforme al relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 25.01 (*vedi allegato*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo aver auspicato che l'esame del provvedimento possa essere trasferito in sede legislativa, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 235 del 21 ottobre 2009, a pagina 42, prima colonna, quarantacinquesima riga, la parola: « 2. 5 » è sostituita dalla seguente « 2. 51 », alla medesima pagina, seconda colonna, terza riga, la parola: « 2. 5 » è sostituita dalla seguente « 2. 51 ».

## ALLEGATO

**Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché  
di composizione delle crisi da sovraindebitamento.**

**C. 2364, approvata dal Senato, C. 1944 Losacco,  
C. 728 La Russa, C. 2564 Volontè e petizione n. 638.**

**EMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 2.

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*b-bis) dopo l'articolo 18-bis, è inserito il seguente: « ART. 18-ter. – (Sostegno degli enti locali alle attività economiche a fini antiestorsivi). – 1. Al fine di sostenere e incentivare la prevenzione e la tutela delle attività economiche dalle richieste estorsive, gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, del pagamento effettuato di tributi locali, tariffe locali e canoni locali, in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.*

*2. La copertura finanziaria delle misure di cui al comma 1, resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati ai fini del rispetto del patto di stabilità interno. ».*

**2. 5. (nuova formulazione).** Causi, D'Antoni, Berretta, Siragusa, Samperi.

*Al comma 1, lettera d), sopprimere il n. 2).*

**2. 51.** Contento.

ART. 5.

*Sopprimerlo.*

**\* 5. 1.** Vietti, Rao, Ria.

*Sopprimerlo.*

**\* 5. 90.** Contento.

ART. 7.

*Sopprimerlo.*

**\* 7. 1.** Rossomando.

*Sopprimerlo.*

**\* 7. 50.** Contento.

*Sopprimerlo.*

**\* 7. 2.** Vietti, Rao, Ria.

ART. 8.

*Sopprimerlo.*

**\* 8. 1.** Vietti, Rao, Ria.

*Sopprimerlo.*

**\* 8. 2.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

*Sopprimerlo.*

**\* 8. 50.** Contento.

## ART. 9.

*Sopprimerlo.*

\* **9. 1.** Vietti, Rao, Ria.

*Sopprimerlo.*

\* **9. 50.** Contento.

## ART. 10.

*Sopprimerlo.*

\* **10. 1.** Vietti, Rao, Ria.

*Sopprimerlo.*

\* **10. 2.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

## ART. 13.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Ai fini del presente capo, per « sovraindebitamento » si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

*Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, sopprimere le seguenti parole: o che non è in condizione di adempiere regolarmente alla proprie obbligazioni.*

**13. 1.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

## ART. 14.

*All'articolo 14, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il debitore in stato di sovra indebitamento può proporre ai creditori, con

l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 22 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 16 comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 4. Il piano prevede le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classe, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.

**14. 1.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

*Al comma 2 sopprimere lettera b).*

**14. 2.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

## ART. 15.

*Dopo il comma 3, aggiungete il seguente:*

3-bis. Il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine; b) l'esecuzione del piano viene affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell'organismo di com-

posizione della crisi; c) la moratoria non deve riguardare il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* (Contenuto dell'accordo e del piano).

**15. 1.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

ART. 16.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede del debitore.

**16. 2.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

ART. 17.

*Al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole non possono inserire le parole: sotto pena di nullità, e, dopo le parole: sequestri conservativi sono inserite le parole: o acquistati diritti di prelazione.*

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

**17. 3.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

ART. 18.

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. I creditori fanno pervenire anche per telegramma o per lettera raccoman-

data con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata ».

b) sopprimere il comma 2;

c) sostituire il comma 3 con il seguente:

« A fini dell'omologazione di cui all'articolo 19, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentati almeno il settanta per cento dei crediti »;

d) aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso ».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* (Raggiungimento dell'accordo).

*Conseguentemente, all'articolo 17, al comma 1 sopprimere, in fine, le parole: e degli effetti della mancata espressione della volontà ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2.*

**18. 1.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

ART. 19.

*Sostituire la rubrica e i commi da 1 a 5 con i seguenti:*

ART. 19.

*(Omologazione dell'accordo).*

1. Se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sulla percentuale di cui all'ar-

articolo 18, allegando il relativo testo. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori devono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

2. Verificato il raggiungimento dell'accordo con la percentuale di cui all'articolo 18, verificata l'idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione, il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 17, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo non superiore ad un anno, l'accordo produce gli effetti di cui all'articolo 17, comma 3.

4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei. L'accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei è chiesto al giudice con ricorso in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

**19. 1.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

#### ART. 20.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### ART. 20.

*(Esecuzione dell'accordo).*

1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo, il

giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi, decide il giudice investito della procedura.

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei creditori estranei, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo.

4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo e del piano sono nulli.

**20. 1.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

#### ART. 21.

*Al comma 1, dopo le parole: parte rilevante dell'attivo aggiungere le seguenti: ovvero dolosamente simulate attività inesistenti.*

*Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*3-bis. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.*

**21. 2.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

## ART. 24.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 16, comma 2, trasmette al giudice la relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta ai sensi dell'articolo 19, comma 1.

**24. 3.** *(nuova formulazione)*. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Veltroni, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese, Samperi.

## ART. 25.

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 2004.

**25. 2.** Di Pietro, Palomba.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. I dati personali acquisiti secondo le finalità del comma 1, possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e vanno distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata non oltre 15 giorni dalla.

**25. 4.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Veltroni, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese, Samperi.

## Art. 25-bis.

*(Aspetti fiscali)*.

1. La stipulazione dell'accordo ai sensi del presente Capo consente ai creditori di dedurre, ai fini del reddito d'impresa, le relative perdite su crediti ai sensi dell'articolo 101, comma 5, del T.U. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 917/1986 e successive modificazioni. Sono altresì esenti da imposte e tasse le operazioni e agli atti connessi alla procedura.

**25. 01.** Vietti, Rao, Ria.

## ART. 26.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole:* ovvero dolosamente simula attività inesistenti.

**26. 1.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine all'esito della votazione dei creditori sulla proposta di accordo formulata dal debitore ovvero in ordine alla veridicità dei dati contenuti in tale proposta e nei documenti ad essa allegati ovvero in ordine alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

**26. 2.** *(nuova formulazione)*. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Veltroni, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese, Samperi.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2007/47/CE, recante modifiche alla direttiva 90/385/CEE per il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili, alla direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici e alla direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi. Atto n. 127 (Rilievi alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Rilievi</i> ) .....	34
---	----

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 131/09: Ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila. C. 2775-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	35
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004. C. 2723 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	35
Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione. C. 2720 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni II e III) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	37
Istituzione del Giorno della memoria dei militari italiani caduti per la pace. C. 139 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti</i> ) ..	39

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2009. Atto n. 121 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	40
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	53

##### SEDE REFERENTE:

Legge di contabilità e finanza pubblica. C. 2555 Azzollini, approvato dal Senato e C. 659 D'Antona ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	43
---	----

##### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in favore dei territori di montagna. C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani e C. 2115 Barbieri .....	51
--	----

##### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Giorno della memoria dei militari italiani caduti per la pace. Emendamenti C. 139 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i> ) ..	51
---	----

ERRATA CORRIGE .....	52
----------------------	----

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 27 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 11.40.**

**Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2007/47/CE, recante modifiche alla direttiva 90/385/CEE per il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili, alla direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici e alla direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.**

**Atto n. 127.**

(Rilievi alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione — Rilievi).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 21 ottobre 2009.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai rilievi formulati dal relatore in ordine all'istituzione e al funzionamento dei comitati etici in materia di indagini cliniche dei dispositivi medici, condivide quanto evidenziato con riferimento alla necessità di garantire che dalle disposizioni disciplinanti l'istituzione e il funzionamento dei comitati etici in materia di indagini cliniche di dispositivi medici non derivino oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. In proposito, stante la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5, riferita alle disposizioni dell'intero provvedimento, ritiene che l'istituzione dei predetti comitati, al fine di garantire la predetta invarianza finanziaria, debba avvenire con modalità analoghe a quelle previste per i comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali dal decreto del Ministero della salute del 12 maggio del 2006, alla cui disciplina le

norme in parola fanno rinvio nelle more dell'emanazione di specifico decreto ministeriale. Infine, con riferimento all'osservazione concernente il rilascio dei pareri da parte delle autorità competenti secondo l'ordinamento italiano, conferma che, anche in tale caso, tale attività rientra in quella istituzionale delle medesime e viene svolta senza oneri per la finanza pubblica.

Remigio CERONI (PdL), alla luce di quanto precisato dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di regolamento in oggetto,

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

al fine di garantire che dalle disposizioni relative all'istituzione e al funzionamento dei comitati etici in materia di indagini cliniche di dispositivi medici non derivino conseguenze negative a carico della finanza pubblica, occorre prevedere che i relativi oneri siano posti integralmente a carico dei soggetti promotori dell'indagine clinica, in analogia con quanto previsto per i comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali dal decreto del Ministero della salute 12 maggio 2006;

il rilascio dei pareri da parte delle autorità competenti rientra tra le attività istituzionali di tali autorità e pertanto, ad esso si può provvedere senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

**VALUTA FAVOREVOLMENTE**

lo schema di regolamento e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 1, comma 1, lettera l), capoverso: « ART. 7 », comma 8, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti pa-

role: « prevedendo che gli oneri derivanti dai compensi eventualmente stabiliti per i componenti dei Comitati etici e dal funzionamento dei medesimi Comitati siano posti integralmente a carico dei soggetti promotori dell'indagine clinica. ».

All'articolo 2, comma 1, lettera *t*), capoverso « ART. 14 », comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « prevedendo che gli oneri derivanti dai compensi eventualmente stabiliti per i componenti dei Comitati etici e dal funzionamento dei medesimi Comitati siano posti integralmente a carico dei soggetti promotori dell'indagine clinica. ».

All'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 1, sopprimere le parole: « degli articoli »;

*b*) sostituire il comma 2 con il seguente: « 2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

La Commissione approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 11.45.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 27 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti e il vice ministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.*

**La seduta comincia alle 11.45.**

**DL 131/09: Ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila.**

**C. 2775-A Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pietro FRANZOSO (PdL), *relatore*, fa presente che il provvedimento, recante il rinvio delle elezioni del presidente e del consiglio provinciale della provincia di L'Aquila e quelle dei sindaci e dei consigli comunali nella medesima provincia nonché anticipazione di termini del procedimento elettorale per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2010, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 21 ottobre 2009 nel nuovo testo, risultante dalle modifiche introdotte dalla Commissione affari costituzionali. In quella occasione, la Commissione bilancio, rilevata l'assenza di effetti finanziari negativi derivanti dal provvedimento, con l'avviso concorde del Governo ha espresso parere favorevole. La Commissione affari costituzionali, nella seduta del 21 ottobre 2009, ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente senza apportare ulteriori modifiche rispetto al testo già esaminato dalla Commissione bilancio. Osserva, pertanto, che il provvedimento in esame non sembra comportare profili problematici di carattere finanziario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda sull'assenza di profili problematici del provvedimento sotto il profilo finanziario.

Pietro FRANZOSO (PdL), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004.**

**C. 2723 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, illustra il disegno di legge in esame, che autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, per la lotta contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i rispettivi interessi finanziari, concluso a Lussemburgo il 26 ottobre 2004. L'Accordo amplia e rafforza l'assistenza amministrativa e giudiziaria reciproca per combattere – nel quadro della normativa comunitaria – la frode ed altre attività illecite che ledano gli interessi finanziari delle Parti contraenti. L'ambito oggettivo dell'Accordo riguarda le violazioni in materia doganale e di fiscalità indiretta, la corruzione attiva e passiva, nonché il riciclaggio di denaro, ove il relativo reato sia punito con una pena privativa della libertà di più di sei anni. Le imposte dirette sono escluse dall'ambito applicativo dell'Accordo. Il disegno di legge originario, approvato senza modificazioni dal Senato, non è corredato di relazione tecnica. La Commissione affari esteri della Camera dei deputati ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente senza introdurre modifiche. Nella relazione illustrativa si afferma che dall'entrata in vigore dell'Accordo non potranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Si afferma, in particolare, che le disposizioni di cui all'articolo 14, in materia di notifica a mezzo posta, all'articolo 22, relativo alle squadre investigative speciali, all'articolo 23, che disciplina del funzionario di collegamento, all'articolo 30, relativo alla presenza della parte contraente all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria e all'articolo 39, che prevede l'istituzione di un comitato misto, e, più in generale, le norme dell'Accordo riguardanti l'assistenza amministrativa e la cooperazione giudiziaria in materia penale, saranno attuate mediante utilizzo di risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione bilancio, giudica

opportuno acquisire chiarimenti circa l'effettiva sussistenza di risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente in eccedenza rispetto le attuali occorrenze, che potranno essere utilizzate in esecuzione dell'Accordo, atteso che quest'ultimo appare finalizzato ad ampliare e rendere maggiormente efficienti gli strumenti per la prevenzione e la repressione degli illeciti. In particolare, ritiene che andrebbe chiarito se, rispetto alle attività connesse alla cooperazione ed all'assistenza attualmente svolte sulla base degli accordi bilaterali vigenti tra l'Italia e la Confederazione svizzera, l'esecuzione dell'Accordo in esame possa configurare o meno, per le amministrazioni competenti italiane, una implementazione di compiti ed interventi, con conseguenti maggiori oneri finanziari. Nell'ipotesi affermativa, andrebbero, di conseguenza, indicati i margini di disponibilità mediante i quali si possa far fronte a tali oneri con le risorse finanziarie esistenti. Con specifico riferimento all'istituzione del Comitato misto prevista dall'articolo 39 dell'Accordo, osserva che la disposizione sembrerebbe suscettibile di determinare oneri certi ed ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, tenuto conto che è prescritta la riunione del Comitato almeno una volta l'anno. Segnala, in proposito, che le norme del disegno di legge di ratifica non contengono alcuna clausola espressa di invarianza finanziaria, in quanto l'impegno di provvedere all'esecuzione dell'Accordo senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato è espresso esclusivamente nella relazione illustrativa al provvedimento. In proposito, giudica pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, in relazione ai chiarimenti richiesti, fa presente che la costituzione di squadre investigative speciali comuni prevista dall'articolo 22 dell'Accordo costituisce, secondo il dettato della norma, ipotesi del tutto eventuale. Al riguardo, conferma che laddove dovesse procedersi alla costituzione di dette squadre, si provvederà

nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 39, precisa, inoltre, che la partecipazione di funzionari italiani alle riunioni annuali della Commissione mista potrà avvenire esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, sottolineando, altresì, che a dette riunioni potrebbe utilmente partecipare personale presente presso le ambasciate e Consolati italiani in Svizzera. Peraltro, nel caso di ulteriori esigenze relative ad aumentata frequenza delle riunioni e al numero dei partecipanti da inviare, dovrà provvedersi con apposito provvedimento normativo che quantifichi i connessi oneri e provveda ad individuare idonea copertura finanziaria.

Antonio BORGHESI (IdV), pur condividendo l'intento del provvedimento, sottolinea come l'Accordo di cooperazione sia stato concluso nel 2004 e solo ora si proceda ad autorizzarne la ratifica. Segnala, peraltro, che l'Accordo si riferisce ad un numero limitato di fattispecie, restando in particolare esclusa dall'ambito di applicazione del provvedimento l'evasione fiscale, che invece nell'attuale periodo storico dovrebbe assolutamente rientrare in accordi di cooperazione con la Confederazione svizzera. A tale riguardo, ricorda come molti Stati abbiano proceduto in questi mesi a stipulare accordi bilaterali di cooperazione con la Svizzera in materia di trasparenza finanziaria, consentendo a questo Paese di essere escluso dalla cosiddetta *black list* dell'OCSE, mentre l'Italia, che pure ha avanzato molte rimostranze rispetto al comportamento della Svizzera, non ha proceduto alla stipulazione di analoghi accordi, che ora ben difficilmente il Paese transalpino avrà interesse a stipulare. Conclusivamente, nel condividere gli intenti dell'Accordo in esame, che tuttavia ha portata assai limitata, ritiene del tutto insoddisfacente la politica del Governo in materia di trasparenza delle transazioni finanziarie internazionali.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2723, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE »

La Commissione approva la proposta di parere.

**Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione.**

**C. 2720 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni II e III).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento in esame autorizza l'adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996. Il disegno di legge reca – oltre alla predetta autorizzazione all'adesione – una delega per l'attuazione della medesima Convenzione del 1976, così come modificata dal Protocollo in esame. Si ricorda, infatti, che l'Italia non ha ratificato la Convenzione di Lon-

dra del 1976. In sostanza, il disegno di legge in esame è finalizzato a determinare l'adesione dell'Italia sia alla Convenzione sia al Protocollo di modifica. La Convenzione consta di ventitre articoli, mentre il Protocollo, che provvede a modificarla e ad integrarla, è formato da quindici articoli. Il disegno di legge, già approvato dal Senato, non è corredato di relazione tecnica, mentre la relazione illustrativa afferma che dal recepimento del Protocollo non deriva alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione bilancio, osserva che le innovazioni introdotte dalla Convenzione e dal Protocollo rispetto alla normativa vigente in materia di limitazione del debito, stabilita dal Codice della navigazione, non sembrano suscettibili di determinare effetti finanziari diretti. In particolare, non sembra modificata dalla Convenzione e dal Protocollo, rispetto alla normativa vigente, l'esclusione relativa ai casi di dolo e di colpa grave, sostanzialmente riprodotta dall'articolo 4 della Convenzione. Restano, inoltre, esclusi i crediti derivanti da danni per inquinamento da idrocarburi, quelli per danni nucleari e, nel caso in cui lo Stato decida in tal senso, quelli connessi al trasporto in mare di sostanze tossiche o pericolose. Sul punto ritiene, comunque, opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, con particolare riferimento all'ambito applicativo, alle esclusioni e ai limiti di responsabilità introdotti con la nuova disciplina. A suo avviso, dovrebbe inoltre essere acquisito un chiarimento al fine di escludere eventuali effetti finanziari indiretti connessi all'applicazione della Convenzione in presenza di danni a persone o a beni rientranti in ambito pubblico. Per tali casi, andrebbe, infatti, chiarito se possano configurarsi oneri in relazione all'eventualità che le amministrazioni – a fronte di una limitazione di responsabilità – siano chiamate a sostenere i costi rimasti esclusi dalle procedure di risarcimento, in quanto eccedenti i limiti stabiliti dalla Convenzione e dal Protocollo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti in ordine alle esclusioni e ai limiti di responsabilità introdotti dal provvedimento in esame, precisa che da tali fattispecie non deriva alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica, in quanto l'iniziativa determina esclusivamente l'aggiornamento dei massimali di responsabilità, che continueranno ad applicarsi nell'ambito delle risorse del Fondo di limitazione di cui all'articolo 13 della Convenzione, in tal modo adeguatamente garantendo i diritti dei creditori, tenendo peraltro presente che la prevista delega al Governo in materia consentirà di ridisciplinare opportunamente il procedimento di limitazione delle responsabilità. Per quanto attiene agli eventuali effetti finanziari indiretti derivanti dal sostenimento di costi a carico dello Stato che dovessero rimanere esclusi dalle procedure di risarcimento, osserva che tali circostanze possono verificarsi già a legislazione vigente, indipendentemente dall'introduzione delle modifiche proposte e che, pertanto, eventuali oneri non potranno che essere fronteggiati mediante l'utilizzo delle risorse di bilancio disponibili a tal fine.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2720, recante adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

NULLA OSTA »

La Commissione approva la proposta di parere.

**Istituzione del Giorno della memoria dei militari italiani caduti per la pace.****C. 139 e abb.-A**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e della proposta emendativa trasmessa.

Pietro FRANZOSO (PdL), *relatore*, fa presente che la proposta di legge prevede l'istituzione del «Giorno della memoria delle vittime di Nassiriya e di tutti i militari e civili italiani caduti in missioni internazionali», da commemorare annualmente il giorno 12 del mese di novembre. Al comma 2 dell'articolo 1 si prevede la possibilità di organizzare convegni, incontri e dibattiti in particolare per sensibilizzare i giovani delle scuole di ogni ordine e grado, con specifico riferimento alle scuole secondarie superiori, mentre il successivo comma 3, dispone che alla ricorrenza non si applichino gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. Il provvedimento reca, infine, all'articolo 1, comma 4, una esplicita clausola di invarianza. La Commissione bilancio nella seduta del 9 dicembre 2008 ha già esaminato il testo del provvedimento elaborato dalla Commissione affari costituzionali, esprimendo nulla osta. Successivamente a tale data, la Commissione di merito ha concluso l'esame senza introdurre ulteriori modifiche al testo. Ritiene, pertanto, che il testo all'esame dell'Assemblea non presenta profili problematici di carattere finanziario. Segnala, inoltre, che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento Amici 1.1, ai sensi del quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in occasione della celebrazione del Giorno della memoria, premia venti lavori realizzati da studenti delle scuole superiori delle diverse regioni aventi ad oggetto il tema della promozione della pace, della fratellanza e della cooperazione tra i popoli. Al riguardo, giudica opportuno che il Governo chiarisca se la proposta possa de-

terminare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, con riferimento, in particolare, alle attività di valutazione delle opere da premiare e alla natura dei premi da attribuire.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che il provvedimento non presenta profili problematici di carattere finanziario. Con riferimento all'emendamento Amici 1.1, osserva che la Commissione potrebbe esprimere un parere favorevole sulla proposta emendativa qualora essa sia corredata da una specifica clausola di invarianza degli oneri.

Pietro FRANZOSO (PdL), *relatore*, alla luce delle considerazioni del rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 139 e abb.-A, recante Istituzione del Giorno della memoria dei militari italiani caduti per la pace;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

**NULLA OSTA**

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

**PARERE FAVOREVOLE**

sull'emendamento 1.1 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione: dopo le parole: «della ricerca» inserire le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, poiché l'Assemblea potrebbe entro breve termine trasmettere ulteriori proposte emen-

dative riferite al provvedimento in esame, sospende la seduta, al fine di procedere all'esame delle ulteriori proposte emendative al termine della seduta del Comitato ristretto.

**La seduta, sospesa alle 12.05, riprende alle 13.30.**

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento della Commissione 1.10, che ha contenuto analogo al testo del provvedimento già esaminato dalla Commissione bilancio e, pertanto, non sembra presentare profili problematici di carattere finanziario.

Il vice ministro Giuseppe VEGAS conferma che la proposta emendativa non presenta profili problematici sotto il profilo finanziario.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, preso atto della conferma del rappresentante del Governo, propone di esprimere nulla osta sull'emendamento 1.10 della Commissione.

La Commissione approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 13.35.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 27 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 12.05.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2009.**

**Atto n. 121.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole con condizione).*

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del

giorno, rinviato nella seduta del 22 ottobre 2009.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore*, fa presente di aver formulato la seguente proposta di parere, che intende tenere conto degli esiti del dibattito svoltosi:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2009 (atto n. 121);

rilevata l'opportunità di un intervento legislativo che precisi i criteri da seguire nella ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, limitando i margini di discrezionalità attualmente allo stato esistenti nella scelta degli interventi da finanziare;

condivisa la scelta di garantire adeguate risorse per il finanziamento di interventi da realizzare nella regione Abruzzo a seguito del sisma dell'aprile 2009;

osservato, tuttavia, che le richieste di finanziamento relative alla regione Abruzzo sono state presentate in data antecedente al sisma dell'aprile del 2009, per finalità diverse da quelle legate alla ricostruzione conseguente al terremoto,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

il Governo provveda ad una revisione del provvedimento sulla base dei seguenti criteri:

a) garanzia di maggiore equilibrio territoriale fra le macro-aree del Paese nel

perseguimento di ciascuna delle finalità previste dall'articolo 48 della legge n. 222 del 1985;

b) garanzia di un migliore equilibrio fra le indicate finalità, con particolare riferimento alla finalità « Fame nel mondo », alla quale nello schema di decreto vengono attribuite risorse finanziarie alquanto modeste, a fronte di richieste di finanziamento di importo limitato che avrebbero potuto essere integralmente accolte, diminuendo percentualmente le risorse destinate alle altre finalità;

c) destinazione prioritaria delle risorse destinate agli interventi riferiti alla finalità « Conservazione dei beni culturali » a progetti presentati da enti territoriali;

d) riguardo alla finalità « Calamità naturali », si tenga conto che le richieste di finanziamento relative alla regione Abruzzo sono state presentate in data antecedente al sisma dell'aprile del 2009 ed appare quindi opportuna una puntuale verifica dell'attualità delle richieste stesse, con particolare riguardo allo stato dei luoghi ed al coordinamento con gli interventi previsti in seguito al verificarsi del sisma;

e) riguardo alla finalità « Assistenza ai rifugiati », non appare opportuno concentrare i finanziamenti su un unico intervento, in quanto altri progetti ammessi e non finanziati risultano meritevoli di attenzione »

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI giudica apprezzabile la proposta di parere elaborata dal relatore, la quale, a suo avviso, rappresenta un'equilibrata sintesi dei contenuti emersi dal dibattito svolto nell'ambito della Commissione bilancio.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti nella scorsa seduta con riferimento all'ammontare delle risorse da ripartire, fa presente che le risorse effettivamente disponibili relative alla predetta quota Stato sono iscritte sul capitolo n. 2780 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed ammontano a

43.969.406,00 euro. Tale importo, tiene conto della riduzione di 80 milioni di euro disposta dall'articolo 2, comma 69, della legge n. 350 del 2003, della riduzione di 5 milioni di euro, prevista dall'articolo 1-*quater*, comma 4, del decreto-legge n. 249 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291 del 2004, della riduzione di 0,6 milioni di euro disposta dall'articolo 1, comma 507, della legge n. 296 del 2006, nonché di quella di 1 milione di euro, prevista dall'articolo 60 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

Per quanto attiene allo stanziamento di adeguate risorse per garantire i finanziamenti necessari per fronteggiare i danni nel comune di Riese Pio X, in seguito agli eventi calamitosi di straordinaria intensità verificatisi nel mese di maggio e giugno 2009, nonché il sisma che ha colpito la Regione Emilia-Romagna nel dicembre 2008, fa presente che, allo stato, non è possibile procedere ad integrare in via amministrativa lo stanziamento del capitolo n. 7446 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo a « Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le spese relative alle ricorrenti emergenze riguardanti gli eventi sismici, alluvionali, i nubifragi, i vulcani, le mareggiate, la difesa del suolo, delle opere civili pubbliche e private, delle foreste ed altre calamità ivi comprese le attività connesse ». Tale integrazione potrà essere prevista solo da una apposita iniziativa legislativa per la quale occorrerà reperire, ai sensi della vigente normativa contabile, idonea copertura finanziaria, considerato, altresì, che le disponibilità attuali del Fondo di riserva per le spese impreviste non consentono di assentire alla totalità delle richieste avanzate dal Dipartimento della protezione civile per far fronte ai danni connessi con le diverse calamità naturali che hanno interessato il Paese nel corrente anno. Al riguardo, ricorda, infatti, che le richieste riferite a interventi da realizzare nelle province di Treviso e Vicenza col-

pite dagli eventi alluvionali del 6 giugno 2009, per fronteggiare i danni derivanti dagli incendi verificatesi in Sardegna nel luglio 2009 e per la dichiarazione dello stato di emergenza nelle regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna in seguito agli eventi alluvionali verificatisi nel mese di aprile, richiedono nel complesso un finanziamento di circa 380 milioni di euro.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene condivisibile la proposta di parere elaborata dal relatore, evidenziando comunque l'opportunità di richiamare nella lettera *d*) del parere non solo gli interventi per la finalità « Calamità naturali », ma anche quelli per la finalità « Conservazione dei beni culturali », che costituiscono la quota assolutamente prevalente degli interventi finanziati. Ritiene, comunque, che dovrebbe essere esplicitato che, qualora il Governo non si conformi ai criteri individuati nella proposta di parere, la valutazione sullo schema non potrà che essere negativa. Ribadisce, inoltre, l'esigenza di portare all'attenzione della presidenza del Consiglio dei ministri, anche per le vie brevi, la paradossale situazione della parrocchia di San Martino di Apecchio, che ha ottenuto un finanziamento per un intervento che essa stessa giudica di minore rilevanza rispetto a quello parimenti richiesto dalla parrocchia, ma non finanziato.

Massimo BITONCI (LNP) dichiara di non condividere le considerazioni del sottosegretario Giorgetti, in ordine alle risorse da destinare a interventi da realizzare nelle province di Treviso e Vicenza per far fronte agli eventi alluvionali del 6 giugno 2009. In particolare, ritiene che non abbia particolare significato richiamare il complesso degli interventi necessari a far fronte alle diverse calamità naturali occorse nel nostro Paese, 380 milioni di euro, ricordando che con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto i danni nei territori interessati dalle calamità verificatesi nelle province di Treviso e Vicenza sono stati quantificati in 33.752.421,66 euro. Con riferimento agli

interventi per la finalità « Calamità naturali », sottolinea inoltre che le domande presentate con riferimento ai territori della regione Abruzzo interessati dal sisma dell'aprile scorso sono state presentate in data anteriore alla calamità naturale e, pertanto, le richieste di finanziamento non potevano che assumere a riferimento uno stato di fatto completamente diverso da quello prodottosi a seguito del terremoto. Alla luce dell'esperienza maturata in questi ultimi anni, ritiene assolutamente imprescindibile procedere ad un rafforzamento dei poteri di controllo parlamentare sull'intero *iter* di individuazione degli interventi da finanziare, da realizzare, in particolare, attraverso la costituzione di un Comitato parlamentare nell'ambito della Commissione bilancio che, sin dal momento della scadenza del termine per la presentazione delle richieste di finanziamento, effettui un continuo monitoraggio dei procedimenti che si svolgono nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud) si associa alle valutazioni critiche del collega Bitonci in ordine ai criteri utilizzati per la selezione dei progetti da finanziare, evidenziando in particolare il mancato finanziamento dell'intervento richiesto dal comune di Catania con riferimento al consolidamento e alla messa in sicurezza del tratto di costa denominato Caito.

Remigio CERONI (PdL) ritiene che, con riferimento alla finalità « Calamità naturali », dovrebbe precisarsi che la priorità del finanziamento debba essere assicurata a progetti presentati da enti locali e non a enti territoriali.

Massimo BITONCI (LNP) ribadisce l'esigenza di prevedere un continuo monitoraggio delle Commissioni bilancio sulle procedure seguite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per la ripartizione delle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche devoluta alla diretta competenza dello Stato.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che l'esigenza evidenziata dal collega Bitonci potrà essere oggetto di opportuna valutazione nell'ambito della riforma legislativa prefigurata nelle premesse della bozza di parere elaborata dal relatore.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI osserva che un intervento della portata di quello tratteggiato nell'intervento dell'onorevole Bitonci non può realizzarsi se non a seguito di una precisa modifica della disciplina legislativa e regolamentare di riferimento.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore*, riformula la proposta di parere per tenere conto delle osservazioni dei colleghi Vanucci e Ceroni (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere, con il voto contrario dei gruppi Lega Nord, Italia dei Valori e della componente Movimento per le autonomie-Alleati per il Sud del gruppo misto.

**La seduta termina alle 12.25.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 27 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo Giorgetti. — Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.*

**La seduta comincia alle 12.25.**

**Legge di contabilità e finanza pubblica.**

**C. 2555 Azzollini, approvato dal Senato e C. 659 D'Antona.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 ottobre 2009.

Marco CAUSI (PD), intervenendo per illustrare il complesso delle proposte emendative presentate dal proprio gruppo, sottolinea come si soffermerà sugli aspetti di merito dei singoli emendamenti presentati, evidenziando gli aspetti del provvedimento che meritano un ulteriore. Approfondimento. In primo luogo, rileva che dovrebbe essere precisata la collocazione del provvedimento nel quadro della disciplina costituzionale vigente in materia di coordinamento della finanza pubblica, assicurando adeguate garanzie alle prerogative che la nostra Carta costituzionale riconosce agli enti territoriali. In questo contesto, richiama i contenuti del proprio emendamento 1.11, che precisa anche che le disposizioni del provvedimento in esame si applicano alle regioni a statuto speciale secondo le modalità individuate in sede di attuazione di federalismo fiscale dalla legge n. 42 del 2009. Per quanto attiene alla delega prevista dall'articolo 2, rileva la necessità che la delega prevista sia armonizzata con quella già prevista nella lettera h) del comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 42 del 2009. In questa ottica, ricorda, in particolare, l'emendamento Baretta 2.37, che intende assicurare la fissazione di criteri uniformi per la redazione dei bilanci delle amministrazioni pubbliche e degli enti territoriali e affida alla Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale il compito di concorrere alla predisposizione dei decreti legislativi previsti da entrambe le norme di delega, prevedendo che ai fini della predisposizione dei decreti di cui all'articolo 2, essa sia integrata da rappresentanti dell'ISTAT e della Corte dei conti. Ricorda, in ogni caso, che il proprio emendamento 2.38 intende comunque assicurare la presenza di due rappresentanti dell'ISTAT nella Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale. Con riferimento all'articolo 3, segnala l'emendamento Baretta 3.2, che reca una specificazione dei contenuti della disposizione già contenuta nel provvedimento. Per quanto attiene agli articoli 4 e 7 della proposta di legge, osserva che il

testo approvato dall'altro ramo del Parlamento prospetta una possibile soluzione all'esigenza, da tutti condivisa, di rafforzare il controllo parlamentare sulla finanza pubblica. Al riguardo, evidenzia che l'emendamento Baretta 4.11 delinea uno sviluppo di molti degli aspetti già contenuti nelle disposizioni approvate dall'altro ramo del Parlamento, aprendo la strada alla costituzione di un comitato paritetico costituito nell'ambito delle Commissioni bilancio delle due Camere che svolga attività istruttoria ad alto contenuto tecnico riferite, in particolare, alle metodologie utilizzate per la quantificazione degli effetti finanziari dei provvedimenti e per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica. Per quanto attiene alle tematiche attinenti al coordinamento della finanza pubblica, affrontate in particolare dagli articoli 8, 9 e 10 del provvedimento, osserva che il testo approvato dal Senato mantiene una troppa ampia separazione tra il patto di stabilità interno e il patto di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge n. 42 del 2009. Al riguardo, ricorda che tale ultima disposizione ha rappresentato una rilevante innovazione nel quadro dei rapporti finanziaria tra lo Stato e gli enti territoriali prefigurando una saldatura tra i contenuti del patto di stabilità interno e l'attuazione delle misure volte a garantire le risorse necessarie al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni parametrati a fabbisogni standardizzati. A fronte di tale innovazione, il provvedimento in esame sembra invece voler introdurre una netta distinzione tra i contenuti del patto di convergenza, che vengono affidati alla concertazione con gli enti territoriali, i contenuti del patto di stabilità interno, che attengono al complessivo equilibrio economico e finanziario della Repubblica, e gli obiettivi individuati in sede di riforma della pubblica amministrazione dalla legge n. 15 del 2009. Segnala, quindi, le proposte emendative Baretta 9.14 e 9.15, Rubinato 10. 22, Capodicasa 10. 23 e Baretta 10. 25, che intendono assicurare un più efficace coordinamento

della finanza pubblica degli enti territoriali rafforzando i raccordi tra i diversi strumenti normativi previsti e prevedendo un più significativo ancoraggio alle classificazioni rilevanti ai fini della contabilità economico-patrimoniale. Per quanto attiene ai termini di predisposizione dei diversi strumenti di programmazione e di bilancio, ritiene opportuno che nell'ambito di un sistema economico e finanziario multilivello il ciclo della programmazione debba essere avviato prima di luglio, come peraltro indicato dalla legge n. 42 del 2009, evitando una concentrazione di documenti e procedure nei mesi di settembre e ottobre. Ritiene, inoltre, opportuno che le disposizioni attinenti al coordinamento della finanza pubblica trovino collocazione in un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica da approvare prima dell'approvazione della legge di stabilità o, comunque, in tempo utile a consentire alle amministrazioni degli enti territoriali di approvare i propri documenti di bilancio entro il mese di dicembre. Per quanto attiene, invece, al bilancio dello Stato, sottolinea la rilevanza dell'emendamento Soro 10.24, il quale prevede che, ogniqualvolta gli andamenti di finanza pubblica registrino scostamenti rispetto agli obiettivi individuati nella decisione di finanza pubblica, il Governo presenti al Parlamento una specifica nota di aggiornamento e che un analogo documento debba essere presentato in occasione dell'adozione di manovre correttive nel corso dell'esercizio finanziario. In tal modo si intende ovviare ad un eccesso di decretazione d'urgenza e porre il Parlamento nelle condizioni di valutare gli scostamenti dagli obiettivi e le conseguenti misure correttive che il Governo intende adottare. Raccomanda quindi l'approvazione degli emendamenti del suo gruppo 11.12, 11.13 e 11.14 che intendono, in particolare, accentuare il carattere garantista della legge di stabilità, osservando come gli spazi di emendabilità di tale legge tendano a restringersi ed occorra pertanto assicurare modalità di copertura adeguate. Deve essere in par-

ticolare chiaro quali spese sono rimodulabili e quali non rimodulabili e il suo gruppo ha pertanto proposto che venga predisposto un apposito allegato integrativo al bilancio. Anche per quanto riguarda la struttura del bilancio, il suo gruppo ha presentato l'emendamento 22.12 che intende attribuire al bilancio un carattere maggiormente unitario e si articola in unità omogenee prevedendo, tra l'altro, che ciascun programma si articola in azioni a ciascuna delle quali corrisponda un piano dei conti integrato. Si dichiara quindi favorevole al bilancio di cassa da introdurre nel medio termine al fine di assicurare il massimo di responsabilizzazione dei centri di spesa. Per quanto riguarda i controlli e il monitoraggio, osserva come sia opportuno ridurre alcuni eccessi di stampo contabile, con particolare riferimento alla banca dati della pubblica amministrazione che deve diventare una struttura condivisa da tutti i livelli di Governo. A tal fine, ritiene che la banca dati dovrebbe essere gestita dall'ISTAT o da un'apposita agenzia federale.

Pier Paolo BARETTA (PD) osserva in via preliminare come la Commissione debba operare con estrema accortezza affinché, da un lato, la sua azione risulti coerente con il lavoro svolto al Senato e con un consenso pressoché unanime, e, dall'altro, sia possibile introdurre nel provvedimento le opportune innovazioni, senza tuttavia determinare una reazione negativa dell'altro ramo del Parlamento, così da favorire una sollecita conclusione dell'iter legislativo. In secondo luogo, è compito della Commissione evitare di creare due percorsi paralleli: uno da effettuare sulla base della legge n. 42 del 2009 e l'altro sulla base del provvedimento in esame. Non ritiene infatti possibile una rigida divisione dei compiti tra le Regioni e il Parlamento, innanzitutto poiché in tal modo verrebbe sacrificato proprio il ruolo della Camere. Rileva quindi come la manovra finanziaria tenda a concentrarsi sostanzialmente nella seconda metà dell'anno e ciò ponga

due questioni: evitare una sorta di ingorgo nella fase in cui si concentrano i provvedimenti ed individuare adeguati strumenti per consentire al Parlamento di svolgere i propri compiti istituzionali nella prima metà dell'anno. Il punto di equilibrio individuato dal suo gruppo risiede nell'obbligare il Governo, nel caso di scostamenti dagli obiettivi programmatici, alla presentazione di una nota di aggiornamento della decisione di finanza pubblica da sottoporre alla valutazione delle Camere. Per ciò che concerne invece le strutture tecniche di supporto, il suo gruppo è orientato ad introdurre significative modifiche dell'impostazione accolta dal Senato, ma non è disponibile a condividere una visione angusta e non partecipata della banca dati. Per quanto riguarda, inoltre, il coordinamento dell'azione di controllo sulla finanza pubblica svolta dai due rami del Parlamento, ritiene che occorra salvaguardare il ruolo delle Commissioni bilancio.

Massimo VANNUCCI (PD), chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento Nannicini 2.32, sottolineando come la proposta emendativa affronti il tema assai rilevante della ricognizione dei debiti pregressi delle pubbliche amministrazioni, che, a suo giudizio, non è compiutamente affrontata nell'ambito del provvedimento in esame. Sottolinea, in particolare, la disposizione contenuta nel comma 7-*quarter* dell'emendamento, ai sensi del quale il quadro di riferimento normativo per il patto di stabilità interno si è annualmente adeguato all'estinzione dei debiti esistenti. Invita, pertanto, il relatore e il rappresentante del Governo a valutare l'opportunità di formulare un parere favorevole sull'emendamento in esame.

Renato CAMBURSANO (IdV) osserva che la riforma della legge di contabilità dello Stato, pur contenendo importanti innovazioni che hanno riscosso l'apprezzamento del suo gruppo, in quanto tese a garantire la trasparenza e la controllabilità della spesa e a verificarne l'efficacia, presenta, al contempo, numerosi

limiti che hanno indotto il suo gruppo ad astenersi al momento del voto nell'altro ramo del Parlamento. Osserva, peraltro, che, qualora tali limiti siano superati nel corso dell'esame alla Camera, porterebbe giungersi a un voto auspicabilmente unitario da parte delle diverse forze politiche. Quanto agli aspetti positivi della riforma, ricorda, in primo luogo, la costituzione di un'apposita Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, l'individuazione di criteri di nomina del presidente dell'ISTAT, nonché la maggiore accessibilità del Parlamento alle banche dati rilevanti per il monitoraggio della finanza pubblica, nonché ad ogni altra fonte informativa ritenuta utile. Segnala, inoltre, la disponibilità tempestiva di tutti i provvedimenti relativi al bilancio e alle risorse finanziarie, il potenziamento e il miglior coordinamento delle strutture parlamentari di supporto, la definizione delle metodologie per la quantificazione delle innovazioni legislative e dei loro effetti finanziari, per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica e per la predisposizione delle previsioni a politiche invariate, sottoposte agli indirizzi della citata Commissione parlamentare. Ritiene, altresì, che tra i meriti della proposta debba annoverarsi la copertura finanziaria delle leggi di delegazione legislativa, la previsione della relazione tecnica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati dai disegni di legge, l'organica disciplina della riforma della struttura del bilancio per missioni e programmi, correlati ad obiettivi quantificati e misurabili, nonché l'introduzione di norme per l'analisi e la valutazione della spesa e alla previsione di un rapporto triennale sull'evoluzione della spesa.

Con riferimento ai limiti del provvedimento, sottolinea, in primo luogo, come una riforma della legge di contabilità dello Stato, dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 e, soprattutto, della legge n. 42 del 2009, di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale, dovrebbe porsi l'obiettivo di delineare un

riordino complessivo nella prospettiva della realizzazione di una contabilità della Repubblica, così come delineata dall'articolo 117 della Carta costituzionale. Detta disposizione costituzionale, infatti, mentre assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, attribuisce alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni l'armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. In particolare, osserva che la legge n. 42 del 2009, all'articolo 2, comma 2, lettera h), prevede che all'individuazione dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici « si proceda mediante decreti legislativi delegati », in modo da assicurare la redazione dei bilanci di comuni, province, città metropolitane e regioni in base a criteri predefiniti e uniformi, concordati in sede di Conferenza unificata, coerenti con quelli che disciplinano la redazione del bilancio dello Stato » e prevede, quindi, una forte concertazione fra Stato e istituzioni territoriali nella definizione dei criteri di redazione dei bilanci. Anche gli schemi di decreti legislativi dovranno essere oggetto di « intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 e, in mancanza di intesa, ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 42 del 2009, « il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere, ove sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta », e se il Governo non intendesse conformarsi ai pareri espressi dal Parlamento « trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa ». Osserva, inoltre, che la legge n. 42 del 2009 prevede, altresì, che per l'istruttoria degli schemi di decreti delegati la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale disporrà di un raccordo con il sistema

delle autonomie attraverso il Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata » e utilizzerà come strumento tecnico la « Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale. Sottolinea, quindi, come il disegno di legge all'esame della Camera dei deputati, all'articolo 2, preveda che l'iter governativo di elaborazione dei decreti sia esaminato da un Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche composto in forte prevalenza da rappresentanti delle Amministrazioni centrali, con una radicale centralizzazione del monitoraggio dei conti pubblici.

Rileva, in proposito, che il successo della riforma del federalismo fiscale dipenderà molto dall'operazione di standardizzazione dei costi, dei fabbisogni e dei prelievi, essenziale per la determinazione delle risorse da assicurare a regioni ed enti locali mediante risorse proprie, partecipazioni e quote del fondo di perequazione per i territori con minore capacità fiscale. Al riguardo, sottolinea che l'articolo 5 la legge n. 42 del 2009 prevede il pieno coinvolgimento di tutti i livelli di Governo attraverso un ventaglio di strumenti politici, tecnici e procedurali attraverso la composizione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, quale organo politico che concorre agli obiettivi di equilibrio di finanza, alla definizione delle procedure per accertare eventuali scostamenti e alla attivazione degli eventuali interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi ed in particolare per ciò che concerne la procedura del Patto di convergenza di cui all'articolo 18: Il disegno di legge, in esame, si limita all'istituzione di una Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici », il cui unico ruolo è limitato agli indirizzi metodologici e alla verifica *ex post*. In conseguenza di tale scelta, si potrebbe perdere la ricchezza degli andamenti della finanza pubblica regionale e locale, in una prospettiva di sostanziale centralizzazione delle proce-

dure, che entra in collisione con l'autonomia di entrata e di spesa prevista dall'articolo 119 della Costituzione. Osserva, ancora, come il disegno di legge attui una concentrazione degli strumenti di governo centrale e dei tempi di loro presentazione e discussione in Parlamento, che avviene tra il 20 settembre e il 15 novembre, che rischia di provocare tentativi di riappropriazione di spazi decisionali non conformi alle esigenze di programmazione e coordinamento della finanza pubblica. Si prevede che nella legge di stabilità, che sostituirà la legge finanziaria, potranno essere inserite norme eterogenee in quanto essa può includere anche norme di « carattere ordinamentale ovvero organizzatorio », trasformandosi in finanziarie omnibus.

Lamenta, inoltre, che il disegno di legge non tiene conto che una parte consistente delle competenze in materia di spesa sono ormai trasferite alle regioni e, per la concreta gestione amministrativa, ai comuni, alle città metropolitane e alle province e che questi livelli di governo sono tenuti ad esercitare tali funzioni con « autonomia di entrata e di spesa ». Sottolinea, poi, che tre sono le finalità della legge in esame. La prima mira alla realizzazione di un coordinamento forte fra livelli di governo, nella prospettiva del decentramento costituzionale e di integrazione nella *governance* europea e impone che vengano identificati in modo preciso gli enti a cui le norme si applicano e che tutte le classificazioni di tipo funzionali attualmente adottate dalle singole amministrazioni, Stato compreso, siano adeguate alla classificazione COFOG e al Sistema europeo dei conti (SEC). In particolare, sottolinea come tale coordinamento dovrà coinvolgere i seguenti aspetti: la modalità attraverso cui pervenire all'armonizzazione dei bilanci; la definizione delle banche dati, e dei luoghi in cui esse si formano; la predisposizione dei bilanci consolidati fra amministrazioni pubbliche e aziende controllate; il processo di formazione e condivisione degli obiettivi di finanza pubblica e quello delle regole del patto di stabilità interno; il funzionamento armonico e la

coerente definizione delle competenze dei diversi organismi e comitati istituiti dal disegno di legge in esame e dalla legge n. 42 del 2009.

La seconda finalità del provvedimento è, a suo avviso, quella di attuare la riforma degli strumenti di programmazione, che nel nuovo quadro sono la Decisione di finanza pubblica, che prende il posto dell'attuale Documento di programmazione economico-finanziaria, il disegno di legge di stabilità e la legge di bilancio.

La Decisione di finanza pubblica dovrà essere approvata entro il 20 settembre e dovrà contenere gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica, per la cui stima si utilizzano le previsioni macroeconomiche, tendenziali e programmatiche per ciascun anno di riferimento. Al riguardo, ricorda tuttavia che l'ISTAT, nel corso della sua audizione, ha precisato che i dati forniti il 1° marzo in vista della pubblicazione della Relazione generale sulla situazione economica del Paese non sono più attuali al 15 settembre.

Per quanto attiene agli obiettivi di finanza pubblica, essi ai sensi dell'articolo 10 dovranno essere articolati per sottosettore (amministrazione centrale, locale ed enti di previdenza), con riferimento sia ai saldi di conto che al debito. In proposito, ritiene che sia opportuno presentare le previsioni, in termini programmatici, delle entrate e delle spese, al lordo e al netto degli interessi e delle eventuali misure *una tantum*. In questo quadro, poi, gli obiettivi dei bilanci annuali e pluriennali delle regioni e degli enti locali, devono essere stabiliti in coerenza con gli obiettivi programmatici annunciati nella Decisione di finanza pubblica. Tutto ciò dovrà avvenire secondo le procedure previste dalla legge n. 42 del 2009 e il Governo dovrà definire le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di ciascun livello di governo, su cui la Conferenza unificata dovrà esprimere il proprio parere entro il 10 settembre dell'anno di riferimento. In proposito, sottolinea la necessità che il processo di coinvolgimento sia effettivo e la program-

mazione delle politiche trasparente ed efficace, attraverso la traduzione in schemi di rappresentazione quantitativa più appropriati, in questo contesto, i quadri tendenziali e programmatici della spesa per funzioni, oltre che per voce economica, dovranno essere esposti in modo da rappresentare sinteticamente il quadro tendenziale delle politiche pubbliche e il connesso quadro programmatico, prevedendo anche una articolazione per sottosectori. In proposito, rileva altresì che secondo l'ISTAT, solo raggiungendo elevati *standard* di uniformità nelle classificazioni adottate dalle amministrazioni sarà possibile pervenire ad una costruzione di affidabili quadri normativi, cosa che consentirebbe di esplicitare i macro-obiettivi della pubblica amministrazione e l'impatto atteso della sua azione effettiva di lungo periodo e di quella potenziale. A tal fine sottolinea come sia indispensabile introdurre la classificazione COFOG nella codificazione SIOPE.

Con riferimento alla legge di stabilità e alla legge di bilancio, osserva come le stesse dovranno contenere le misure qualitative e quantitative necessarie a realizzare obiettivi programmatici. Quindi il disegno di legge di stabilità non potrà contenere norme di delega o di carattere ordinamentale o organizzatorio, ma indicare il ricorso massimo al mercato finanziario, il saldo netto da finanziare e le variazioni delle aliquote fiscali, degli scaglioni, delle detrazioni e deduzioni e le altre norme di impatto finanziario; indicare le norme di coordinamento, da applicare per ciascun anno per assicurare il concorso dei vari livelli di governo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, sulla base di quanto indicato preventivamente dal Parlamento. Con riferimento alle norme della legge di stabilità riguardanti la spesa, l'articolo 11, comma 4 prevede che le stesse siano articolate per missione e indichino il programma di riferimento, circostanza che impone che i programmi siano raccordabili con le funzioni e che la nota tecnico-illustrativa prevista dall'articolo 8,

comma 2, lettera c), e dall'articolo 11, comma 7, sia articolata per funzioni. Sottolinea come l'azione di monitoraggio del conseguimento degli obiettivi costituisca una funzione importante per avere contezza della distanza fra questi e i risultati ottenuti e, di conseguenza, per provvedere tempestivamente ad approvare i necessari interventi. Osserva, in proposito, che il disegno di legge in esame prevede, all'articolo 14, l'istituzione di una banca dati unitaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentata dalle amministrazioni pubbliche, con l'obiettivo di semplificare le procedure e ridurre drasticamente gli oneri per le Amministrazioni.

Rileva, inoltre, che la scadenza del 15 ottobre, prevista dall'articolo 15, comma 2, per la presentazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, oltre a quella del 31 maggio e del 30 novembre, di una relazione sul conto consolidato di cassa, aggiornato nella sua stima annuale delle amministrazioni pubbliche e delle relative forme di copertura, è troppo ritardata rispetto alla previsione attuale del 31 agosto e che, in ordine ai dati in essa contenuti, non viene prevista una comparazione retrospettiva.

La terza finalità del provvedimento è quella di realizzare il completamento della riforma del bilancio dello Stato per missioni e programmi.

In particolare sottolinea che l'articolo 22 del disegno di legge in esame prevede che la struttura del bilancio sia centrata, dal lato della spesa, sui programmi, che costituiscono le unità di voto e rappresentano aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni e che, per raccordare meglio questa struttura con l'intera amministrazione pubblica, è necessario prevedere un'integrazione delle disposizioni ricordate con il collegamento con la COFOG. Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 26, in materia di classificazione delle entrate e delle spese, osserva che le stesse necessitano integrazioni al fine di rendere più concreta ed incisiva la classificazione COFOG, e di assicurare che ciascun capi-

tolo deve essere codificato per classe COFOG e di categoria economica di terzo livello, evitando l'applicazione di criteri di prevalenza.

In merito all'articolo 40, osserva che lo stesso, al fine di rendere efficace il processo di programmazione, efficiente l'allocazione delle risorse ed effettivo il controllo obiettivi-risultati, istituzionalizza una prassi già avviata, la cosiddetta *spending review*. Al fine di rendere tale prassi più effettiva ed efficace, devono, a suo avviso, essere assicurati tutti i presupposti per l'interscambio dei dati al fine di conseguire ogni possibile sinergia fra le attività di analisi e di acquisizione delle accurate informazioni. Osserva, poi, che la delega al Governo, prevista dal Capo V del Titolo VI, dovrà rendere effettivo il metodo della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi e che non è condivisibile la redazione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili in termini di sola cassa, in quanto il rischio è che il controllo dei flussi di cassa sia l'unico imperativo del dirigente titolare di un programma di spesa, mentre effetti nefandi potrebbero emergere solo negli esercizi futuri. Sottolinea, quindi, la necessità di affiancare la contabilità redatta in termini di cassa con quella redatta in termini di competenza. Osserva poi come appare del tutto insufficiente la previsione, contenuta nell'articolo 43, relativa all'introduzione del sistema di contabilità economico-patrimoniale accanto a quella finanziaria, ma solo in via sperimentale e per finalità conoscitiva.

Conclude rilevando come sia opportuno mantenere in luglio la discussione della Decisione di Finanza Pubblica, prevedendo una sessione estiva di bilancio per un esame serio del rendiconto dell'esercizio precedente. Ritiene, inoltre, necessario che la classificazione di bilancio per missioni e per programmi si intrecci con la classificazione per funzioni obiettivo per facilitare il raccordo con la contabilità economica nazionale.

Per quanto attiene alle regole contabili, rileva come siano maturi i tempi per il passaggio alla competenza economica basata sull'integrale adozione del Sistema europeo dei conti (SEC 95). Rileva, in proposito, che, come evidenziato dal professor Carabba nella sua audizione, la gestione per competenza giuridica è, nella prassi reale, attraversata da contraddizioni distorsive, la cui manifestazione più evidente è rappresentata da residui di stanziamento, sicchè la funzione del «conto impegni» non risponde alla esigenza essenziale di fornire un quadro sistematico e aggiornato delle obbligazioni delle amministrazioni e dell'impatto economico di medio periodo delle scelte di bilancio. Osserva, infine, come non sia condivisibile l'imposizione di schemi autoritativi, relativi alle tecniche di *accountability* e alla raccolta delle informazioni, dettati dal centro con riferimento alla struttura decisionale e programmatica dei bilanci delle autonomie, seguendo una strada peraltro preclusa dal disegno costituzionale. Non ritiene, infatti, assolutamente condivisibile la scarsa attenzione dimostrata, anche rispetto alla legge n. 42 del 2009, che l'Italia dei valori ha votato, per il ruolo degli enti decentrati nel procedimento di formazione della Decisione di finanza pubblica. Ricorda, in proposito, come allo stato è previsto esclusivamente un parere della Conferenza unificata su un documento semplificato contenente linee guida per la ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica.

Antonio LEONE (Pdl) *relatore*, ringrazia i colleghi per le indicazioni fornite nei loro interventi, sottolineando come risulti evidente che tutte le forze politiche intendono concorrere al miglioramento del testo del provvedimento trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Al riguardo, segnala come il relatore e il rappresentante del Governo abbiano prestato particolare attenzione alle indicazioni emerse nel corso del dibattito fin qui svolto, recependo nelle proprie proposte emendative molti degli stimoli

emersi nel corso dell'esame preliminare. Con particolare riferimento alle sollecitazioni dei colleghi Causi, Baretta e Cambursano, osserva che il mancato accoglimento di talune delle proposte avanzate non è da attribuirsi ad una valutazione pregiudiziale di carattere politico, ma è dovuto essenzialmente a valutazioni che attengono al merito delle proposte avanzate. In particolare, con riferimento alla materia del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, evidenzia come sia fermamente convinto che il ruolo del Parlamento debba essere fortemente valorizzato, in quanto il rafforzamento delle Assemblee legislative costituisce un adeguato bilanciamento del maggiore ruolo riconosciuto agli Esecutivi. Tuttavia, con riferimento agli articoli 4 e 7 del provvedimento, ritiene sia opportuna una approfondita riflessione sulla portata delle disposizioni, anche al fine di rispettare l'autonomia costituzionale delle Camere, tenuto altresì conto della circostanza che molte attività da realizzare in ambito parlamentare possono essere rimesse alla disciplina regolamentare.

Anche per quanto attiene alla disciplina della banca dati di cui all'articolo 14, ritiene sia opportuna una valutazione della praticabilità sotto il profilo tecnico delle soluzioni prospettate.

Per quanto attiene ai rapporti tra il progetto in esame e la legge n. 42 del 2009, sottolinea come sia stato svolto un grande lavoro per assicurare un maggiore coordinamento tra le disposizioni dei due provvedimenti, come testimoniano i numerosi emendamenti presentati dal relatore e dal Governo in materia, assicurando in particolare un percorso unitario per l'armonizzazione finanziaria delle amministrazioni statali e degli enti territoriali.

Il vice ministro Giuseppe VEGAS, nel ringraziare il relatore e i componenti della Commissione per il lavoro fin qui svolto, osserva che, nel garantire le prerogative costituzionalmente riconosciute agli enti territoriali, che trovano puntuale corrispondenza nelle disposizioni attua-

tive del federalismo fiscale contenute nella legge n. 42 del 2009, occorre comunque assicurare la possibilità di una sorta di consolidamento dei bilanci dei diversi enti che consenta una reale confrontabilità dei dati e, conseguentemente, la valutazione dei comportamenti degli amministratori pubblici sulla base dell'esame dei costi e dei benefici delle loro attività. Ritiene, in ogni caso, imprescindibile la previsione di strumenti che consentano di valutare la responsabilità dei soggetti effettivamente chiamati a gestire risorse pubbliche, evitando il rischio di commistioni tra Esecutivo e Assemblee legislative, che sono alla base dell'esplosione della spesa pubblica della quale il nostro Paese paga ancora le conseguenze. Ritiene, infine, che debbano essere oggetto di attenta valutazione talune proposte di modifica, che, per quanto sulla carta efficaci e teoricamente convincenti, rischierebbero, qualora accolte, di incontrare rilevanti problemi in sede applicativa, come dimostra evidentemente la storia delle modifiche introdotte nel tempo alla legge di contabilità.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.20.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 27 ottobre 2009.*

**Disposizioni in favore dei territori di montagna.**

**C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani e C. 2115 Barbieri.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.20 alle 13.30.

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 27 ottobre 2009. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giuseppe Cossiga.*

**La seduta comincia alle 16.30**

**Istituzione del Giorno della memoria dei militari italiani caduti per la pace.**

**Emendamenti C. 139 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione — Parere su emendamenti).*

La Commissione esamina la proposta emendativa trasmessa.

Pietro FRANZOSO (PdL), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il subemendamento 0.1.10.2 Bosi all'emendamento 1.10 della Commissione. Ricorda che l'emendamento 1.10 dispone la sostituzione dell'articolo del testo unificato del provvedimento come elaborato dalla Commissione di merito e prevede, in particolare, al comma 2, la facoltà per le pubbliche amministrazioni di organizzare cerimonie commemorative e celebrative in occasione della Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali di pace e favorire la promozione e l'organizzazione di studi e convegni sull'argomento. Ricorda inoltre che, sull'emendamento 1.10, la Commissione bilancio aveva già espresso parere favorevole nell'odierna seduta antimeridiana. Rileva dunque che il subemendamento in esame interviene sulle disposizioni di cui al comma 2 trasformando da facoltà in obbligo, per le pubbliche amministrazioni, l'organizzazione e la promozione delle cerimonie e degli studi sopra indicati. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la previsione dell'obbligo per le amministrazioni pubbliche sia compatibile con la clausola di invarianza di cui al comma 3 del medesimo emendamento 1.10.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA rileva che la formulazione del comma 2 in termini di obbligo, anziché di facoltà, appare incompatibile con la clausola di invarianza degli oneri prevista dal comma 4 del provvedimento.

Pietro FRANZOSO (Pdl), *relatore*, propone di esprimere parere contrario sul subemendamento 0.1.10.2, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

La Commissione approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 16.45.**

*ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 236 di giovedì 22 ottobre 2009, a pagina 73, seconda colonna, dodicesima riga, le parole: « Boccia, Baretta » sono sostituite dalle seguenti: « Baretta, Boccia ».

ALLEGATO

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2009 (Atto n. 121).**

**PARERE APPROVATO**

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2009 (atto n. 121);

rilevata l'opportunità di un intervento legislativo che precisi i criteri da seguire nella ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, limitando i margini di discrezionalità attualmente allo stato esistenti nella scelta degli interventi da finanziare;

condivisa la scelta di garantire adeguate risorse per il finanziamento di interventi da realizzare nella regione Abruzzo a seguito del sisma dell'aprile 2009;

osservato, tuttavia, che le richieste di finanziamento relative alla regione Abruzzo sono state presentate in data antecedente al sisma dell'aprile del 2009, per finalità diverse da quelle legate alla ricostruzione conseguente al terremoto,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con la seguente condizione:

il Governo provveda ad una revisione del provvedimento sulla base dei seguenti criteri:

*a)* garanzia di maggiore equilibrio territoriale fra le macro-aree del Paese nel

perseguimento di ciascuna delle finalità previste dall'articolo 48 della legge n. 222 del 1985;

*b)* garanzia di un migliore equilibrio fra le indicate finalità, con particolare riferimento alla finalità « Fame nel mondo », alla quale nello schema di decreto vengono attribuite risorse finanziarie alquanto modeste, a fronte di richieste di finanziamento di importo limitato che avrebbero potuto essere integralmente accolte, diminuendo percentualmente le risorse destinate alle altre finalità;

*c)* destinazione prioritaria delle risorse destinate agli interventi riferiti alla finalità « Conservazione dei beni culturali » a progetti presentati da enti locali;

*d)* riguardo alle finalità « Calamità naturali » e « Conservazione dei beni culturali », si tenga conto che le richieste di finanziamento relative alla regione Abruzzo sono state presentate in data antecedente al sisma dell'aprile del 2009 ed appare quindi opportuna una puntuale verifica dell'attualità delle richieste stesse, con particolare riguardo allo stato dei luoghi ed al coordinamento con gli interventi previsti in seguito al verificarsi del sisma;

*e)* riguardo alla finalità « Assistenza ai rifugiati », non appare opportuno concentrare i finanziamenti su un unico intervento, in quanto altri progetti ammessi e non finanziati risultano meritevoli di attenzione ».

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul credito al consumo.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale distributori prodotti creditizi (ASSOCRED) e dell'ASSOMEA (*Svolgimento e conclusione*) ..... 54

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale aziende concessionarie servizi entrate Enti locali (ANACAP), sulle problematiche relative alla riscossione delle entrate degli Enti locali ..... 55

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione ..... 55

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni. C. 2723 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 55

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 60

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 27 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE, indi del vicepresidente Cosimo VENTUCCI.*

#### La seduta comincia alle 11.05.

#### Indagine conoscitiva sul credito al consumo.

**Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale distributori prodotti creditizi (ASSOCRED) e dell'ASSOMEA.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta, è assicurata, oltre che mediante l'impianto

audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso l'attivazione della trasmissione televisiva tramite il canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Giancarlo CUPANE, *Presidente dell'ASSOCRED*, e Eustacchio ALLEGRETTI, *Presidente dell'ASSOMEA*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Cosimo VENTUCCI (Pdl), Silvana Andreina COMAROLI (LNP), Gianfranco CONTE, *presidente*, e Francesco BARBATO (IdV), ai quali rispondono Giancarlo CUPANE, *Presidente dell'ASSOCRED*, e Eustacchio ALLEGRETTI, *Presidente dell'ASSOMEA*.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, ringrazia i soggetti intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 12.45.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 ottobre 2009.

**Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale aziende concessionarie servizi entrate Enti locali (ANACAP), sulle problematiche relative alla riscossione delle entrate degli Enti locali.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 13.45.

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 ottobre 2009. — *Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Variazione nella composizione della Commissione.**

Gianfranco CONTE, *presidente*, comunica che il deputato Alberto Losacco ha cessato di far parte della Commissione, ed è entrato a farne parte il deputato Salvatore Piccolo.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni.**

**C. 2723 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 2723, approvato dal Senato, di ratifica dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004.

Segnala innanzitutto come l'Accordo si inserisca, rafforzandolo, nel quadro delle precedenti intese tra le due parti nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale, dell'assistenza amministrativa e della cooperazione più in generale. Si tratta di un'intesa che appartiene alla categoria dei cosiddetti « accordi misti », cioè conclusi congiuntamente da Comunità europea e da Stati membri – ai quali sono poi sottoposti per la procedura di ratifica – nei settori di competenze concorrenti. Allo stato, perché l'accordo possa entrare in vigore mancano ancora le ratifiche di Grecia, Irlanda e Paesi Bassi, oltre a quella dell'Italia. La Svizzera ha fatto pervenire la propria notifica il 23 ottobre 2008.

L'Accordo è stato concluso nell'ambito di un'unica tornata negoziale che nel 2004 ha portato alla firma di nove accordi tra la Svizzera e l'UE (Accordi bilaterali II), diretti a consolidare la cooperazione tra le due parti non solo in settori economici, ma anche in campi quali la sicurezza, l'asilo, l'ambiente e la cultura; tra tali accordi si ricordano, tra gli altri, quello di associazione all'*acquis* di Schengen e gli accordi per la partecipazione della Svizzera ai sistemi « Dublin » e « Eurodac ».

Passando al contenuto dell'Accordo, esso si compone di 48 articoli (suddivisi in quattro Titoli), un atto finale, un processo verbale che fornisce la definizione dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo, e due dichiarazioni.

Nel Titolo I (costituito dagli articoli da 1 a 6) è innanzitutto definito, all'articolo 1, l'oggetto dell'Accordo, che concerne l'ampliamento della assistenza amministrativa e giudiziaria in materia penale fra le Parti contraenti.

L'articolo 2 specifica il campo di applicazione dell'Accordo, che riguarda tutte le attività di prevenzione, investigazione e repressione di attività illecite che ledano gli interessi finanziari delle Parti.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione, segnala come l'Accordo si applichi, ai sensi del paragrafo 1, agli scambi di merci in violazione della legislazione doganale, agli scambi in violazione della disciplina in materia di IVA, di imposte speciali di consumo e di accise, nonché alla percezione o detenzione di fondi provenienti dai bilanci delle Parti contraenti, quali sovvenzioni o rimborsi provenienti dalla pubblica amministrazione.

La cooperazione prevista dall'Accordo riguarda anche il sequestro e il recupero di quanto illecitamente percepito dalle attività appena descritte, nonché, in base al paragrafo 3, il suo riciclaggio.

Ai sensi del paragrafo 3, tuttavia, il reato di riciclaggio è considerato dall'Accordo solo se l'attività alla sua origine è grave al punto di prevedere sanzioni di una certa importanza (pena privativa della libertà o misure di limitazione della stessa superiori a 6 mesi). Al proposito, con una Dichiarazione comune allegata all'Accordo viene specificato che la cooperazione in materia di riciclaggio comprende tra i reati preliminari quelli di frode fiscale o di contrabbando professionale secondo quanto stabilito dalla normativa elvetica.

Il paragrafo 4 esclude invece in maniera esplicita le imposte dirette dall'ambito di applicazione dell'Accordo.

In base al paragrafo 2 dell'articolo 2 la cooperazione, sia nel campo dell'assistenza amministrativa sia in quello dell'assistenza giudiziaria, non potrà essere rifiutata in ragione della differente qualificazione giuridica dei fatti nelle legislazioni delle due Parti, ovvero per il solo motivo che la

violazione venga considerata come infrazione fiscale dalla parte richiedente dell'assistenza.

L'articolo 3 prevede il rifiuto dell'assistenza in casi di importanza minore, nei casi cioè in cui l'importo dei diritti non riscossi o riscossi solo parzialmente non superi i 25.000 euro, ovvero in cui il valore presunto delle merci importate o esportate senza autorizzazione non sia superiore a 100.000 euro.

L'articolo 4 consente invece il rifiuto di cooperazione in casi di minaccia all'ordine pubblico.

L'articolo 5 specifica che le informazioni e gli elementi di prova comunicati o ottenuti in base alla cooperazione sono coperti da segreto d'ufficio e sono tutelati nella stessa misura nella quale lo sarebbero in base alla normativa della parte richiedente. Inoltre si prevede che le informazioni trasmesse ad una Parte possano essere trasmesse anche ad altre Parti dell'Accordo, fermi restando i limiti di utilizzo opposti dalla Parte che ha effettuato la prima trasmissione, mentre l'ulteriore trasmissione a Stati terzi delle informazioni ottenute in applicazione dell'Accordo è subordinata all'autorizzazione della Parte che ne è all'origine.

L'articolo 6 consente alla Parte che richiede l'assistenza di mantenere riservato la domanda di assistenza ed il suo contenuto, nella misura in cui ciò sia compatibile con l'esecuzione della domanda stessa.

Il Titolo II (che comprende egli articoli da 7 a 24) riguarda la cooperazione amministrativa.

In primo luogo l'articolo 7 specifica che le disposizioni contenute nel predetto Titolo II lasciano impregiudicate le disposizioni più vantaggiose contenute in altri accordi di cooperazione vertenti sulla assistenza amministrativa, così come quelle applicabili all'assistenza giudiziaria in materia penale, tra le quali è in particolare richiamato il Protocollo supplementare relativo all'assistenza amministrativa in materia doganale del 1997.

In base all'articolo 8, le Parti contraenti si impegnano ad assicurare, attraverso

tutte le rispettive autorità amministrative competenti, comprese quelle che esercitano poteri di azione penale, un'assistenza reciproca per combattere i reati oggetto dell'Accordo, innanzitutto attraverso la prevenzione, nonché attraverso indagini in materia.

Ai sensi dell'articolo 9 le autorità competenti applicano le disposizioni del Titolo II dell'Accordo nell'ambito delle competenze loro attribuite dal diritto interno, e procedono come se agissero per proprio conto o su richiesta di una autorità della propria Parte contraente.

In base all'articolo 10 il rifiuto della cooperazione può avvenire solo se la Parte richiama ritenga la domanda palesemente sproporzionata, in quanto comporti oneri amministrativi eccessivi per l'autorità della Parte richiama ovvero qualora l'autorità della Parte richiama non abbia esaurito le fonti di informazione consuete che avrebbe potuto utilizzare.

L'articolo 11 specifica che le domande di assistenza amministrativa sono trattate dai Servizi centrali competenti, designati da ciascuno delle Parti contraenti, i quali si serviranno delle autorità amministrative competenti per l'esecuzione della richiesta.

In base all'articolo 12 le informazioni richieste saranno fornite dall'autorità della Parte richiama su domanda dell'autorità della Parte richiama. Le informazioni conterranno tutte le notizie a disposizione della Parte richiama, in modo tale da consentire a quest'ultima di mettere in atto le operazioni volte alla prevenzione, individuazione e repressione delle attività illegali previste dall'Accordo, nonché quelle necessarie al recupero di crediti.

In tale contesto il paragrafo 3 prevede che, previo accordo tra le autorità delle Parti interessate, agenti della Parte richiama possano accedere ai documenti ed alle informazioni, in possesso della Parte richiama, relative a specifiche attività illecite comprese nell'ambito di applicazione dell'Accordo.

L'articolo 13 contempla la possibilità di richiedere la sorveglianza su scambi di merci posti in essere in violazione dell'Accordo, nonché sulle persone sospettate di

avere compiuto o di essere in procinto di partecipare alla commissione di tali scambi.

L'articolo 14 prevede che una Parte possa richiedere all'altra di notificare gli strumenti o le decisioni emanati dall'autorità competente della Parte richiama relativi al campo di applicazione dell'Accordo, ovvero inviare direttamente a mezzo posta atti di notifica e richieste di informazioni ad operatori residenti sul territorio dell'altra Parte.

Ai sensi dell'articolo 15 una Parte può richiedere all'altra di avviare indagini su operazioni o comportamenti illeciti ai sensi dell'Accordo. La Parte richiama si avvale di tutti i mezzi di indagine a sua disposizione e comunica i risultati dell'indagine alla Parte richiama. In base all'articolo 16 a tali indagini possono partecipare agenti incaricati dall'autorità della Parte richiama, previo accordo tra le due Parti, fermo restando che le indagini sono svolte dagli agenti della Parte richiama.

L'articolo 17 stabilisce il dovere degli operatori economici di fornire collaborazione alla domanda di assistenza amministrativa, dando accesso ai loro locali, ai loro mezzi di trasporto ed alla loro documentazione.

L'articolo 18 stabilisce la forma ed il contenuto delle domande di assistenza amministrativa, che devono essere formulate in forma scritta, salvo i casi di urgenza, e devono tra l'altro contenere ragguagli sulle persone oggetto delle indagini ed un'esposizione dei fatti pertinenti.

Ai sensi dell'articolo 19 le informazioni raccolte possono essere utilizzate solo per le finalità dell'Accordo, salvo diverso accordo scritto con l'autorità che le ha fornite. Ciò non impedisce che le informazioni siano utilizzate nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi avviati per la mancata osservanza della legislazione cui si riferisce la domanda di assistenza.

L'articolo 20 prevede altresì la possibilità di un'assistenza spontanea, ossia senza la richiesta di un'altra Parte contraente.

Forme particolari di cooperazione sono contemplate negli articoli da 21 a 23. In particolare l'articolo 21 regola le operazioni congiunte transfrontaliere, che possono aver luogo quando, sulla base di accordi tra le Parti, in occasione di importazioni, esportazioni e transito di merci, l'entità di tali transazioni ed i rischi a livello tributario possano comportare perdite finanziarie gravose per le Parti stesse.

Ai sensi dell'articolo 22 le autorità di più Parti contraenti possono inoltre istituire squadre investigative speciali comuni per le indagini difficoltose, che comportano la mobilitazione di mezzi ingenti.

L'articolo 23 prevede, sempre nell'ambito della assistenza amministrativa, il distacco, per periodi di tempo determinati, di funzionari di collegamento presso i servizi competenti di un'altra Parte contraente, con funzioni di consulenza ed assistenza, al fine di agevolare lo scambio di informazioni e fornire assistenza alle indagini, ovvero altri compiti convenuti tra le Parti.

L'articolo 24 disciplina il recupero dei crediti che, su domanda della Parte richiedente, viene condotto dalla Parte richiedente come se si trattasse di crediti propri. In tale ipotesi la domanda di recupero del credito deve essere accompagnata dall'originale o da copia certificata del titolo esecutivo, e la Parte richiedente, che può adottare provvedimenti cautelari, è tenuta a trasferire alla Parte richiedente l'importo del credito recuperato.

Il Titolo III (costituito dagli articoli da 25 a 38) riguarda l'assistenza giudiziaria.

Come chiarito dall'articolo 25, l'Accordo intende completare e rendere più agevole l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giuridica in materia penale del 20 aprile 1959, e la Convenzione europea sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato dell'8 novembre 1990, ferme restando le disposizioni più favorevoli degli accordi in materia in vigore tra le Parti.

L'articolo 26 definisce il campo dell'assistenza giudiziaria, la quale si estende: ai

procedimenti relativi alle infrazioni perseguite dalle autorità amministrative la cui decisione possa dare luogo ad un ricorso davanti alla giurisdizione penale; alle azioni civili collegate ad azioni penali; ai reati che chiamano in causa una persona giuridica della parte richiedente; ai procedimenti volti al sequestro e alla confisca dei proventi di tali infrazioni.

Gli articoli 27 e 28 disciplinano le modalità di trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria tra le autorità competenti delle Parti, nonché le modalità di trasmissione, anche a mezzo posta, degli atti e documenti relativi alla domanda di assistenza.

L'articolo 29 consente all'autorità competente della Parte richiedente di ordinare, nel rispetto del diritto interno delle parti, misure provvisorie, al fine di mantenere una situazione esistente, proteggere interessi giuridici minacciati o preservare mezzi di prova.

In base all'articolo 30, i rappresentanti delle autorità della Parte richiedente possono essere autorizzati ad assistere all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria.

L'articolo 31, paragrafo 1, che riproduce l'articolo 51 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, limita i casi nei quali è possibile concedere la rogatoria finalizzata all'esecuzione di perquisizioni e sequestri, stabilendo le condizioni alle quali è soggetta la ricevibilità della stessa. In base alle disposizioni contenute in tale paragrafo, la richiesta di rogatoria è ricevibile solo in casi gravi (ad esempio se il fatto è punibile con una pena o misura di sicurezza restrittiva della libertà di non meno di 6 mesi nella sua durata massima) e se l'esecuzione della rogatoria è compatibile con la legislazione della parte richiedente.

Per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il paragrafo 2 del medesimo articolo 31, il quale stabilisce che le rogatorie ai fini all'esecuzione di perquisizioni e sequestri per il reato di riciclaggio sono accettate se il fatto per il quale vengono richieste è punibile dalla legislazione delle

due Parti con una pena o con una misura restrittiva della libertà superiore, nel suo massimo, a 6 mesi.

Sempre con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 32, paragrafo 1, prevede che, qualora sussistano i requisiti fissati dall'articolo 31, la Parte richiedente fornisca all'altra informazioni bancarie e finanziarie, relative in particolare all'individuazione dei titolari di conti bancari che siano sottoposti ad un'inchiesta ed alla trasmissione di informazioni su conti, all'individuazione di transazioni e operazioni bancarie effettuate in un determinato periodo, nonché alla trasmissione delle informazioni ad esse relative.

In tale contesto il paragrafo 2 prevede la possibilità di richiedere la sorveglianza, per periodi determinati, di operazioni bancarie effettuate su conti bancari o da determinate persone. Il controllo è effettuato se conforme alla legislazione della Parte richiedente ed avviene secondo modalità concordate tra le Parti. Il paragrafo 3 impegna le Parti ad adottare misure idonee ad evitare che gli istituti finanziari informino il cliente interessato o terzi del controllo in corso.

In tale ambito, ai sensi del paragrafo 4, la Parte richiedente è tenuta ad indicare i motivi per cui le informazioni richieste possono essere di valore fondamentale all'inchiesta, i motivi in base ai quali ritiene che i conti siano detenuti presso banche dell'altra Parte, nonché quali siano le banche che potrebbero essere implicate.

Il paragrafo 5 esclude che il segreto bancario possa essere invocato per negare l'assistenza richiesta.

L'articolo 33 prevede la possibilità di dar luogo a consegne sorvegliate, nel quadro di indagini penali relative a infrazioni suscettibili di dare luogo all'estradizione e secondo le modalità in vigore presso la Parte richiedente.

L'articolo 34 disciplina la consegna alla Parte richiedente di oggetti, fondi o valori sequestrati a scopo cautelare, ai fini della loro confisca o restituzione all'avente diritto; in tale ambito si segnala, in quanto rilevante per gli aspetti di competenza

della Commissione Finanze, il paragrafo 2, il quale precisa che la consegna di fondi non può essere rifiutata per il motivo che essi corrispondano ad un debito fiscale o doganale.

Ai sensi dell'articolo 35 l'assistenza giudiziaria deve essere prestata nel più breve tempo possibile, tenendo conto dei termini procedurali e di quelli eventualmente indicati dalla Parte richiedente; qualora l'assistenza non possa essere prestata entro tali termini e ciò costituisca un impedimento al procedimento svolto presso la Parte richiedente, la Parte richiedente ne informa l'altra Parte, indicando i tempi necessari per la prestazione dell'assistenza.

L'articolo 36 consente l'utilizzo delle informazioni e delle prove ricevute dalla Parte richiedente per fini diversi da quelli per i quali erano state ottenute (ad esempio: in procedimenti penali in corso presso la Parte richiedente contro altre persone che hanno partecipato al reato per il quale era stata fornita l'assistenza; in procedimenti di confisca dei proventi delle infrazioni riguardo alle quali dovrebbe essere fornita l'assistenza).

Analogamente a quanto avviene per la cooperazione amministrativa, l'articolo 37 prevede che le autorità giudiziarie di una Parte possono fornire assistenza spontaneamente, trasmettendo, senza essere richieste, e nel rispetto della legge e delle proprie competenze, informazioni e mezzi di prova che ritengano possano essere utili ad un'autorità di un'altra Parte.

L'articolo 38 reca una clausola generale che fa salvi i diritti della Parte richiedente nella sua qualità di parte civile in procedimenti penali in corso dinanzi alle autorità della Parte richiedente.

Il Titolo IV reca le disposizioni finali. In tale ambito l'articolo 39 istituisce un comitato misto incaricato della corretta applicazione dell'Accordo, al quale è affidata la composizione delle eventuali controversie relative all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo medesimo. Il comitato misto ha inoltre il compito, ai sensi dell'articolo 40, di operare ai fini della composizione delle controversie re-

lative all'interpretazione ed applicazione dell'Accordo, nonché, ai sensi dell'articolo 42, di esaminare le proposte di revisione dell'Accordo e di formulare raccomandazioni in merito.

L'articolo 41 sancisce il principio di reciprocità tra le Parti, in base al quale l'autorità richiesta può rifiutare la cooperazione prevista ai sensi dell'Accordo nel caso in cui la Parte richiedente non abbia reiteratamente dato seguito ad analoghe richieste di cooperazione.

L'articolo 44 regola la durata dell'Accordo, la quale è illimitata, salvo denuncia, che avrà effetto sei mesi dopo il ricevimento della notifica. In tale ambito il paragrafo 3 del medesimo articolo 44 stabilisce che, in attesa della ratifica di tutti gli Stati membri, l'Accordo può essere applicato in via provvisoria tra gli Stati che, attraverso una Dichiarazione, decidono di vincolarsi reciprocamente ad esso.

Poiché tale Dichiarazione è stata apposta sia dalla Svizzera sia dalla Comunità europea, nonché da alcuni Stati membri (Polonia, Svezia, Romania, Bulgaria, Francia, Germania, Finlandia, Regno Unito), l'Accordo si applica fra di loro a partire dall'8 aprile 2009.

Gli articoli 42 e 45 disciplinano rispettivamente le procedure per la revisione e l'eventuale denuncia dell'Accordo.

L'articolo 46 precisa che l'Accordo non si applica alle domande di attività illecite commesse fino a 6 mesi prima della data della sua firma.

L'articolo 47 disciplina l'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri dell'Unione europea, che avviene mediante notifica scritta alle Parti contraenti, mentre l'articolo 48 indica le lingue in cui esso è redatto.

Come ricordato in precedenza, con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, all'Accordo è allegata una dichiarazione comune relativa al riciclaggio, in base al quale si chiarisce che la cooperazione in materia di lotta al riciclaggio include, quali reati preliminari, quelli della frode fiscale o del contrabbando professionale secondo il diritto sviz-

zero. Inoltre si specifica che le informazioni ricevute in base ad una domanda di assistenza concernente il riciclaggio possono essere usati nei procedimenti per tale reato, eccetto quelli contro persone svizzere, nel caso in cui tutti gli atti pertinenti al reato siano stati commessi esclusivamente in territorio svizzero.

Sono altresì allegati all'Accordo una dichiarazione comune, nella quale si richiama il desiderio della Confederazione svizzera di valutare la possibilità di cooperare ai lavori dei *Eurojust*, ed un processo verbale che contiene definizioni di talune nozioni utilizzate nel testo dell'Accordo; in particolare, per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, si segnala come le nozioni di « scambi di merci in violazione della legislazione doganale e agricola » e « scambi in violazione della legislazione fiscale relativa all'IVA alle imposte speciali sul consumo ed alle accise » sono intese indipendentemente dal passaggio o meno delle merci attraverso il territorio di una Parte contraente.

Rileva quindi la grande rilevanza dell'Accordo di cui si propone la ratifica, il quale consentirà di affrontare in un contesto multilaterale una serie di delicati problemi nei rapporti con uno Stato confinante, la Svizzera, che costituisce un'importante controparte nei rapporti economici e finanziari del Paese.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 27 ottobre 2009.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato della ricerca in Italia.

Audizione di esperti di rettori e di rappresentanti della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) (*Svolgimento e conclusione*) ..... 61

#### SEDE CONSULTIVA:

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Testo unificato C. 344 Bellotti ed abbinate (Parere alla XI Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 62

#### COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis ... 65

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 27 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.*

#### La seduta comincia alle 11.30.

#### Indagine conoscitiva sullo stato della ricerca in Italia.

**Audizione di esperti di rettori e di rappresentanti della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI).**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Intervengono, sui temi oggetto dell'audizione, il professor Giovanni PUGLISI, *ret-*

*tore della libera Università di lingue e comunicazione di Milano, vicepresidente della Crui, ed il professor Guido FABIANI, rettore dell'Università degli studi Roma Tre.*

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giovanni Battista BACHELET (PD), Luigi NICOLAIS (PD), Antonio PALMIERI (PdL), Eugenio MAZZARELLA (PD) e Valentina APREA (PdL).

Rispondono il professor Giovanni PUGLISI ed il professor Guido FABIANI, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia gli auditi per gli interventi svolti e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 13.05.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 27 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.*

**La seduta comincia alle 13.05.****Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.**

**Testo unificato C. 344 Bellotti ed abbinate.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del testo unificato in titolo.

Claudio BARBARO (PdL), *relatore*, ricorda che il testo unificato sul quale la VII Commissione è chiamata ad esprimere il parere è il frutto di un lungo lavoro di ascolto e di confronto svolto dal Comitato ristretto costituito nell'ambito della XI Commissione. Come ha avuto modo di evidenziare il relatore presso quella Commissione, esso rappresenta il punto di approdo di un lavoro complesso, al quale hanno fornito un contributo le associazioni di categoria e sul quale si è riversato un contributo bipartisan. L'obiettivo del lavoro del Comitato ristretto è stato quello di approdare ad una formulazione condivisa e definitiva, che rappresentasse le esigenze di buona parte del mondo dell'attività subacquea sportiva e che, nel pieno rispetto degli standard e dei parametri internazionali di sicurezza e di qualità, superasse la situazione di disordine e i limiti che sinora hanno minato la corretta organizzazione del settore. Osserva che il testo si suddivide in tre capi. Il primo capo individua l'oggetto e le finalità, nonché l'ambito di applicazione delle disposizioni. Precisa, anzitutto, che la legge stabilisce i principi fondamentali in materia di attività subacquee e iperbariche e di servizi di carattere turistico-ricreativi. Rileva, infatti, che, trattandosi di un provvedimento che interviene in ambiti riconducibili alla competenza concorrente di Stato e regioni, la disciplina di dettaglio è

riservata alle regioni. Si sancisce, altresì, che l'attività subacquea è libera e che lo Stato e le regioni, di concerto con i comuni interessati, tutelano la parità di condizioni per l'accesso alle strutture, e garantiscono la qualità adeguata dei servizi. Sottolinea che le attività subacquee sono distinte in due diversi settori. Il primo, regolamentato nel Capo II, è quello dei lavori subacquei e iperbarici; il secondo, regolamentato nel Capo III, è quello dei servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo. Si prevede, peraltro, che le attività svolte in alcuni comparti particolari, quali Forze armate e di polizia, servizi di protezione civile, strutture giudiziarie e penitenziarie, strutture sanitarie ed ospedaliere, sono regolamentate dalle disposizioni delle relative amministrazioni, anche in deroga alla legge. Parimenti – e questo è un punto particolarmente importante dal punto di vista della competenza della VII Commissione – si assicurano specifiche modalità di applicazione della legge per le scuole e le università, ai sensi dell'articolo 2, comma 2: le modalità saranno definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza unificata.

Segnala quindi che il Capo II individua, anzitutto, le qualifiche di Operatore tecnico subacqueo (OTS) e di Operatore tecnico iperbarico (OTI), all'articolo 4, prevedendo che presso ciascun compartimento marittimo – il compartimento marittimo è l'ambito di competenza delle Capitanerie di Porto e, di norma, ogni compartimento ha sede in un porto – è istituito il relativo registro, parimenti, è previsto un registro delle imprese di lavoro subacqueo, all'articolo 8. In ragione delle competenze della VII Commissione, ricorda che non si soffermerà sulle questioni che riguardano le imprese e il loro ambito di operatività, quanto, piuttosto, su quegli aspetti relativi agli operatori che involgono profili di interesse della Commissione. Per gli operatori, l'iscrizione nel registro degli OTS e degli OTI è condizione

per l'esercizio dell'attività a titolo professionale, in base all'articolo 5. Per quanto concerne i requisiti di iscrizione nel registro, all'articolo 6, si richiede — per quanto più specificamente attiene la competenza della VII Commissione — il diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o l'attestato di qualifica professionale di operatore tecnico subacqueo, con allegato brevetto di sommozzatore, rilasciato da istituti statali o da centri di formazione professionale riconosciuti dallo Stato o accreditati dalle regioni, conseguito al termine dei corsi di formazione professionale conformi agli standard internazionali dell'*Health and Safety Executive* e ai requisiti per la formazione professionali previsti dall'articolo 5 della legge n. 845 del 1978 e dalle leggi regionali di attuazione. In alternativa, il testo prevede che è utile aver conseguito il titolo presso una scuola militare o presso una scuola di un corpo dello Stato. Ritiene si tratti di una formulazione che non appare chiara: sarebbe, quindi, utile che la Commissione di merito specificasse che tipo di titolo si potrebbe utilmente conseguire presso le scuole militari. Anticipa, inoltre, che potrebbe essere utile richiamare l'attenzione della XI Commissione sulla eliminazione della citazione del requisito di cui alla lettera *c*), vale a dire il diploma della scuola dell'obbligo, osservando, peraltro, che tale dizione andrebbe aggiornata. Infatti, la lettera *d*) prevede un titolo di studio superiore il cui conseguimento presuppone, ovviamente, il possesso di quello inferiore. In ragione delle professionalità, grande importanza viene data dal testo ai requisiti fisici e alla loro permanenza nel tempo, in base all'articolo 7. È, altresì, istituito il libretto personale degli OTS e OTI, che « raccoglie » la storia dell'operatore, delle sue qualifiche e delle sue esperienze, ex articoli 9, 10, 11. Gli articoli dal 12 al 15 recano prescrizioni in materia di rispetto di norme di sicurezza, di svolgimento esclusivamente delle attività corrispondenti ai livelli di qualifica, di autorizzazioni per lo svolgimento di lavori subacquei e di relative sanzioni. L'articolo 16 prevede, invece, la costituzione di un

Comitato tecnico-scientifico che ha il compito di proporre le norme tecniche in materia di procedure operative, procedure di emergenza, attrezzature, medicina, formazione professionale, ai fini della adozione di uno o più decreti. Concludono il Capo II gli articoli 17 — in materia di assicurazione per infortunio — e 18, che reca alcune disposizioni transitorie.

Ricorda quindi che il Capo III reca disposizioni su istruttori e guide subacquee, centri di immersione e addestramento subacqueo e organizzazioni didattiche subacquee. Esse sono applicabili esclusivamente all'ambito turistico-ricreativo e non anche a quello agonistico, come previsto dall'articolo 19, comma 1. Si prevede, anzitutto, che le immersioni subacquee in mare o acque interne finalizzate all'addestramento, alle escursioni, allo studio dell'ambiente, all'effettuazione di riprese video e fotografiche, se effettuate con autorespiratore, devono essere svolte solo da persone in possesso di brevetto subacqueo, rispettando i limiti di profondità, le procedure e gli standard stabiliti dall'organizzazione didattica che certifica. Aggiunge che il brevetto è un attestato di addestramento emesso dall'organizzazione didattica medesima, previa frequentazione dei corsi teorico-pratici. I corsi finalizzati al rilascio del brevetto possono essere organizzati anche dagli assessorati regionali alla formazione professionale, avvalendosi delle organizzazioni didattiche che rispondono ai requisiti indicati dall'articolo 23. I brevetti, ai sensi del secondo comma dell'articolo 23, sono accettati come crediti formativi ai fini della definizione delle graduatorie di titoli per l'iscrizione ai corsi di formazione professionale per OTS. Sul punto, rileva che non è chiaro il riferimento alle graduatorie citate. Il capo II, infatti, non ne parla. Si renderebbe, quindi, necessario sollecitare un approfondimento sul punto da parte della XI Commissione. Si prevede, inoltre, che essi siano utili ai fini del conferimento di incarichi nell'ambito, fra gli altri, delle istituzioni universitarie e di ricerca scientifica e dei musei, e si rimette alle singole amministrazioni la definizione dei relativi

punteggi. Con riferimento a quest'ultima previsione, precisa che sarebbe opportuno invitare la XI Commissione a chiarire l'intendimento: infatti, mentre da un lato si parla di « prerequisiti » — che, come tali, non comporterebbero l'attribuzione di un punteggio — dall'altro si parla, appunto, di punteggi, il che farebbe pensare a titoli di merito e non a requisiti. Al riguardo, comunque, ricorda che le università godono di autonomia statutaria e regolamentare, nonché di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e dell'articolo 6 della legge n. 168 del 1989, che sarebbe opportuno salvaguardare espressamente. Seguono, quindi, varie definizioni, in particolare, è istruttore subacqueo, all'articolo 19, comma 3, chi, in possesso del brevetto, insegna le tecniche dell'immersione subacquea a scopo ricreativo. L'attività può essere svolta in modo autonomo, o all'interno dei centri di immersione o, ancora, all'interno delle organizzazioni senza scopo di lucro, il titolo di studio richiesto per l'esercizio dell'attività è il diploma della scuola dell'obbligo. Al riguardo, ricorda che l'espressione « scuola dell'obbligo » non esiste più nell'ordinamento, essendo stato peraltro elevato l'obbligo fino a comprendere i primi due anni dell'istruzione secondaria superiore, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge n. 296 del 2006. Occorre, pertanto, suggerire alla XI Commissione la necessità di sostituire le parole « diploma di scuola dell'obbligo » con le parole: « diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ». Aggiunge quindi che è guida subacquea, in base all'articolo 19, comma 4, chi assiste l'istruttore nell'addestramento, ovvero accompagna in immersione persone in possesso del brevetto, l'istruttore può essere anche guida. Sono centri di immersione e di addestramento subacqueo, invece, in base all'articolo 19, comma 5, le imprese e le organizzazioni senza scopo di lucro che, disponendo di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale, offrono supporto all'immersione e all'addestramento subacqueo. L'articolo 21 indica i requisiti per l'apertura e

l'esercizio dei centri, che sono tenuti ad avvalersi di istruttori e guide in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, mentre l'articolo 22 indica i requisiti per l'esercizio delle attività da parte delle organizzazioni senza scopo di lucro.

In particolare, segnala che la lettera h) del comma 2 dell'articolo 20 prevede che ai fini dell'esercizio dell'attività le guide e gli istruttori subacquei devono possedere — oltre agli altri requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 20 — l'idoneità medica secondo quanto richiesto dall'Agenzia o dalla Federazione certificante, la cui attestazione deve essere conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di tutela dell'attività sportiva non agonistica e che il riferimento all'Agenzia oltre che alla Federazione certificante amplia la platea dei soggetti in grado di certificare l'idoneità medica, dando la possibilità di svolgere tale funzione anche a soggetti non riconosciuti dal CONI. Ritiene che occorrerebbe quindi specificare che il soggetto certificante deve essere in ogni caso riconosciuto dal CONI o essere convenzionato con un'organizzazione riconosciuta dal CONI. Inoltre, occorre prevedere che l'idoneità medica deve essere accertata con riferimento alla legislazione vigente in materia di attività sportiva agonistica. Sottolinea che sono organizzazioni didattiche subacquee, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, le imprese o associazioni, italiane e straniere, che hanno come oggetto sociale principale, anche se non esclusivo, l'attività di formazione per l'addestramento alle immersioni, nonché la fornitura di materiali didattici e servizi a istruttori, guide e centri di immersione. L'articolo 23 prevede che presso il Ministero dello sviluppo economico sia istituito l'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche subacquee. Possono chiedere l'iscrizione nell'elenco tutte le organizzazioni didattiche operanti sul territorio nazionale che abbiano le certificazioni EN 14153 e 14413 o ISO 24801 e 24802 o che autocertifichino la loro conformità alle stesse. In quest'ultimo caso, comunque, la certificazione deve essere acquisita entro due anni dalla data di presentazione del-

l'autocertificazione. Ricorda, infine, che le norme EN richiamate sono le attuali norme tecniche di certificazione di conformità dell'attività subacquea e iperbarica vigenti a livello europeo, in pratica, si tratta delle certificazioni di qualità che le organizzazioni didattiche possono ottenere in relazione ai propri corsi subacquei, nonché scuole e *divingmasters*, cioè istruttori per brevetti subacquei. Ricorda che le norme ISO sono l'evoluzione, a livello mondiale, delle norme europee EN, alle quali il sistema didattico europeo si era conformato – appunto – prima dell'adozione di norme di certificazione a livello internazionale.

Si riserva in conclusione di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Valentina APREA, *presidente*, apprezza la relazione del collega Barbaro, concordando in particolare con la necessità di prevedere che l'idoneità medica deve es-

sere accertata con riferimento alla legislazione vigente in materia di attività sportiva agonistica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.15.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 27 ottobre 2009.*

**Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.**

**C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciochetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.45 alle 15.05.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	66
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul mercato immobiliare.	
Audizione di rappresentanti di Cresme, Nomisma, Tecnoborsa, Agenzia del Territorio e Censis. <i>(Svolgimento e rinvio)</i> .....	66
Sull'ordine dei lavori .....	67
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di Ucina Confindustria Nautica, nell'ambito dell'esame della proposta di legge « Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica (C. 2722 sen. Ranucci, approvata dal Senato – rel. Bonciani) .....	67

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 27 ottobre 2009.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.25 alle 12.40.

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 27 ottobre 2009. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.*

**La seduta comincia alle 12.40.**

**Indagine conoscitiva sul mercato immobiliare.**

**Audizione di rappresentanti di Cresme, Nomisma, Tecnoborsa, Agenzia del Territorio e Censis.**

*(Svolgimento e rinvio).*

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Gabriella ALEMANNI, *direttore dell'Agenzia del Territorio*, Francesco TOSO, *responsabile del settore immobiliare del Cresme*, Gianpiero BAMBAGIONI, *vicepresidente di Tecnoborsa*, Paolo CRISAFI e Luca DONDI, *dirigenti di Nomisma*, e Giuseppe ROMA, *direttore generale del Censis*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene il deputato Ermete REALACCI (PD).

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, apprezza le circostanze e, in particolare, tenuto conto che i lavori della Commissione devono proseguire con lo svolgimento di altri punti all'ordine del giorno, rinvia il seguito dell'audizione, in partico-

lare gli interventi dei deputati che sono iscritti a parlare, così come le considerazioni in replica dei soggetti auditi, ad altra seduta.

#### Sull'ordine dei lavori.

Agostino GHIGLIA (Pdl) intervenendo sui lavori della Commissione, sottopone all'attenzione dei deputati la questione già emersa in seno all'ufficio di presidenza testé svolto, circa i tempi di esame in sede consultiva della proposta di legge C. 2555, recante riforma della legge finanziaria e della normativa in materia di contabilità pubblica. Ritiene che, in ragione del probabile andamento settimanale dei lavori dell'Assemblea, possa essere opportuno prevedere la possibilità per la Commissione di esprimere il prescritto parere sul provvedimento nella medesima seduta di avvio dell'esame, prevista per domani, mercoledì 28 ottobre.

Raffaella MARIANI (PD) fa presente che le osservazioni dell'onorevole Ghiglia pongono una questione di metodo. Ritiene, infatti, che sia poco opportuno, ai fini di un ordinato e proficuo svolgimento dei lavori della Commissione, esaurire l'esame di un provvedimento in un'unica seduta. Dichiarò, comunque, a nome del suo gruppo, di potere accedere alla proposta formulata dal deputato Ghiglia, invitando, al contempo, ad evitare il ripetersi in futuro di situazioni che non consentano ai membri della Commissione il dovuto approfondimento dei provvedimenti in esame.

Gabriella MONDELLO (UdC), intervenendo a nome del gruppo dell'UdC, dichiara di condividere pienamente le considerazioni appena svolte dal deputato Mariani.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, sulla base di quanto emerso, fa presente che la Commissione sarà convocata domani in sede consultiva per l'esame della proposta di legge n. 2555 e che in tale sede si procederà anche all'espressione del prescritto parere.

**La seduta termina alle 13.55.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 27 ottobre 2009.*

**Audizione di rappresentanti di Ucina Confindustria Nautica, nell'ambito dell'esame della proposta di legge «Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica (C. 2722 sen. Ranucci, approvata dal Senato – rel. Bonciani).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.55 alle 14.15.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale assistenti e controllori navigazione aerea (ANACNA) (*Svolgimento e conclusione*) ..... 68

#### SEDE CONSULTIVA:

Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione. C. 2720 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni II e III) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 69

#### INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 27 ottobre 2009. — Presidenza del vicepresidente Luca Giorgio BARBARESCHI.

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.**

**Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale assistenti e controllori navigazione aerea (ANACNA).**

(*Svolgimento e conclusione*).

Luca Giorgio BARBARESCHI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Bruno BARRA, *presidente dell'Associazione nazionale assistenti e controllori navigazione aerea (ANACNA)* e Francesco ROSSI, *consulente dell'Associazione nazionale assistenti e controllori navigazione aerea (ANACNA) per le tematiche ambientali*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Angelo COMPAGNON (UdC), Mario LOVELLI (PD), Vincenzo GAROFALO (PdL), Giacomo TERRANOVA (PdL), Marco DESIDERATI (LNP).

Bruno BARRA, *presidente dell'Associazione nazionale assistenti e controllori navigazione aerea (ANACNA)*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Luca Giorgio BARBARESCHI, *presidente*, svolge alcune considerazioni sui temi dell'audizione. Ringrazia, quindi, i rappresentanti dell'Associazione nazionale assistenti e controllori navigazione aerea

(ANACNA) per il loro intervento e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.15.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 27 ottobre 2009. — Presidenza del vicepresidente Luca Giorgio BARBARE-SCHI.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione.**

**C. 2720 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni II e III).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianluca BUONANNO (LNP), *relatore*, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge di ratifica del Protocollo che modifica la Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996.

Sottolinea che la Convenzione, entrata in vigore nel 1986, consente ai proprietari delle navi ed agli addetti al recupero di limitare la loro responsabilità in caso di rivendicazioni relative ad incidenti che abbiano causato danni personali (morte o lesioni) o che abbiano danneggiato cose. Fa presente che la Convenzione non è mai stata firmata dall'Italia che, tuttavia, ha ritenuto di aderire al Protocollo di modifica del 1996, ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo medesimo, che consente anche

agli Stati che non sono parte della Convenzione di aderirvi, con l'effetto di rimanere vincolati alla Convenzione nei confronti dei soli Stati Parte del Protocollo. Evidenzia che il Protocollo – entrato in vigore il 13 maggio 2004 e al quale aderiscono 35 Stati – incrementa significativamente le compensazioni da corrispondere in caso di incidente ed introduce una procedura di accettazione tacita per l'aggiornamento degli importi di tali compensazioni.

Segnala in particolare l'articolo 3 del Protocollo, il quale stabilisce che i limiti di responsabilità per la perdita della vita o per lesioni, se derivanti da navi non superiori alle 2000 tonnellate, è di 2 milioni di unità di conto, mentre per navi di tonnellaggio superiore è previsto un aumento anche dei limiti di responsabilità, fino a prevedere, per ciascuna tonnellata eccedente le 70.000, 400 unità di conto oltre ai 2 milioni di base. Ricorda che l'unità di conto, ossia l'unità numerica standard per la misura del valore di mercato di beni e servizi, equivale ad un DSP (Diritti Speciali di Prelievo) del Fondo monetario internazionale.

Ricorda che l'articolo 4 aumenta da 46.666 a 175.000 unità di conto, moltiplicato per il numero di passeggeri che la nave è autorizzata a trasportare, il limite della responsabilità del proprietario della nave per i crediti derivanti da un singolo evento e relativi alla morte o a lesioni personali arrecate ai passeggeri della nave e che l'articolo 5 provvede ad aggiornare i limiti di responsabilità relativamente agli Stati che non sono membri del Fondo Monetario Internazionale e la cui legislazione non permetta l'applicazione delle norme relative all'utilizzo dell'unità di conto e della sua conversione nella valuta nazionale dello Stato in cui viene richiesta la limitazione di responsabilità. Rileva che l'articolo 7 prevede che qualsiasi Stato possa riservarsi il diritto di escludere dalle limitazioni i crediti relativi al recupero di una nave che sia affondata, naufragata, incagliata o abbandonata e i crediti relativi alla rimozione e distruzione del carico di una nave; la sola altra riserva possibile, in

base all'articolo 7 del Protocollo, riguarda l'esclusione dei crediti per danni che rientrano nella Convenzione del 1996 sulla responsabilità e la compensazione per danni derivanti dal trasporto in mare di sostanze tossiche o pericolose.

Per quanto riguarda il disegno di legge di ratifica, segnala l'articolo 3, che contiene una delega al Governo per l'attuazione della Convenzione ovvero per l'individuazione delle regole volte a disciplinare il procedimento di limitazione della responsabilità che – come per la costituzione e la ripartizione del fondo di limitazione – l'articolo 14 della Convenzione

rimette alle legislazioni degli Stati Parte. Fa presente che i decreti legislativi dovranno essere emanati entro sei mesi dal Governo previa proposta dei Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli esteri.

Propone, in conclusione, che la Commissione esprima parere favorevole al disegno di legge di ratifica in esame.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 15.25.**

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti dell'ANICA e della Federazione <i>Sistema Cultura Italia</i> di Confindustria e di rappresentanti dell'AIAT (Associazione italiana agenzie teatrali), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino, recanti disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago .....	71
---	----

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del SIAR (Sindacato italiano autisti di rappresentanza) sulle problematiche relative al riconoscimento professionale della categoria degli autisti di rappresentanza .....	72
--	----

##### ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione .....	72
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Atto n. 112 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .	72
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	82
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere del gruppo dell'Italia dei Valori</i> ) .....	85
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta alternativa di parere del gruppo del Partito Democratico</i> ) .....	90

##### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato. C. 2766 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	76
Legge di contabilità e finanza pubblica. C. 2555, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	79

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 27 ottobre 2009.*

**Audizioni di rappresentanti dell'ANICA e della Federazione *Sistema Cultura Italia* di Confindustria e di rappresentanti dell'AIAT (Associazione italiana agenzie teatrali), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci**

**Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino, recanti disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.**

Le audizioni informali sono state svolte dalle 10.35 alle 11.20.

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 27 ottobre 2009.*

**Audizione di rappresentanti del SIAR (Sindacato italiano autisti di rappresentanza) sulle problematiche relative al riconoscimento professionale della categoria degli autisti di rappresentanza.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.20 alle 11.50.

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 27 ottobre 2009. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Eugenia Roccella.*

#### **La seduta comincia alle 14.10.**

##### **Sui lavori della Commissione.**

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, comunica che nei giorni scorsi è stata avanzata la richiesta di trasferimento alla sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento, di due proposte di legge assegnate alla XI Commissione, recanti rispettivamente « Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri » (A.C. 717) e « Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009 » (A.C. 2788). Avverte, pertanto, che la presidenza si riserva — qualora si perfezionassero i requisiti prescritti dal Regolamento e l'Assemblea deliberasse il trasferimento in sede legislativa dei predetti provvedimenti — di convocare la Commissione nel corso della corrente settimana per la loro discussione ed eventuale approvazione.

La Commissione prende atto.

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.**

**Atto n. 112.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2009.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, ricorda che nella scorsa settimana ha avuto luogo un ciclo di audizioni informali nell'ambito dell'esame del provvedimento in titolo, che ha consentito alla Commissione di acquisire utili elementi conoscitivi. Rammenta, inoltre, che — pur essendo scaduto, lo scorso 24 ottobre, il termine per l'espressione del prescritto parere — il Governo ha comunque acconsentito a un breve differimento del pronunciamento della Commissione stessa, anche oltre il termine prescritto dalla legge, impegnandosi a non adottare definitivamente l'atto prima di avere acquisito il parere parlamentare.

Comunica, quindi, che il relatore, sulla base dell'istruttoria sinora svolta, ha predisposto una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*) e che è stata testé depositata, da parte del gruppo dell'Italia dei Valori, una proposta alternativa di parere, sottoscritta dai deputati Paladini e Porcino (*vedi allegato 2*); ricorda, altresì, che — secondo quanto convenuto nell'ambito dell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi — entro la giornata di oggi anche gli altri gruppi interessati potranno presentare eventuali proposte alternative di parere, atteso che la definitiva deliberazione di competenza della Commissione sul provvedimento in titolo avrà luogo nella giornata di domani.

Barbara SALTAMARTINI (PdL), *relatore*, nell'illustrare la sua proposta di parere, si sofferma sulle osservazioni in essa

contenute, facendo presente, in particolare, che taluni dei rilievi inseriti nella proposta prendono spunto da elementi emersi nel corso delle audizioni informali svolte ovvero da valutazioni che sono state formulate nel dibattito in Commissione e nel confronto con i rappresentanti dei gruppi.

Auspica, pertanto, che sulla proposta di parere possa avviarsi un'utile discussione, che possa condurre ad una convergenza dell'intera Commissione.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, avverte che il gruppo del Partito Democratico – presa visione della proposta di parere del relatore – ha appena depositato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 3*), sottoscritta dai deputati Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Lucia CODURELLI (PD) fa presente che il suo gruppo ha convenuto di presentare alla Commissione una proposta di parere alternativa a quella del relatore, pur nella speranza che sia ancora possibile giungere ad una posizione unitaria sull'argomento. Nel rimarcare l'importanza del provvedimento in esame, si interroga sui motivi per i quali si è giunti con notevole ritardo al recepimento di una importante direttiva europea in materia di pari opportunità, facendo notare che un atteggiamento più sollecito del Governo nella presentazione di tale schema di decreto legislativo avrebbe potuto garantire spazi temporali maggiori per la sua discussione in Parlamento. Ritiene che, in materia di pari opportunità, più che la mera affermazione di principi conti la realizzazione di misure concrete – anche attraverso l'applicazione di norme già esistenti – che possano avviare un processo di miglioramento della condizione femminile nel Paese, al fine di evitare discriminazioni nel campo dell'accesso al lavoro, della retribuzione, delle tutele previdenziali. Fa notare che di fronte ad una crisi eco-

nomica che ha raggiunto livelli allarmanti, il Governo, a dispetto delle enunciazioni di principio declamate nel provvedimento in esame, ha perseguito fin dal suo insediamento politiche sociali assolutamente inadeguate, soprattutto nei confronti delle donne, come testimoniano i provvedimenti assunti in materia di abrogazione del divieto delle cosiddette « dimissioni in bianco » e di innalzamento dell'età pensionabile delle donne nella pubblica amministrazione, nonché lo stesso decreto-legge sui precari della scuola, con il quale, a suo avviso, si è introdotta una vera e propria forma di licenziamento collettivo femminile.

Soffermandosi più nel particolare sul merito del provvedimento, dopo aver espresso condivisione sulle osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore legate alla necessità di evitare di eliminare nel provvedimento il limite al numero dei mandati delle consigliere e dei consiglieri per le pari opportunità, sottolinea la sussistenza nello schema di decreto di alcuni elementi di criticità connessi a questioni che fanno riferimento al mancato coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni nelle elaborazioni del testo finale, alla composizione del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità (organismo privo di neutralità), al ruolo della consigliera di parità – a suo avviso, poco indipendente e troppo subordinata al Ministero – alla previsione di possibili livelli differenti nell'ambito delle forme pensionistiche complementari collettive. Ritiene dunque necessario uno sforzo ulteriore al fine di migliorare significativamente un provvedimento che non affronta pienamente la problematica della pari rappresentanza tra i generi, dal momento che né opera una efficace armonizzazione tra l'ordinamento interno vigente e quello comunitario né pone le premesse per un potenziamento dei servizi di *welfare*.

Auspica, in conclusione, che possa esserci un cambiamento di rotta in seno alla maggioranza e si possa favorire lo sviluppo di politiche attive in materia di parità di

trattamento, che garantiscano una maggiore presenza delle donne nei processi decisionali e nel mercato del lavoro in generale.

Elisabetta RAMPI (PD), nel rivolgere un ringraziamento al presidente e al relatore per aver reso possibile lo svolgimento di audizioni informali sull'argomento in questione, delle quali ritiene si sia tenuto conto in sede di formulazione della proposta di parere, sottolinea la necessità di affrontare le problematiche delle pari opportunità con spirito trasversale, in vista del superamento dei troppi ostacoli che ancora impediscono alle donne di emergere nella società in materia di accesso al lavoro, retribuzione e regimi professionali di sicurezza sociale. Fa notare che in un periodo di grande crisi economica, che colpisce anzitutto i soggetti deboli del mercato del lavoro – come le donne – il Governo, da un lato, si lascia andare ad affermazioni di principio propositive, come quelle contenute nel provvedimento in esame, dall'altro, nella manovra di finanza pubblica che si appresta a varare, sembra ignorare totalmente tali problematiche, prospettando ingenti tagli ai servizi di *welfare*. Rileva che a fronte dei drammatici dati sull'occupazione femminile, che testimoniano di un Paese sempre più lontano dal raggiungimento degli obiettivi di Lisbona, diviso tra nord e sud e dilaniato da una profonda crisi di valori, la classe politica dovrebbe avvertire il dovere morale di cambiare passo e di assumersi la responsabilità di superare le profonde condizioni di disparità occupazionali, retributive e previdenziali tuttora esistenti.

Nel merito più specifico del provvedimento, pur ritenendo condivisibili taluni aspetti del provvedimento, esprime perplessità sulla prospettata eliminazione, dal Codice delle pari opportunità, del riferimento alla progressione professionale e di carriera, sulla delineazione di un rapporto quasi gerarchico tra la consigliera di parità e le sue supplenti, nonché sulla mancata acquisizione del parere della Conferenza Stato-regioni.

Inoltre, rileva talune criticità nella parte del testo relativa alle forme di previdenza collettive, nelle quali, a suo avviso, mancherebbe una effettiva solidarietà di genere, nonché laddove si affronta la tematica del ruolo della consigliera nazionale di parità, che giudica poco indipendente, a dispetto delle indicazioni dell'Unione europea. Auspica, in conclusione, che vi siano ancora margini per una modifica più significativa del testo in esame, che possa favorire davvero lo sviluppo di politiche a sostegno delle donne e della maternità, attraverso interventi che garantiscano la conciliazione dei tempi di lavoro con quelli familiari.

Donella MATTESINI (PD), nel sottolineare che il provvedimento in esame giunge in Commissione con considerevole ritardo rispetto ai tempi inizialmente previsti per il recepimento della direttiva europea in materia di pari opportunità, osserva che tale tempo avrebbe potuto essere più opportunamente impiegato per un suo più approfondito esame; auspica, in ogni caso, che sul testo in esame maggioranza ed opposizione possano tentare ancora di collaborare proficuamente, così come è avvenuto in occasione dell'esame del decreto-legge sui precari della scuola. Rileva che sulla materia della parità di genere l'attuale Esecutivo continua ad operare nel campo delle ipotesi e delle affermazioni di principio, peraltro smentite dalla sua azione concreta, che ha portato all'assunzione di provvedimenti volti a disincentivare, più che a sostenere, la presenza delle donne nel mercato del lavoro. Cita, al riguardo, le disposizioni introdotte in materia di orario di lavoro (in particolare, con riferimento al *part-time*) e quelle che hanno abrogato il divieto delle « dimissioni in bianco », misure in ordine alle quali si augura che vi possa essere una disponibilità della maggioranza a rivederne il contenuto in senso più favorevole alle lavoratrici.

Dopo aver osservato che il Parlamento si appresta ad approvare una manovra finanziaria che non sembra destinare ai servizi a sostegno delle donne significative

risorse, si sofferma sul nuovo articolo 50-*bis* del decreto legislativo n. 198 del 2006, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, rilevando la necessità, in nome di una reale efficacia della stessa disposizione, di prevedere come obbligatorio, e non semplicemente possibile, l'inserimento nei contratti collettivi di lavoro di specifiche misure di prevenzione delle discriminazioni.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, con riferimento ad alcune osservazioni svolte dai deputati intervenuti, fa notare che all'esame del provvedimento in titolo è stato garantito ampio spazio, dal momento che il provvedimento in questione è stato posto all'ordine del giorno in numerose sedute della Commissione, talvolta sconvocate proprio su richiesta dei gruppi, e che nella scorsa settimana hanno anche avuto luogo diverse audizioni informali sull'argomento. Ricorda, inoltre, che il Governo ha comunque acconsentito a un breve differimento del pronunciamento della Commissione, anche oltre il termine prescritto dalla legge, con ciò dimostrando un'ampia disponibilità al confronto con il Parlamento.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nel rivolgere un sentito ringraziamento al relatore per aver tenuto debito conto, in sede di predisposizione della sua proposta di parere, delle osservazioni emerse nel corso delle audizioni informali — anche di quelle provenienti dall'opposizione — giudica grave che i gruppi di minoranza continuino a tenere un comportamento di pregiudiziale contrarietà a tutti i provvedimenti di iniziativa governativa, con ciò rivelando uno spirito demagogico ed ideologico. Ritiene poi inaccettabile che, anche in una sede meno formale dell'Assemblea, come quella della Commissione, dove meno pressante è l'esigenza di svolgere un ruolo «di cassa di risonanza» rispetto a talune battaglie politiche, si insista con alcune argomentazioni che tendono a raffigurare i gruppi di minoranza come gli unici veri «pala-

dini» delle pari opportunità e a rappresentare, con toni drammatici e quasi terroristici, gli interventi dell'Esecutivo — come quello recente in materia di istruzione — come tesi a danneggiare le donne, piuttosto che a sostenerle. Osserva che un simile atteggiamento rischia di vanificare gli sforzi di sintesi del relatore e il raggiungimento stesso di una convergenza su tematiche tanto delicate.

Con riferimento, inoltre, ad altre considerazioni espresse da taluni esponenti dell'opposizione, fa notare che non è in alcun modo imputabile alla responsabilità del Governo la mancata espressione del parere sul provvedimento da parte della Conferenza Stato-regioni, essendo tale inadempienza legata piuttosto a fattori attinenti al funzionamento interno della stessa Conferenza, che non hanno permesso una convocazione nei termini prescritti.

Ricorda, peraltro, che dei presunti ritardi nell'attuazione della direttiva andrebbe chiesta ragione al Governo di centrosinistra in carica nella scorsa legislatura, che ha avuto oltre un anno per approvare — senza successo — un provvedimento di recepimento della normativa comunitaria. Dopo aver fatto presente che l'Esecutivo in carica ha comunque concesso alla Commissione una proroga per l'espressione del parere e che, pertanto, non rispondono al vero le osservazioni in ordine ad una presunta mancanza di approfondimento dell'argomento in oggetto, si sofferma sul merito dell'argomento in discussione, osservando che le situazioni giuridiche soggettive connesse al sistema di *welfare* andrebbero ricondotte in un sistema di protezione sociale più complessivo, che considerasse la famiglia come nucleo centrale di riferimento e non si limitasse ad un semplice riconoscimento di diritti individuali.

Giovanni PALADINI (IdV), pur ringraziando il relatore per il lavoro svolto, esprime perplessità sul provvedimento in esame, che ritiene non introduca significative novità in materia di pari opportunità e non assicuri una razionale armo-

nizzazione tra ordinamento interno vigente e ordinamento comunitario, soprattutto con riferimento a taluni aspetti che riguardano la composizione del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità, il mancato riferimento alla progressione professionale e di carriera, una non adeguata attività di contrasto delle disparità di trattamento nell'accesso al lavoro, nella retribuzione e nelle forme previdenziali collettive. Nel segnalare che il suo gruppo, per le ragioni esposte, ha deciso di presentare una proposta di parere alternativa a quella del relatore, fa notare che il Parlamento nel caso di specie non è nelle condizioni di esprimere un parere al Governo, dal momento che lo stesso Esecutivo non ha provveduto ad indicare alla Commissione in modo puntuale la rispondenza tra quanto previsto nel provvedimento in esame e quanto richiesto dalla direttiva comunitaria da recepire, contravvenendo ad alcuni disposizioni comunitarie che vanno in tal senso.

Amalia SCHIRRU (PD), nel condividere talune delle osservazioni contenute nella proposta di parere formulata del relatore, soprattutto laddove si prospetta al Governo la necessità di prevedere un limite al mandato dei consiglieri di parità, di valutare una modifica al comma 9 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 151 del 2001, in materia di adozione internazionale, e di considerare l'opportunità di superare alcune forme di discriminazione nell'accesso al lavoro per coloro che hanno svolto il servizio civile dal 1985 in avanti, intende rilevare che la strada da percorrere in vista di una piena integrazione delle donne nel mercato del lavoro è ancora lunga, come testimonia la persistenza di alcune forme di discriminazione nei confronti delle lavoratrici nell'ambito della pubblica amministrazione (soprattutto nel campo delle Forze Armate), connesse all'applicazione di criteri non meritocratici nel sistema di reclutamento del personale e nelle procedure di nomina degli enti pubblici. In conclusione, nell'osservare che, a

fronte di un incremento delle funzioni degli organismi chiamati ad operare in materia di pari opportunità, si riscontra un generale disimpegno del Governo nel reperimento delle risorse finanziarie necessarie, esprime perplessità sul ruolo secondario attribuito al supplente dei consiglieri di parità, la cui funzione dovrebbe essere, a suo avviso, recuperata nell'ambito di un quadro più collegiale di partecipazione.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 27 ottobre 2009. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Eugenia Roccella.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato. C. 2766 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giuliano CAZZOLA, *presidente e relatore*, osserva che il disegno di legge in esame, approvato dal Senato e composto di un unico articolo, prevede una modifica del numero dei Ministeri e dei componenti del Governo, nonché l'istituzione di due distinti dicasteri, il « Ministero della salute » ed il « Ministero del lavoro e delle politiche sociali », attraverso la separa-

zione delle funzioni attualmente esercitate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. In questo senso, segnala che l'articolo 1 dispone l'aumento del numero dei Ministeri da dodici a tredici – a seguito del ricordato «sdoppiamento» dell'attuale Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – e prevede che il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi ministri senza portafoglio, viceministri e sottosegretari di Stato, non possa essere superiore a 63 e che la composizione del Governo debba essere coerente con il principio costituzionale delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive. L'aumento di tre unità – da 60 a 63 – del numero dei membri del Governo è riferito, come già nel testo vigente, ai componenti del Governo «a qualsiasi titolo»; per tali ragioni, considerando la carica di Presidente del Consiglio dei ministri e quella dei titolari dei tredici ministeri, se ne desume che il Governo non potrà contare più di quarantanove membri tra ministri senza portafoglio, viceministri, sottosegretari di Stato ed eventuali vicepresidenti del Consiglio che non siano al contempo titolari di ministero.

Segnala che il comma 2 dell'articolo 1 prevede, poi, ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 300 del 1999, tra cui l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze di talune funzioni in merito al settore della spesa sanitaria ed al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche per quanto attiene ai piani di rientro regionali. Con una modifica introdotta nel corso dell'esame presso il Senato è stata inserita una nuova lettera *b-bis*), che aggiunge alle funzioni attribuite al Ministero della salute anche quella del monitoraggio della qualità delle attività sanitarie regionali riguardanti i livelli essenziali delle prestazioni erogate, sul quale il Ministro riferisce annualmente al Parlamento.

Sottolinea che il comma 3 statuisce il trasferimento al nuovo Ministero della salute, a decorrere dall'entrata in vigore della legge e senza maggiori oneri per il

bilancio dello Stato, delle funzioni e delle strutture indicate dal decreto legislativo n. 300 del 1999 che, ai sensi della disciplina vigente, sono conferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Osserva, inoltre, che il comma 6 rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione provvisoria del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione dei Ministeri interessati al riordino. Segnala, altresì, che il comma 8 prevede che, ai fini della funzionalità delle strutture, per i Ministeri indicati nel disegno di legge, si possa provvedere alla copertura dei posti di funzione di livello dirigenziale e procedere all'assunzione di personale non dirigenziale, mentre i commi 10 e 11 recano le norme di copertura finanziaria.

Ritiene, infine, utile soffermarsi più diffusamente su una disposizione di particolare interesse per la XI Commissione, contenuta nel comma 9 dell'articolo 1, che dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuova con gli enti previdenziali e assistenziali pubblici vigilati l'integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali: si tratta di una disposizione che attua il comma 3 dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in base al quale è prevista, nell'ambito di un intervento di razionalizzazione delle amministrazioni dello Stato e di riduzione degli assetti organizzativi, una rideterminazione della rete periferica delle stesse amministrazioni su base regionale o interregionale o una riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo. Sottolinea che il medesimo comma 9 del provvedimento in esame prevede poi che i risparmi aggiuntivi conseguiti, rispetto a quelli già considerati ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, in attuazione della disposizione richiamata al presente comma, sono computati ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 11, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ovvero ai fini

della eventuale rideterminazione – da effettuarsi a decorrere dall'anno 2011 con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro del lavoro – degli incrementi delle aliquote contributive dei lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle ulteriori gestioni pensionistiche indicate dal comma 10 del medesimo articolo 1 della legge n. 247. In proposito, infatti, giudica importante ricordare che il mancato conseguimento delle economie ivi previste a copertura degli interventi sul sistema pensionistico, disposti dalla legge n. 247 del 2007, comporterà a partire dal 2011 un incremento delle aliquote pari allo 0,09 per cento in tutti i regimi di carattere obbligatorio, con un conseguente aumento del costo del lavoro che sarebbe opportuno evitare, come il Governo si è più volte impegnato a fare.

Peraltro, fa presente che il comma 9 dell'articolo 1 del provvedimento in esame stabilisce anche che gli enti previdenziali e assistenziali sono autorizzati a stipulare con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposite convenzioni per la valorizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione di centri unici di servizio, riconoscendo al predetto Ministero canoni e oneri agevolati, anche in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sono individuati gli ambiti e i modelli organizzativi di cui al già citato articolo 1, comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi nel triennio 2010-2012 per un importo non inferiore a 100 milioni di euro, da computare ai fini di quanto previsto al comma 8 del medesimo articolo 1, ovvero in vista di quel piano di razionalizzazione del sistema degli enti previdenziali e assicurativi teso a conseguire, nell'arco del decennio, risparmi finanziari per 3,5 miliardi di euro.

Si tratta, a suo avviso, di una misura che andrebbe ulteriormente rafforzata, in considerazione delle diverse disposizioni vigenti in materia di razionalizzazione e risparmi riguardanti sia gli enti pubblici non economici sia il Ministero competente; occorrerebbe, quindi, precisare ulteriormente, attraverso specifici percorsi operativi, le sinergie ricavabili, sia nell'ambito dell'integrazione funzionale (ad esempio, attività ispettiva) sia nell'ambito dell'integrazione logistica (cosiddette « case del welfare »). Rileva altresì – come già evidenziato nel parere delle Commissioni riunite XI e XII sullo schema di decreto correttivo del decreto legislativo n. 81 del 2008, che riprendeva le conclusioni a cui era pervenuta l'indagine compiuta nella XV legislatura a proposito del « polo della sicurezza » – l'esigenza di un'effettiva sinergia, intorno all'INAIL, tra tutti gli istituti preposti alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

In conclusione, considerata l'importanza politica e strategica dell'intervento proposto, che intende meglio distribuire le competenze tra i diversi dicasteri, ritiene che vi siano le condizioni per una valutazione positiva del provvedimento, sul quale preannuncia sin d'ora l'intenzione di formulare un parere favorevole, sia pure valutando la possibilità di qualche eventuale osservazione, diretta in particolare a sottolineare il tema delle sinergie nel « polo della sicurezza ».

Maria Grazia GATTI (PD) si domanda se un provvedimento che dovrebbe disciplinare l'istituzione di un nuovo dicastero e modificare il numero dei sottosegretari di Stato rappresenti la sede più idonea per un intervento di riforma degli enti previdenziali, come quello prospettato dal relatore. Considerata, infatti, la particolare situazione che caratterizza questi enti e l'ambito di operatività del disegno di legge in esame, riterrebbe utile un ulteriore approfondimento del merito della questione, sulla quale il suo gruppo non ha alcuna difficoltà a confrontarsi sulla base di riflessioni pacate e meditate.

Giuliano CAZZOLA, *presidente e relatore*, fa presente di avere rilevato esclusivamente – nell’ambito della descrizione del provvedimento e della normativa vigente – l’esigenza di un miglioramento delle sinergie dei diversi attori previdenziali, soprattutto nel settore della sicurezza.

Donella MATTESINI (PD), preso atto del contenuto del provvedimento in esame, si domanda se esso realmente risponda in modo positivo all’esigenza di integrazione socio-sanitaria, che proviene soprattutto dai territori. Chiede, pertanto, al relatore se il Governo e la maggioranza abbiano la consapevolezza della direzione che si intraprende con l’approvazione del disegno di legge in titolo.

Giuliano CAZZOLA, *presidente e relatore*, fa notare che la risposta alla domanda testé formulata potrebbe opportunamente essere resa dalle forze politiche di opposizione, che avevano responsabilità di Governo nella precedente legislatura.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

#### **Legge di contabilità e finanza pubblica.**

##### **C. 2555, approvato dal Senato.**

(Parere alla V Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in titolo.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, avverte che – essendo imminente l’inizio delle votazioni in Assemblea – nella seduta odierna si procederà esclusivamente all’illustrazione del provvedimento in titolo, mentre il seguito dell’esame sarà rinviato alla seduta già prevista per domani.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, fa notare che la XI Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per quanto di propria competenza, sul disegno di legge di iniziativa del Governo n. 2008, recante « legge di contabilità e finanza pubblica », già approvato dal Senato e adottato come testo base dalla V Commissione, al quale risulta abbinata un’ulteriore proposta di legge di iniziativa parlamentare. Fa presente che il provvedimento propone un’articolata riforma della disciplina di contabilità nazionale, che supera il meccanismo vigente basato sulla legge n. 468 del 1978, in modo da adeguare il contesto normativo del « governo della finanza pubblica » al mutato assetto costituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali – anche in virtù della legge n. 42 del 2009, che ha conferito al Governo un’ampia delega per l’attuazione del federalismo fiscale, recentemente approvata dal Parlamento – ed ai vincoli di bilancio derivanti dall’ordinamento comunitario, nonché ad introdurre strumenti di pianificazione e controllo della spesa, finalizzati a contenerne una incoerente espansione. Tale provvedimento affronta, pertanto, i temi del coordinamento della finanza pubblica e dell’armonizzazione dei sistemi contabili, secondo principi di trasparenza e verificabilità della spesa, nonché di consapevole programmazione degli obiettivi di finanza pubblica. A suo giudizio si prosegue, in tal modo, la riforma del bilancio, già avviata sin dall’avvio della legislatura, nella direzione di una sempre più marcata trasformazione verso il bilancio di cassa, considerando in particolare i rapporti tra la legislazione e il bilancio e le modalità di classificazione del bilancio e del rendiconto.

In questo contesto, osserva che il provvedimento in esame – rafforzando una tendenza di semplificazione procedurale e normativa, già intrapresa nell’anno passato con il decreto-legge n. 112 del 2008 e con l’impostazione di una manovra triennale – si pone nell’ambito di un programma più strutturale di alleggerimento dei vincoli legislativi sul bilancio, che contribuisca a ridurre l’ingorgo normativo e a

consentire la regolazione delle politiche pubbliche in funzione dei risultati, affiancati da efficaci strumenti di indirizzo e controllo parlamentare. Rileva poi che tale riforma della contabilità pubblica, oltre ad essere puntualmente disciplinata dal provvedimento, è anche affidata ad una successiva legislazione delegata, per quanto riguarda soprattutto l'adeguamento dei sistemi contabili, le procedure di spesa in conto capitale, il completamento della riforma del bilancio dello Stato e la riforma del sistema dei controlli.

Per quanto riguarda i profili di più diretto interesse della XI Commissione, segnala, in particolare, l'articolo 10, comma 1, l'articolo 15, commi 6 e 8, e l'articolo 19, comma 3.

Al riguardo, ritiene anzitutto opportuno rilevare che, nell'ambito del nuovo ciclo della programmazione finanziaria, il citato articolo 10 attribuisce un particolare rilievo alla Decisione di finanza pubblica (DFP), ossia al provvedimento destinato a sostituire l'attuale Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), con una serie di differenze che riguardano, oltre alla data di presentazione (spostata a ridosso della manovra di finanza pubblica, alla fine del mese di settembre), anche le procedure attuative ed il contenuto di merito: la DFP indica, infatti, le linee-guida di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo; essa, inoltre, definisce — ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 — gli obiettivi articolati per i « sottosettori » del conto delle amministrazioni pubbliche, relativi all'amministrazione centrale, all'amministrazione locale e agli enti di previdenza e aggiorna le previsioni per l'anno in corso. In tal senso, fa notare che si è previsto che il nuovo documento dettagli specificamente anche la situazione degli enti previdenziali, con ciò attribuendo ad essi un autonomo rilievo nella fase programmatica e previsionale.

Segnala, poi, che anche l'articolo 15 prevede un ruolo specifico per gli enti di previdenza; ai sensi del comma 6 di tale

articolo, infatti, essi trasmettono mensilmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale, mentre il comma 8 del medesimo articolo prevede che gli enti previdenziali privatizzati, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le autorità portuali, gli enti parco nazionale e gli altri enti pubblici, che inviano i flussi trimestrali di cassa e non sono ancora assoggettati ai meccanismi unitari di rilevazione delle spese, continuano a trasmettere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati trimestrali della gestione di cassa dei loro bilanci entro il 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre del trimestre di riferimento.

Rileva, inoltre, che l'articolo 19, che interviene in materia di copertura finanziaria delle leggi, riproduce, con limitate modifiche, la disciplina relativa ai fondi speciali attualmente dettata dall'articolo 11-bis della legge n. 468 del 1978. In particolare, segnala che il comma 3 del medesimo articolo 19 prevede che le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a disegni di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale, non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono, costituiscono economie di bilancio. Pur a fronte di tale regola generale, peraltro, tale comma prevede che gli importi di cui all'articolo 11, comma 3, lettera e) — che determinano l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego — non utilizzati al termine dell'esercizio, sono conservati nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei contratti di lavoro o all'emanazione dei relativi provvedimenti negoziali.

In conclusione, pur prendendo atto dei limitati profili di competenza della XI Commissione, ritiene opportuno sottolineare la significativa rilevanza che tale riforma assume per il sistema economico-finanziario nel suo complesso, anche nell'ottica di un contenimento e di una

riqualificazione della spesa nonché di una «decongestione» delle procedure parlamentari connesse alla sessione di bilancio, che avranno luogo, comunque, attraverso la piena valorizzazione degli strumenti di controllo parlamentare in ordine ad una gestione sempre più flessibile della finanza pubblica. Per tali

motivi, preannuncia sin d'ora l'intenzione di formulare una proposta di parere favorevole.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (Atto n. 112).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/54/CE, riguardante l'attuazione delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (atto n. 112);

preso atto che sul provvedimento non si è espressa, secondo quanto disposto dalla legge di delegazione, la Conferenza Stato-regioni e che, tuttavia, il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 settembre 2009, esercitando la facoltà riconosciuta al Governo dalla legislazione vigente, ha rappresentato l'esigenza che – essendo decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere da parte della Conferenza medesima (ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997) – l'esame in sede parlamentare si concluda anche in assenza del citato parere, al fine di consentire l'approvazione del provvedimento nei termini previsti dalla legge;

considerato che lo schema interviene opportunamente sul decreto legislativo n. 198 del 2006, ammodernando e razionalizzando il codice delle pari opportunità tra uomo e donna;

preso atto positivamente che il Governo – in aggiunta al condivisibile provvedimento in esame – intende anche adottare, a breve, un Piano per l'occupazione femminile;

rilevato che il 18 settembre 2008 la Commissione europea ha inviato all'Italia

una lettera di messa in mora (procedura 2006/4917) per non corretta trasposizione delle direttive 2002/73/CE e 2006/54/CE relative alla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, con riferimento ai commi 6 e 7 dell'articolo 15 della legge n. 230 del 1998, ove è sancito il divieto per gli uomini nati dopo il 1985 che hanno optato per il servizio civile di accedere, per il resto della loro vita, ad una varietà di ruoli nell'ambito delle attività di fabbricazione e commercializzazione di armi, munizioni e materiali esplosivi, nonché di partecipare a concorsi per l'accesso nei ruoli nelle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato;

condivisa l'esigenza di assicurare continuità alla funzione svolta dai consiglieri e dalle consigliere di parità, ma ritenendo nondimeno opportuno stabilire un limite al rinnovo dei mandati;

rilevato che il provvedimento opportunamente estende il divieto di discriminazione anche alle forme pensionistiche complementari;

condivisa la necessità di un incremento delle sanzioni attualmente vigenti per i casi di violazione degli obblighi concernenti i provvedimenti giudiziari in materia di parità di trattamento;

rilevato che talune pronunce di illegittimità costituzionale (sentenze nn. 498/1988 e 256/2002) hanno avuto ad oggetto

l'obbligo, previsto per le sole lavoratrici, di comunicare al datore di lavoro la volontà di proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini;

ribadita l'importanza di adottare tutti i provvedimenti necessari affinché le economie di bilancio che deriveranno dall'innalzamento dell'età pensionabile delle lavoratrici del pubblico impiego siano effettivamente utilizzate per interventi a favore delle lavoratrici e di sostegno al ruolo svolto dalle donne all'interno delle famiglie, anche al fine di promuovere l'incremento del tasso di occupazione femminile, secondo quanto previsto dall'articolo 22-ter, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2009;

considerato quanto disposto dall'articolo 16 e dal *considerando* n. 27 della direttiva 2006/54/CE, che sottolineano l'esigenza, per gli Stati membri che riconoscono i congedi per i casi di adozione, di tutelare le lavoratrici e i lavoratori contro il licenziamento causato dall'esercizio di tali diritti e posto che, attualmente, il disallineamento delle norme in materia (articoli 26 e 54 del decreto legislativo n. 151 del 2001) può determinare l'eventualità di un licenziamento per il lavoratore o la lavoratrice, in conseguenza della fruizione di un congedo per recarsi all'estero nella fase di ricezione della « proposta di abbinamento » al minore;

fatto rinvio, infine, ai rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario del provvedimento, espressi – ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento – dalla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione);

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) in considerazione dell'intervento della Commissione europea di cui in premessa, valuti il Governo l'opportunità di prevedere – quanto meno per quegli impieghi che non presuppongono un uso permanente delle armi – l'abrogazione

delle disposizioni che sanciscono il divieto per gli uomini nati dopo il 1985 che hanno optato per il servizio civile di accedere, per il resto della loro vita, ad una varietà di ruoli nell'ambito delle attività di fabbricazione e commercializzazione di armi, munizioni e materiali esplosivi, nonché di partecipare a concorsi per l'accesso nei ruoli nelle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato;

2) all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), capoverso 8, ove si disciplina il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, appare opportuno integrarne la composizione con un rappresentante delle organizzazioni dei dirigenti; inoltre, tra i compiti di promozione assegnati al Comitato appare opportuno includere anche la rimozione di ostacoli che limitino l'uguaglianza tra uomo e donna nella progressione professionale e di carriera, lo sviluppo di misure per il reinserimento della donna lavoratrice dopo la maternità, la più ampia diffusione del *part-time*, la razionalizzazione dei congedi familiari al fine di agevolarne la fruizione da parte degli uomini, la diffusione di strumenti a livello aziendale che consentano una migliore conciliazione tra vita lavorativa e impegni familiari;

3) all'articolo 1, comma 1, lettera *i*), capoverso 14, appare opportuno prevedere che il mandato dei consiglieri di parità possa essere rinnovato per non più di due volte;

4) all'articolo 1, comma 1, lettera *l*), capoverso 15 e lettera *bb*), capoverso 41, si preveda a includervi anche le discriminazioni nella progressione professionale e di carriera;

5) all'articolo 1, comma 1, lettera *n*), capoverso 17, ove si disciplinano le prerogative dei consiglieri di parità, appare preferibile limitare il riconoscimento dell'indennità alle consigliere e ai consiglieri supplenti ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza;

6) all'articolo 1, comma 1, lettera *t*), capoverso 30, ove si disciplina il proseguimento dell'attività lavorativa delle lavoratrici fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere la norma che subordina tale possibilità alla previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima del raggiungimento del limite anagrafico da parte della lavoratrice;

7) all'articolo 1, comma 1, lettera *u*), capoverso 30-*bis*, ove si introducono norme sul divieto di discriminazione nelle forme pensionistiche complementari, appare opportuno estendere l'ambito applicativo della disposizione anche alla previdenza sanitaria (trattandosi di un ambito, anch'esso peraltro riconducibile alla sfera applicativa delle direttive comunitarie, all'interno del quale sono possibili discriminazioni tra i sessi); inoltre, si segnala che il capoverso successivo al comma 2 dovrebbe essere indicato come comma 3, anziché come lettera *a*);

8) all'articolo 1, comma 1, lettere *z*), *aa*) e *bb*), capoversi 37, 38 e 41, ove sono previste sanzioni a carico dei soggetti che non ottemperano ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, valuti il Governo l'opportunità di una loro più coerente armonizzazione nell'ambito del sistema penale vigente;

9) all'articolo 1, comma 1, lettera *ee*), capoverso 46, appare più opportuno man-

tenere la locuzione vigente di « rappresentanze sindacali aziendali », piuttosto che quella di « rappresentanze sindacali unitarie » (soprattutto ove si consideri che queste ultime non sempre risultano costituite);

10) agli articoli 3 e 4, occorre valutare l'opportunità di modificare la disciplina vigente al fine di inserire la Consigliera di parità tra i membri effettivi della Commissione per le pari opportunità (di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 198 del 2006) e del Comitato per l'imprenditoria femminile (di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 198 del 2006), secondo un criterio di reciprocità;

11) all'articolo 5, si modifichi il rinvio normativo all'articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 198 del 2006, in quanto tale disposizione non risulta esistente;

si valuti, infine, l'opportunità di apportare una modifica al comma 9 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 151 del 2001 ovvero di integrare – al medesimo scopo – lo schema di decreto in esame, al fine di prevedere che, in caso di adozione internazionale, il divieto di licenziamento del lavoratore o della lavoratrice operi dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, lettera *d*), della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la « proposta di abbinamento ».

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (Atto n. 112).**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO  
DELL'ITALIA DEI VALORI**

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego »;

premesso che:

il punto 34 dell'accordo interistituzionale « Legiferare meglio » prevede che gli Stati membri siano incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra le direttive e i provvedimenti di attuazioni; tale previsione è contenuta testualmente nel considerando 41 della Direttiva 2006/54/CE in corso di recepimento. Lo schema di decreto legislativo che è stato presentato dal Governo, tuttavia, non è accompagnato da nessun prospetto che permetta di conformarsi a quanto previsto dalla Direttiva e dall'accordo « Legiferare meglio ». Ciò non permette alla Commissione e al Parlamento di esprimere il proprio parere sullo schema di decreto avendo a disposizione tutti gli elementi necessari per la sua valutazione. Pertanto il Governo è invitato a presentare alla Commissione il prospetto con le concordanze e che questo, in futuro, sia presentato ogni volta che viene sottoposto alle Camere uno schema per il previsto parere;

la direttiva richiede che ogni Stato membro designi uno o più organismi per la promozione, l'analisi, il controllo e il sostegno della parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sul sesso. Tali organismi « possono far parte di agenzie incaricate, a livello nazionale, della difesa dei diritti umani o della salvaguardia dei diritti individuali ». Tale richiesta si accompagna alla previsione obbligatoria che tali organismi abbiano tra le loro competenze:

a) l'assistenza indipendente alle vittime di discriminazioni nel dare seguito alle denunce da essi inoltrate in materia di discriminazione, fatto salvo il diritto delle vittime e delle associazioni, organizzazioni o altre persone giuridiche che abbiano tra le loro finalità la tutela della parità;

b) lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazione;

c) la pubblicazione di relazioni indipendenti e la formulazione di raccomandazioni su questioni connesse con tali discriminazioni;

d) al livello appropriato, lo scambio di informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti.

La *ratio* e la lettera della Direttiva impongono chiaramente che gli organismi di parità siano strutture o soggetti indipendenti sia nella fase costitutiva che nello svolgimento dei compiti loro assegnati. In

Italia tali organismi istituzionali di parità sono:

1) Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, con compiti e funzioni meramente consultive e propositive. È presieduta dal Ministro competente che tra l'altro nomina il Vice Presidente, fissa le linee d'indirizzo dell'attività della Commissione, determina il programma annuale di lavoro, convoca le riunioni della Commissione e ne fissa l'ordine del giorno, nomina fino a quattro esperti e consulenti competenti in materia di politiche di genere, nomina il Segretario tra i componenti della Commissione;

2) Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il quale promuove, nell'ambito della competenza statale, la rimozione dei comportamenti discriminatori per sesso ed ogni altro ostacolo nella predetta materia.

Il Comitato è composto dal Ministro competente, che ne nomina i componenti e sceglie il Vicepresidente il quale, a sua volta, presiede anche il collegio istruttorio che è il braccio operativo e organizzativo del Comitato. Il comitato svolge compiti di « iniziativa utile » nell'ambito delle competenze statali in materia di parità e in particolare formula proposte sulle questioni generali relative all'attuazione degli obiettivi della parità e delle pari opportunità, nonché per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente che direttamente incide sulle condizioni di lavoro delle donne; informa e sensibilizza l'opinione pubblica sulla necessità di promuovere le pari opportunità per le donne nella formazione e nella vita lavorativa; formula, un programma-obiettivo nel quale vengono indicate le tipologie di progetti di azioni positive che intende promuovere, i soggetti ammessi per le singole tipologie, ed i criteri di valutazione;

esprime parere sul finanziamento dei progetti di azioni positive e opera il controllo sui progetti in itinere verificandone la corretta attuazione e l'esito finale; elabora codici di comportamento diretti a specificare le regole di condotta conformi alla parità e ad individuare le manifestazioni anche indirette delle discriminazioni; verifica lo stato di applicazione della legislazione vigente in materia di parità; propone soluzioni alle controversie collettive, anche indirizzando gli interessati all'adozione di progetti di azioni positive per la rimozione delle discriminazioni pregresse o di situazioni di squilibrio nella posizione di uomini e donne in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e della promozione professionale, delle condizioni di lavoro e retributive; può richiedere alla Direzione provinciale del lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e della promozione professionale; promuove una adeguata rappresentanza di donne negli organismi pubblici nazionali e locali competenti in materia di lavoro e formazione professionale. Sulla base dello schema di decreto legislativo predisposto dal Governo in futuro verrà chiamata anche ad elaborare iniziative per favorire il dialogo con le organizzazioni governative che si occupino di parità; a scambiare le informazioni « disponibili » con gli organismi europei corrispondenti che si occupano di parità di trattamento.

Il Comitato ha tra le sue funzioni quella di deliberare in ordine al proprio funzionamento e a quello del Collegio istruttorio e della segreteria tecnica, tuttavia lo schema di decreto legislativo, gli toglie la competenza sul Collegio istruttorio rimettendola, evidentemente, a quella del Ministro competente. Poiché il Collegio istruttorio è l'organismo che per il Comitato istruisce gli atti relativi alla individuazione e alla rimozione delle discriminazioni e redige i pareri per il Comitato e per le consigliere e i consiglieri di parità, è facile dedurre l'importanza del Collegio.

I componenti del Comitato sono tutti nominati dal Ministro competente. Lo schema di decreto legislativo aumenta il numero dei componenti del Comitato, ma aumenta in particolare il numero dei componenti che sono funzionari o rappresentanti dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio;

3) Consigliere e consiglieri di parità, i quali a livello nazionale sono designati dal Ministro per le pari opportunità, mentre a livello regionale e provinciale dalle regioni e dalle province, con potere supplente del Ministro in caso di mancata designazione;

4) Comitato per l'imprenditoria femminile, presieduto dal Ministro per le pari opportunità e composto, oltre che dagli altri Ministri competenti per materia, dai rappresentanti delle organizzazioni operanti nei vari settori produttivi.

Come è reso evidente dall'illustrazione che precede lo Stato italiano è inadempiente rispetto al recepimento della Direttiva con riferimento all'obbligo fondamentale di assicurare che gli organismi per la promozione, l'analisi il controllo e il sostegno della parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sul sesso siano organismi indipendenti. Quelli istituiti in Italia sono tutti di nomina politica e direttamente incardinate nei ministeri. Per quanto riguarda il Comitato nazionale, il condizionamento e il potere del Ministro è totale.

Ugualmente totale è il potere del Governo — o degli enti locali — sulle Consigliere ed i Consiglieri di parità, come è provato dalla recente vicenda, risalente al 30 ottobre 2008, che ha visto il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, rimuovere d'imperio con proprio decreto la Consigliere nazionale di parità sul presupposto che essa non era da lui ritenuta « in sintonia con gli indirizzi politici del Governo », pur in assenza di inadempimenti addebitabili alla Consigliera, in quanto « non è necessario riscontrare inadempimenti da parte del sog-

getto nominato, ma occorre il ragionevole convincimento che l'attività non sia esercitata nel pieno rispetto delle regole del buon andamento, che comprendono la legittimità e la opportunità delle scelte in sintonia con gli indirizzi politici del Governo in carica ». In totale contrasto con la normativa comunitaria il Ministro ha ritenuto che « la Consigliera nazionale di parità, pur non essendo posta in posizione di subordinazione gerarchica nei confronti dei Ministeri sopra menzionati, è comunque chiamata a garantire il rispetto degli indirizzi governativi in materia » ed ancora ha affermato che pur prevedendo la procedura di nomina della Consigliera nazionale « la necessità del possesso di determinati requisiti professionali da parte di detta Consigliera, affida tuttavia la scelta della Consigliera stessa alla determinazione ampiamente discrezionale del Ministro del lavoro [...] evidenziando così il carattere, non meramente tecnico, ma essenzialmente fiduciario della nomina ».

È perciò necessario che il Governo ripensi *in toto* il modello degli organismi per la parità esistente in Italia e proponga uno schema di decreto legislativo nel quale sia dato corretto ed esatto adempimento all'articolo 20 della Direttiva sia per assicurare che gli organismi siano effettivamente indipendenti e non sottoposti all'invasivo controllo e regolamentazione governativa e sia per assegnare a tali organismi quelle funzioni espressamente previste dalla direttiva e di cui attualmente ancora non dispongono. Non va sottovalutato che contro l'Italia ci sono almeno cinque procedure d'infrazione aperte per mancato o inesatto recepimento delle direttive che riguardano la parità di trattamento;

considerato inoltre che:

lo schema di decreto legislativo, all'articolo 1, lettera *o*), modifica l'articolo 25 del Codice delle pari opportunità contenente le definizioni di discriminazione diretta e indiretta. Il decreto legislativo dovrebbe altresì modificare lo stesso articolo 25, commi 1 e 2, nel rispetto dell'articolo 2, comma 1 lettere *a*) e *b*), della

Direttiva sostituendo al comma 1 le parole da « e, comunque » fino a « in situazione analoga » con le parole « o, comunque, una situazione nella quale le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso sono trattati meno favorevolmente di quanto un'altra lavoratrice o lavoratore sia, sia stato o sarebbe stato in una situazione analoga » e sostituendo al comma 2 le parole « riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa » con le parole « siano oggettivamente giustificati »;

lo schema di decreto legislativo, all'articolo 1, lettera *q*), modifica l'articolo 27 del Codice delle pari opportunità contenente disposizioni relative al divieto di discriminazione nell'accesso al lavoro e alla formazione. Lo stesso articolo 27, comma 1, nel rispetto dell'articolo 14, comma 1, della Direttiva che si sta recependo, va altresì modificata prevedendo che il divieto di discriminazione sussiste tanto nel settore privato quanto in quello pubblico. Al testo dell'articolo 27, comma 1, così come modificato dallo schema di decreto legislativo presentato, dopo le parole « in qualsiasi altra forma » dovrebbero essere inserite le parole « nei settori pubblico o privato, compresi gli enti di diritto pubblico, »;

lo schema di decreto legislativo, all'articolo 1, lettera *r*), modifica l'articolo 28 del Codice delle pari opportunità contenente disposizioni relative al divieto di discriminazione retributiva. Nel testo del comma 1 dell'articolo 28 così come risulta modificato dallo schema di decreto legislativo, dovrebbero essere sostituite le parole « diretta e indiretta » con le parole « diretta o indiretta ». Nel testo del comma 2 come attualmente in vigore dovrebbero essere sostituite le parole « adottare criteri comuni » con le parole « adottare principi e criteri comuni »;

lo schema di decreto legislativo all'articolo 5 contiene disposizioni relative all'obbligo del Ministero del Lavoro di presentare relazioni, dati e informazioni alla Commissione europea nella materia della parità di trattamento. All'ultimo rigo

l'articolo riporta: « riferisce alla Commissione stessa gli esiti delle valutazioni in merito al mantenimento delle differenze di trattamento tra uomo e donna consentite dalla normativa vigente nei limiti di cui all'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, inserito dal presente decreto legislativo ». Tuttavia nel testo dello schema di decreto legislativo non esiste alcun articolo 35-*bis* introducendo. Conseguentemente all'articolo 5 dello schema di decreto legislativo andrebbero soppresse le parole « nei limiti di cui all'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, inserito dal presente decreto legislativo »;

lo schema di decreto legislativo, all'articolo 1, lettera *i*), stabilisce che il mandato delle Consigliere o dei Consiglieri di parità, a tutti i livelli, sia rinnovabile senza limiti, eliminando le parole « rinnovabile una sola volta » all'articolo 14 del Codice. Poiché la nomina delle Consigliere e dei Consiglieri è di fatto politica, anche se i candidati dovrebbero essere valutati solo sulla base delle competenze, la possibilità di rinnovare il mandato senza limitazioni temporali può determinare il sorgere di posizioni di potere ed indebolire la funzione del Consigliere a scapito della sua indipendenza, che di fatto oggi non esiste. Va tenuto presente che essendo il mandato quadriennale, attualmente un Consigliere può rimanere in carica fino ad otto anni. Le parole « rinnovabile una sola volta » eliminate dal Governo all'articolo 14 del Codice delle pari opportunità non vanno soppresse. Pertanto: l'articolo 1, lettera *i*), dello schema di decreto legislativo dovrebbe essere soppresso;

la direttiva 2006/54 al considerando numero 3) dispone quanto segue: « La Corte di giustizia ha ritenuto che il campo d'applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donna non possa essere limitato al divieto delle discriminazioni basate sul fatto che una persona appartenga all'uno o all'altro sesso. Tale principio, considerato il suo scopo e data la natura dei diritti che è inteso a salvaguardare, si applica anche

alle discriminazioni derivanti da un cambiamento di sesso.» È ormai giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia che la discriminazione derivante da un cambiamento di sesso (transessualismo) costituisca discriminazione fondata sul sesso. Se tale principio è stato concretamente affermato e deve essere applicato da tutti i tribunali italiani, nel nostro ordinamento non c'è alcuna disposizione che abbia testualmente recepito tale principio. Ciò comporta un aggravio per la difesa quando in giudizio una persona transessuale si trovi a chiedere l'applicazione concreta del principio in quanto non vi è una norma alla quale fare direttamente riferimento, ma è costretto a ricostruire l'intero *iter* giurisprudenziale operato negli anni dalla Corte di giustizia. Il considerando numero 3) della direttiva

2006/54 ora « sana » questa situazione, pertanto il Governo non può ignorare il recepimento tale disposizione. Lo schema dovrebbe prevedere che dopo l'articolo 1, comma 1 lettera *ee*) sia aggiunta la seguente lettera:

« *ff*) dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

“ART. 35-*bis* (*Discriminazioni derivanti da un cambiamento di sesso*). 1. Le discriminazioni derivanti da un cambiamento di sesso costituiscono discriminazione fondata sul sesso.” »;

esprime

**PARERE CONTRARIO**

« Paladini, Porcino ».

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (Atto n. 112).**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO  
DEL PARTITO DEMOCRATICO**

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego,

ritenuto che:

lo schema di decreto legislativo proposto dal Governo ha lo scopo di recepire la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in attuazione della Legge Comunitaria 2008 (legge 7 luglio 2009, n. 88) che contiene tale direttiva nell'Allegato B;

detto schema è giunto all'esame delle commissioni parlamentari privo del parere della Conferenza Stato-Regioni. Ciò viola palesemente l'articolo 9 della predetta Legge Comunitaria e non consente una valutazione compiuta delle disposizioni che saranno introdotte nell'Ordinamento. A riguardo il Ministro per i rapporti con il Parlamento, nell'atto di trasmissione dello schema del 3 settembre 2009, si è limitato a comunicare l'assenza di suddetto parere senza dare alcuna giustificazione;

la direttiva contiene disposizioni intese ad attuare il principio della parità di trattamento per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla promozione e alla

formazione professionale; le condizioni di lavoro, compresa la retribuzione; i regimi professionali di sicurezza sociale, integrativi o sostitutivi, comprese tutte le forme pensionistiche relative ai dipendenti pubblici;

la direttiva afferma con forza il divieto di discriminazione in tutti gli ambiti e le forme, compresi la parità retributiva e i regimi di sicurezza sociale;

la direttiva, inoltre, precisa che il divieto di discriminazione non è violato ove gli Stati membri mantengano o adottino misure tese a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati nella pratica da un gruppo di persone di uno dei due sessi, anche qualora si trattasse di vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato;

considerato che:

l'approvazione della Legge Comunitaria 2008 (legge 7 luglio 2009 n.88) è stata preceduta, nelle commissioni come nelle aule parlamentari, da un approfondito ed interessante dibattito che ha evidenziato la necessità che il nostro Paese attivi politiche positive per superare le condizioni di disparità occupazionale e retributiva tuttora esistenti;

i dati relativi all'occupazione femminile dimostrano che l'Italia si colloca ad un livello ben al di sotto della media europea – 46,3 per cento contro il 57,4 per cento – ed è assai lontana dal raggiungi-

mento degli obiettivi della Strategia di Lisbona 2010, che prevede il 60 per cento;

i differenziali retributivi marcano una disparità tra uomini e donne superiore al 49 per cento in favore dei primi, relativamente alla media retributiva generale annua, e collocata intorno al 25 per cento a parità di mansioni e di orario di lavoro;

anche i trattamenti previdenziali riflettono una differenza di trattamento significativa tra uomini e donne: il montante della spesa previdenziale complessiva è corrisposto per il 56 per cento in favore degli uomini, le donne sono le maggiori beneficiarie di pensioni di importo basso, come le pensioni integrate al minimo, le pensioni e gli assegni sociali, le pensioni di invalidità civili o le pensioni ai superstiti; l'anzianità contributiva media si ferma a 20 anni per il 43 per cento delle donne; solo il 17 per cento possiede un'anzianità contributiva tra i 35 e i 40 anni, a fronte del 64 per cento degli uomini;

i dati sopra esposti confermano che nel nostro Paese gli obiettivi di parità possono essere raggiunti soltanto attraverso riforme mirate del mercato del lavoro, dei sistemi e dei servizi di Welfare, a sostegno del miglioramento delle condizioni di partecipazione delle donne, che sono condizione primaria per una crescita produttiva del Paese;

la crisi economica nel nostro paese ha raggiunto livelli allarmanti e secondo gli ultimi dati resi noti;

le politiche messe in campo nel corso della presente legislatura sono state fortemente penalizzanti per le donne lavoratrici: l'abolizione della norma sulle dimissioni in bianco, varata nel corso del Governo Prodi, la limitazione del ricorso al *part time*, prevista dal decreto 112/2003, il mancato rinnovo degli incentivi fiscali a favore delle donne lavoratrici del Mezzogiorno, sono solo alcune delle iniziative varate dall'attuale Governo contro le donne, che contribuiscono ad aumentarne la discriminazione sui posti di lavoro;

il ruolo e la funzione delle Consigliere di parità, alle quali sono attribuite importanti funzioni, non vengono però accompagnate da risorse finanziarie e strumenti adeguati;

osservato che:

con riferimento all'articolo 3 della direttiva, il Governo ha del tutto disatteso l'auspicio di varare misure «volte ad assicurare nella pratica la piena parità tra gli uomini e le donne nella vita lavorativa». La scrittura del decreto legislativo sarebbe stata la buona occasione per armonizzare la normativa nazionale in materia di pari opportunità ed arricchirla con disposizioni in grado di promuovere e conseguire pienamente gli obiettivi di pari rappresentanza tra i generi. Non può nemmeno sfuggire che l'adozione del parere parlamentare avviene contestualmente all'esame parlamentare della legge finanziaria per il 2010 che prevede un consistente taglio delle risorse finalizzate agli interventi di pari opportunità. Il significato politico della direttiva europea è, pertanto, tradito dalla proposta di un testo di recepimento ridotto ad alcune formule e soluzioni tecniche del tutto inadeguate rispetto alla complessità degli obiettivi posti in sede europea;

L'articolo 8 dello schema di decreto legislativo modifica il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna. In particolare, esso cambia la composizione del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'intervento normativo proposto disattende completamente le indicazioni date all'Italia dalla Commissione europea nel marzo 2007, contenute in una lettera di messa in mora motivata dai seri dubbi che l'organismo di parità fosse «in grado di esercitare in maniera indipendente le competenze che gli incombono».

Si è persa l'occasione per soddisfare l'esigenza di terzietà ed indipendenza me-

dianche la definizione di un organismo di nomina e composizione diversa, quale potrebbe essere una Autorità garante per le pari opportunità, di derivazione parlamentare, alla quale attribuire le competenze e le risorse che, diversamente, lo schema di decreto legislativo assegna alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, con particolare riferimento allo svolgimento di inchieste e alla redazione di relazioni e raccomandazioni in materia di discriminazioni sul lavoro, che devono essere caratterizzate da indipendenza;

nel nostro paese a livello provinciale sono attribuite importanti funzioni quali il ruolo dei centri per l'impiego, la promozione della formazione professionale e la funzione attribuita al ruolo delle consigliere di parità, che operano a livello provinciale, ma, contemporaneamente non sono previste strumenti e risorse affinché tali funzioni possano essere realmente esplicite;

la definizione di « discriminazione » non è specificata compiutamente in relazione a quanto è prescritto nell'articolo 2 della direttiva. Soprattutto, non è chiaramente ripresa la distinzione tra discriminazione diretta ed indiretta; non sono chiaramente indicate le situazioni e i comportamenti che lo stesso articolo 2 definisce come « discriminazione »;

all'articolo 9 dello schema di decreto legislativo non è condivisibile la modifica introdotta in quanto si ritiene sia compito del Comitato deliberare anche in ordine al funzionamento del collegio istruttorio;

con riferimento all'articolo 12 dello schema di decreto, è inaccettabile la decisione di subordinare il consigliere o la consigliera supplente al mandato della consigliera o consigliere effettivo. La funzione di garanzia degli organismi di parità è, infatti, assicurata dal loro carattere collegiale e non sono ammissibili vincoli di subordinazione che, nei fatti, limitano il pluralismo;

all'articolo 14 dello schema di decreto, il Governo propone di eliminare il

limite al numero dei mandati delle consigliere e dei consiglieri per le pari opportunità. Questa modifica non può assolutamente essere condivisa, l'avvicendamento del ruolo è, infatti, garanzia di indipendenza della funzione;

viene proposto l'inserimento di un articolo 30-*bis* nel Codice delle pari opportunità che, affermando il divieto di discriminazione nelle forme pensionistiche complementari collettive, ammette tuttavia, tra le differenze di trattamento consentite, quelle derivanti da dati attuariali diversi per i due sessi. Occorre riflettere attentamente circa le conseguenze che derivano dall'ammissibilità di livelli differenti di trattamento aventi tale causa, che determinano un divario nelle prestazioni delle pensioni integrative tra il 15 e il 20 per cento in sfavore delle donne, a parità di capitalizzazione. Assunta, infatti, l'attuale struttura del sistema previdenziale italiano secondo il quale le forme di previdenza complementare integrano la previdenza obbligatoria — costituendo il cd. secondo pilastro dei trattamenti pensionistici soprattutto per le giovani generazioni — si ritiene che lo schema di decreto legislativo ammetta una discriminazione in grado di produrre pesanti e inaccettabili disparità nel trattamento previdenziale di uomini e donne e, in prospettiva, squilibri dell'intero sistema previdenziale;

è stato eliminato il riferimento, in più articoli dello schema di decreto in esame, alla progressione di carriera come uno degli elementi qualificanti che caratterizza la parità di condizioni di lavoro, nonché il riferimento ad incentivi per favorire la presenza delle donne nei posti apicali di dirigenza sia nel settore pubblico che privato;

nel nostro ordinamento non esiste una norma di garanzia che preveda l'obbligo dei servizi pubblici per l'impiego a livello territoriale di operare anche come strumento per la promozione delle pari opportunità sul lavoro e sulla formazione; il presente schema di decreto legislativo potrebbe essere una buona occasione per

colmare tale lacuna legislativa, a partire dalla modifica dell'articolo 50-bis dello schema di decreto, prevedendo non la possibilità bensì la obbligatorietà di inserire nei contratti collettivi di lavoro specifiche misure di prevenzione delle discriminazioni;

evidentemente, lo schema di decreto legislativo tratteggia una disciplina che ha due limiti «strutturali»: per un verso, essa rappresenta l'adempimento «burocratico» di una direttiva europea assai distante dalle priorità di azione del

governo in carica; per altro, essa segna un arretramento delle garanzie di sistema, con particolare riferimento alla terzietà ed imparzialità degli organismi preposti alle politiche di parità,

esprime

#### PARERE CONTRARIO

« Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru ».

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Legge di contabilità e finanza pubblica. C. 2555, approvato dal Senato. (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	94
Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia. Nuovo testo C. 2131, approvato dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato e abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .	98
Nuovo testo C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, ed abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazione</i> ) .....	100
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	108

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, recante modifiche alla direttiva 90/385/CEE del Consiglio, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, alla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, concernente i dispositivi medici, e alla direttiva 98/8/CE del Consiglio, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi. Atto n. 127. ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazione</i> ) .....	101
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	109

##### SEDE REFERENTE:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni e C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	101
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati</i> ) .....	110

##### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato. C. 2766 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	105
ERRATA CORRIGE .....	107

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il viceministro per il lavoro, la salute e le politiche sociali Ferruccio Fazio.

**La seduta comincia alle 12.45.**

##### Legge di contabilità e finanza pubblica.

**C. 2555, approvato dal Senato.**

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla V Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza della proposta di legge n. 2555, recante « Legge di contabilità e finanza pubblica », già approvata dal Senato e adottata come testo base dalla stessa Commissione bilancio, al quale risulta abbinata una ulteriore proposta di legge di iniziativa parlamentare.

Fa presente che il provvedimento in esame è un'articolata proposta di riforma della disciplina di contabilità nazionale, finalizzata – secondo la relazione illustrativa – ad adeguare il contesto normativo del governo della finanza pubblica al mutato assetto costituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali e ai vincoli di bilancio derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché ad introdurre strumenti di pianificazione e controllo della spesa, finalizzati a contenerne l'espansione.

La proposta di legge delinea una riforma della contabilità pubblica che, oltre ad essere puntualmente disciplinata dal provvedimento, è per alcuni temi affidata alla legislazione delegata, mediante la previsione di quattro diverse disposizioni di delega: adeguamento dei sistemi contabili, procedure di spesa in conto capitale, completamento della riforma del bilancio dello Stato e riforma del sistema dei controlli.

Proprio al fine di dar conto della progressiva attuazione della nuova disciplina, la proposta di legge, nei tre esercizi successivi alla sua entrata in vigore, prevede la presentazione al Parlamento di un Rapporto sullo stato di attuazione della riforma.

Nel quadro del generale principio del concorso da parte dei diversi soggetti rientranti nel perimetro istituzionale della Pubblica Amministrazione al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, la proposta di legge prevede una delega al Governo per l'armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche, ai fini dell'adozione di un unico piano dei conti integrato e di schemi di bilancio comuni, articolati per missioni e programmi coerenti con la classificazione eco-

nomica e funzionale comunitaria. A tali fini, è prevista l'istituzione del Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche, che dovrà operare in reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale, di cui alla legge n. 42 del 2009.

Tale provvedimento affronta, pertanto, i temi del coordinamento della finanza pubblica e dell'armonizzazione dei sistemi contabili, secondo principi di trasparenza e verificabilità della spesa, nonché di consapevole programmazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Evidenzia, poi, gli strumenti della programmazione finanziaria indicati dalla proposta di legge che sono i seguenti:

relazione sull'economia e la finanza pubblica (*ex RUEF*), che il Governo presenta alle Camere entro il 15 aprile di ogni anno. La Relazione, già esistente nella prassi, contiene l'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica (conto economico della Pubblica Amministrazione e dei suoi sottosettori e saldo di cassa della P.A./fabbisogno) per l'anno in corso e il successivo biennio, alla luce dei consuntivi e della manovra approvata nell'anno precedente;

decisione di finanza pubblica (DFP), che il Governo presenta alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno. È il documento di programmazione economico finanziaria, almeno triennale, sostitutivo del DPEF;

disegno di legge di stabilità (*ex* disegno di Legge finanziaria) e disegno di legge di bilancio, i quali sono presentati alle Camere entro il 15 ottobre di ciascun anno;

provvedimenti collegati alla legge di stabilità, il cui termine di presentazione continua ad essere il 15 novembre;

aggiornamento del Programma di stabilità, da presentare alla Commissione europea.

Rileva, quindi, che il disegno di legge di stabilità e il disegno di legge di bilancio

sono i provvedimenti di cui consta la manovra triennale di finanza pubblica. In virtù delle modifiche approvate dal Senato i provvedimenti collegati non sono più elencati tra i provvedimenti che compongono la manovra finanziaria. La decisione di finanza pubblica (DFP) può però indicare « eventuali provvedimenti collegati alla manovra ».

La disciplina del DFP presenta talune novità rispetto all'attuale documento di programmazione, in particolare, si prevede che la DFP contenga l'esposizione dei dati tendenziali a legislazione vigente del conto economico della pubblica amministrazione, del saldo di cassa, e del debito, sia nel loro complesso, che ripartiti per i diversi sottosettori istituzionali in cui la Pubblica Amministrazione è articolata: amministrazione centrale, amministrazioni locali ed enti di previdenza.

Allo stesso modo, l'individuazione degli obiettivi programmatici della Pubblica Amministrazione e l'articolazione della manovra necessaria al conseguimento degli obiettivi deve essere esposta nel DFP dando evidenza all'apporto di ciascun settore istituzionale. In questo modo i diversi livelli di governo sono coinvolti in sede di elaborazione degli obiettivi programmatici, in vario modo. Nell'ambito di tale procedura è anche fissato il quadro di riferimento normativo del patto di stabilità interno, che riceverà attuazione con le norme di coordinamento contenute nella legge di stabilità.

Fa presente, inoltre, che per la spesa in conto capitale, l'individuazione da parte della DFP e della legge di stabilità della quota-obiettivo di indebitamento delle Amministrazioni territoriali viene definita sentita la Conferenza Unificata. Per quanto riguarda specificamente il patto di stabilità interno, la proposta di legge permette a ciascuna Regione – fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica per essa complessivamente determinato – di adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli finanziari fissati dalla legge nazionale, in base alle diverse situazioni. È inoltre previsto il richiamo al Patto di Convergenza deli-

neato dalla legge delega di attuazione del federalismo fiscale, quale strumento di riferimento per l'effettiva realizzazione del coordinamento della finanza pubblica.

La legge di stabilità, contiene norme i cui effetti decorrono nel triennio considerato dal bilancio pluriennale, si presenta maggiormente caratterizzata nelle sue finalità di strumento volto alla correzione dei conti pubblici. Non sono infatti più incluse, rispetto alla disciplina ora vigente, le norme comportanti aumenti di spesa o riduzioni di entrata finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia: si mette così a regime la disciplina transitoria introdotta per l'esercizio finanziario 2009 dal decreto legge n. 112 del 2008.

Rileva che è poi prevista l'unificazione in una sola tabella del contenuto delle attuali tabelle D), E), ed F). Nella nuova tabella, strutturata per missioni e programmi, come tutto l'articolato della legge finanziaria relativo alla spesa, sono stabiliti gli importi delle autorizzazioni legislative di spesa da rifinanziare, definanziare, e rimodulare nel triennio di riferimento. In apposita tabella, sono poi determinate le autorizzazioni di spesa permanenti di carattere corrente (in sostanza, la attuale tabella C).

Il contenuto della legge viene infine ampliato alle norme di coordinamento della finanza pubblica finalizzate ad assicurare, per ciascun periodo triennale di manovra, il concorso dei differenti livelli di governo al raggiungimento degli obiettivi programmatici ed alla realizzazione del Patto di convergenza di cui alla legge n. 42 del 2009.

Osserva che rimane in capo alla legge di stabilità quanto già previsto dalla legge finanziaria in merito alla fissazione dei saldi finanziari (saldo netto da finanziare e livello massimo del ricorso al mercato), le variazioni di aliquote, l'importo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, le norme recanti misure correttive delle leggi di spesa, le attuali tabelle A e B relative ai Fondi speciali, le altre regolazioni meramente quantitative ad essa rimesse, le norme che comportano

aumenti di entrata o riduzioni di spesa. Rimane il divieto di norme di delega.

Fa presente che il disegno di legge di stabilità è poi accompagnato da una Nota tecnica illustrativa la quale – includendo alcuni elementi dell'attuale Relazione previsionale e programmatica – costituisce documento di raccordo tra il disegno di legge di bilancio e il conto economico delle amministrazioni pubbliche. Per quanto concerne la disciplina sulla copertura finanziaria delle leggi, da un lato, è confermato l'attuale elenco delle modalità di copertura: utilizzo degli accantonamenti dei Fondi speciali, riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa e ricorso a nuove o maggiori entrate. A seguito delle modifiche approvate dal Senato, è confermato il vigente divieto di coprire nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo di proventi derivanti da entrate in conto capitale. È inoltre previsto il divieto di copertura con entrate non ricorrenti.

Rileva, poi, che non è invece più previsto nel provvedimento di legge in esame il vigente obbligo di copertura degli oneri correnti della legge finanziaria contenuto nell'articolo 11, comma 5, legge n. 468 del 1978, venendo così in sostanza permessa una impostazione della manovra con il solo vincolo del miglioramento del saldo complessivo e dunque la possibilità di attingere all'eventuale miglioramento del risparmio pubblico.

All'interno della disciplina sulla copertura finanziaria delle leggi, è previsto (con ciò parzialmente innovando rispetto alla disciplina di cui all'articolo 11-ter, comma 7, legge n. 468 del 1978) che ciascuna legge di spesa contenga al suo interno una clausola di salvaguardia automatica per la compensazione degli effetti finanziari che eccedano le previsioni di spesa in essa contenute.

Per le leggi di delega, la proposta di legge prevede – sia pure con alcune specificazioni – il principio per cui la copertura degli oneri derivanti dai decreti legislativi attuativi deve essere individuata dalla legge di delega. È inoltre previsto l'obbligo di relazione tecnica, non solo sui

disegni di legge del Governo e sugli emendamenti governativi onerosi, ma anche sugli emendamenti onerosi del Relatore del provvedimento, nonché l'obbligo di aggiornare la relazione tecnica all'atto del passaggio parlamentare. La relazione deve anche contenere un prospetto riepilogativo degli effetti della disposizione su saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno.

Fa presente, inoltre, che la proposta di legge prevede nuove misure volte ad implementare il controllo sulla spesa e sugli andamenti di finanza pubblica. Per ciò che attiene al controllo parlamentare, nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta l'istituzione di una Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, composta da venti componenti designati dai Presidenti delle due Camere. La Commissione, che svolge un ruolo di supporto alle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento, esprime indirizzi e criteri di metodo per la redazione dei documenti governativi di finanza pubblica, al fine di renderne le informazioni omogenee e confrontabili nel tempo.

Si stabilisce, poi, il principio dell'accesso da parte della Camera e del Senato a tutte le banche dati rilevanti per la finanza pubblica e la creazione di una struttura unica di supporto tecnico per il controllo parlamentare. In conseguenza di tale complessivo riassetto, è prevista l'abrogazione della legge nazionale di contabilità (legge n. 468 del 1978), nonché una delega al Governo per la redazione di un Testo Unico delle leggi in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.

Per quanto concerne lo specifico ambito di competenza della Commissione, segnala, in particolare, il comma 5 dell'articolo 2, che prevede l'istituzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, del Comitato per i principi contabili delle Amministrazioni pubbliche, al quale affida è affidato il compito di predisporre i decreti legislativi di armonizzazione, che si

compone di venticinque membri di cui uno nominato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Le attività di monitoraggio e controllo dei conti pubblici sono state oggetto, negli ultimi anni, di significativi interventi di potenziamento, che oltre ad essere funzionali al programma di analisi e valutazione della spesa avviato nel 2007, sono stati finalizzati a migliorare, attraverso un rafforzamento dei sistemi informativi, la conoscenza sullo stato delle pubbliche amministrazioni, nonché a radicare nel contempo nell'attività amministrativa e nel medesimo sistema dei controlli i criteri di efficienza, efficacia ed economicità sottesi alla riclassificazione in senso funzionale del bilancio dello Stato.

Segnala, poi, che l'articolo 12 disciplina le informazioni che devono essere contenute nella Relazione sull'economia e la finanza pubblica (*ex RUEF*), in particolare il comma 2, stabilisce che, in apposita sezione, siano fornite le informazioni di dettaglio su consuntivi e previsioni dei conti dei principali comparti di spesa e in particolare fra gli altri protezione sociale e sanità.

Rileva, inoltre, che l'articolo 17 comma 2 prevede che sia assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche non territoriali e, previa approvazione di apposite leggi regionali, nei collegi sindacali delle aziende sanitarie o ospedaliere e negli IRCCS tutto ciò al fine di assicurare ai sensi dell'articolo 117 il coordinamento della finanza pubblica nonché il monitoraggio della situazione economico-finanziaria del Servizio sanitario nazionale.

In conclusione, pur prendendo atto dei limitati profili di competenza della Commissione, ritiene opportuno sottolineare la significativa rilevanza che tale riforma assume per il sistema economico-finanziario nel suo complesso, anche nell'ottica di un contenimento e di una riqualificazione della spesa nonché di una « decongestione » delle procedure parlamentari connesse alla sessione di bilancio; tutto ciò

evidenziato preannuncia sin d'ora l'intenzione di formulare un parere favorevole.

Anna Margherita MIOTTO (PD) chiede alla presidenza di dare disposizioni affinché sia messo in distribuzione l'eventuale parere espresso dalle regioni sul provvedimento in esame.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, assicura che la presidenza si farà carico della richiesta della collega Miotto. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia.**

**Nuovo testo C. 2131, approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato e abb.**

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla VII Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del nuovo testo delle proposte di legge n. 2131, approvata in sede deliberante dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato della Repubblica, e n. 2317 Evangelisti: « Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia », adottato come testo base nel corso dell'esame in sede referente, ai fini del trasferimento alla sede legislativa.

Al riguardo, fa presente che l'articolo 1, comma 1, abroga l'articolo 1-*septies* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, il quale stabilisce che il diploma di laurea in scienze motorie è equipollente al diploma di laurea in fisioterapia, se il diplomato abbia conseguito

attestato di frequenza ad idoneo corso su paziente, da istituirsi con decreto ministeriale, presso le università.

Il comma 2 del medesimo articolo 1 prevede, altresì, che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il previo parere del Consiglio universitario nazionale, è definita, per i laureati e gli studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze motorie, la disciplina del riconoscimento dei crediti formativi, delle modalità di accesso al corso universitario nonché di quelle di svolgimento del periodo di formazione e tirocinio sul paziente, ai fini del conseguimento della laurea in fisioterapia.

Il comma 3 stabilisce, infine, che lo schema del decreto di cui al comma 2, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Alla luce di quanto esposto, condividendo le finalità del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole.

Fa presente, infine, che la VII Commissione è convocata nella giornata di domani al fine di acquisire i pareri delle altre Commissioni e di procedere al trasferimento del provvedimento alla sede legislativa. Ritiene pertanto che, se non vi sono obiezioni, la Commissione possa procedere all'espressione del prescritto parere già nella seduta odierna.

La Commissione concorda.

Laura MOLTENI (LNP), pur condividendo le finalità del provvedimento in esame, sottolinea la necessità di una revisione complessiva della normativa in materia, al fine di tutelare adeguatamente la professionalità degli insegnanti di educazione fisica laureati in scienze motorie o diplomati all'Istituto superiore di educazione fisica, sia nell'ambito scolastico sia nelle altre strutture, pubbliche e private

(palestre, centri di allenamento, centri benessere e simili), in cui si svolga la loro attività.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, pur comprendendo il problema sollevato dalla collega Laura Molteni, evidenzia che la proposta di legge in esame si limita ad abrogare un'equipollenza che, a suo modo di vedere, non aveva valide giustificazioni, prevedendo, in compenso, delle mere agevolazioni ai fini del conseguimento del diploma di laurea in scienze motorie. Inoltre, osserva che, a quanto gli risulta, la disciplina attuale non prevede che i fisioterapisti possano svolgere l'attività di insegnamento di educazione fisica nell'ambito della scuola.

Carla CASTELLANI (PdL) giudica favorevolmente la proposta di legge in esame, ritenendo che essa vada nella direzione di una maggiore tutela, più che dei fisioterapisti, dei loro pazienti. A suo avviso, potrebbe essere altresì utile sollecitare, da parte della VII Commissione, una riflessione più ampia sul problema della proliferazione dei corsi di laurea, a causa della quale tanti giovani conseguono diplomi di laurea cui non corrisponde una formazione adeguata alla professione che saranno chiamati a svolgere. Peraltro, comprendendo che tale sollecitazione va bene al di là della specifica competenza della Commissione, si riserva di svolgere un intervento al riguardo presso la VII Commissione.

Anna Margherita MIOTTO (PD) esprime compiacimento per la decisione della maggioranza di tornare sulla propria decisione di equiparare il diploma di laurea in scienze motorie a quello in fisioterapia, ricordando come quella decisione sia stata il frutto di un'operazione palesemente elettoralistica e propagandistica, attuata sul finire della XIV legislatura.

Laura MOLTENI (LNP) ribadisce di essere favorevole all'abrogazione dell'equi-

pollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia, ma di essere altresì preoccupata, sul piano della tutela della salute dei cittadini, dei problemi che potrebbero derivare dall'esercizio, da parte di soggetti privi di una preparazione adeguata (non diplomati all'Istituto superiore di educazione fisica e non laureati in scienze motorie), di attività di insegnamento nel campo dell'educazione fisica e nel campo delle discipline sportive (amatoriali e agonistiche). Ritiene, inoltre, che su questa materia si debba porre particolare attenzione al rispetto delle norme europee.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, ricorda che l'abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie a quello in fisioterapia nasce proprio da esigenze di compatibilità con la normativa europea.

Gianni MANCUSO (PdL) ricorda di non aver condiviso la scelta di introdurre, alla fine della XIV legislatura e mediante un emendamento approvato nell'ambito dell'esame, in seconda lettura, del disegno di legge finanziaria, l'equipollenza del diploma di laurea di scienze motorie a quello di fisioterapia. Tale equiparazione, già di per sé discutibile, appare infatti tanto più problematica quando si tratti di professioni, in senso lato, sanitarie. Esprime perciò la propria soddisfazione per il contenuto del provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento.**

**Nuovo testo C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, ed abb.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, nella seduta del 21 ottobre 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che, nella precedente seduta, è stata svolta la relazione e sono intervenuti alcuni deputati e il rappresentante del Governo.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazione (*vedi allegato 1*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara di condividere la proposta di parere del relatore. Ritiene, altresì, che il provvedimento in esame avrebbe dovuto essere assegnato alla Commissione in sede referente, considerata la rilevanza dei profili di sua competenza.

Paola BINETTI (PD) invita il relatore a valutare l'opportunità di inserire nella sua proposta di parere un'osservazione sulla clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 9, che, a suo avviso, non tiene conto degli oneri che inevitabilmente deriverebbero da una seria attuazione della proposta di legge in esame.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rileva che il profilo evidenziato dalla collega Binetti rientra nelle competenze proprie della V Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

**La seduta termina alle 13.15.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 27 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il viceministro per il lavoro, la salute e le politiche sociali Ferruccio Fazio.*

**La seduta comincia alle 13.15.**

**Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, recante modifiche alla direttiva 90/385/CEE del Consiglio, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, alla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, concernente i dispositivi medici, e alla direttiva 98/8/CE del Consiglio, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi. Atto n. 127.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta del 20 ottobre 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è stata svolta la relazione.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizione ed osservazione (vedi allegato 2).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.25.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 27 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. – Interviene il viceministro per il lavoro, la salute e le politiche sociali Ferruccio Fazio.*

**La seduta comincia 13.25.**

**Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.**

Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni e C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 ottobre 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che la Commissione ha esaminato le proposte emendative riferite ai primi sei articoli del progetto di legge in esame. Invita, quindi, il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Palagianò 7.1, Barani 7.2 e Livia Turco 7.3, nonché sugli emendamenti Pedoto 7.4 e Binetti 7.5. Invita quindi i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo Barani 7.01.

Il viceministro Ferruccio FAZIO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Palagianò 7.1, Barani 7.2 e Livia Turco 7.3. Respinge, altresì, l'emendamento Pedoto 7.4.

Paola BINETTI (PD) dichiara di non comprendere le ragioni della contrarietà del Governo al suo emendamento 7.5, volto ad ottimizzare l'occupazione dei posti letto nelle strutture sanitarie.

La Commissione respinge l'emendamento Binetti 7.5.

Lucio BARANI (PdL), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo articolo aggiuntivo 7.01.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Miotto 8.13. Illustra quindi il suo emendamento 8.15, di cui auspica l'approvazione. Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento Zeller 8.4, sugli identici emendamenti Palagianò 8.1 e Livia Turco 8.8, nonché sugli identici emendamenti

Palagiano 8.2 e Laura Molteni 8.6. Esprime, quindi, parere contrario sull'emendamento Farina Coscioni 8.9, mentre ritira il suo emendamento 8.5. Invita, altresì, i presentatori a ritirare l'emendamento Barani 8.7, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Palagiano 8.3 e Livia Turco 8.10. Esprime, invece, parere favorevole sull'emendamento Binetti 8.12, nonché sull'emendamento Livia Turco 8.11, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire le parole: « dirigenti medici e veterinari » con le seguenti: « dirigenti medici, veterinari e sanitari ».

Il viceministro Ferruccio FAZIO esprime parere conforme a quello del relatore, eccetto che sull'emendamento 8.15 del relatore, sul quale si rimette alla Commissione.

Anna Margherita MIOTTO (PD) rileva, con riferimento al suo emendamento 8.13 e all'emendamento 8.15 del relatore, che vi è un evidente cambio di orientamento da parte della maggioranza sul problema del limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari e invita il relatore ad illustrarne le ragioni. Infatti, ritiene che l'emendamento 8.15 del relatore si ponga in contrasto con i provvedimenti del Governo e, in particolare, del ministro Brunetta sulla cosiddetta « rottamazione » dei dipendenti pubblici, cioè a dire sul pensionamento anticipato coatto in presenza di determinati requisiti.

Laura MOLTENI (LNP) esprime perplessità sulla posizione espressa dal relatore con la presentazione del suo emendamento 8.15 e sottolinea la necessità di dare risposte adeguate alle specifiche esigenze dei ricercatori universitari e dei professori « associati ».

Donata LENZI (PD), dopo aver evidenziato la delicatezza di qualsiasi intervento in materia pensionistica, auspica un'approfondita riflessione sull'opportunità di prevedere uno speciale limite massimo di età per il collocamento a riposo del per-

sonale medico e sanitario. Ricorda, quindi, come il problema in discorso sia nato dal confronto tra la disciplina applicabile ai medici universitari e quella relativa al personale ospedaliero. Ritiene, comunque, che vi sia uno stridente contrasto tra l'emendamento 8.15 del relatore e la linea politica portata avanti dal ministro Brunetta. Inoltre, ritiene particolarmente grave che la valutazione dell'idoneità alla permanenza in servizio del personale medico sia rimessa, in sostanza, ai diretti interessati. Rileva, infine, che la disposizione in esame rischia di penalizzare fortemente il personale medico e sanitario più giovane.

Marco CALGARO (PD), premesso di condividere le perplessità espresse dai colleghi del suo gruppo, stigmatizza l'evidente contraddizione tra la proclamata volontà di tener conto delle esigenze dei giovani e la creazione di categorie privilegiate che, sostanzialmente, vanno in pensione quando vogliono. Ricorda, quindi, come all'estero si ricorra ad altri, più adeguati strumenti per continuare ad avvalersi dell'esperienza del personale medico e sanitario più anziano. Annuncia, pertanto, voto contrario sull'emendamento 8.15 del relatore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, premesso di ritenere corretta la ricostruzione storica del problema offerta dalla collega Lenzi, ricorda che esso risale addirittura alla XIII legislatura. Ritiene, tuttavia, che non sia attraverso una modifica dell'età per il collocamento a riposo che si può risolvere il problema della valorizzazione del personale medico e sanitario più giovane.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, nel ringraziare tutti i colleghi per gli importanti contributi, dichiara di non condividere l'affermazione di un presunto contrasto tra il suo emendamento 8.15 e i provvedimenti adottati, su materia analoga, su proposta del ministro Brunetta. Ricorda, infatti, che l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008

esclude dal proprio ambito di applicazione i dirigenti medici responsabili di struttura complessa. Ricorda, inoltre, che la stessa Unione europea ha sollecitato più volte l'Italia a valutare l'opportunità di un aumento dell'età pensionabile e che lo stesso Governo ha intrapreso iniziative al riguardo, con particolare riferimento all'età pensionabile delle donne.

La Commissione respinge l'emendamento Miotto 8.13. Approva, quindi, l'emendamento 8.15 del relatore (*vedi allegato 3*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento 8.15 del relatore, l'emendamento Zeller 8.4, gli identici emendamenti Palagiano 8.1 e Livia Turco 8.8, gli identici emendamenti Palagiano 8.2 e Laura Molteni 8.6, nonché l'emendamento Farina Coscioni 8.9 risultano preclusi.

Lucio BARANI (PdL), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo emendamento 8.7.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Palagiano 8.3: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 8.10. Approva, quindi, l'emendamento Binetti 8.12 (*vedi allegato 3*).

Livia TURCO (PD) riformula il suo emendamento 8.11 nel senso proposto dal relatore.

Laura MOLTENI (LNP) invita il relatore a valutare l'opportunità di estendere la previsione contenuta nell'emendamento Livia Turco 8.11, come riformulato, anche ai ricercatori e ai professori « associati ».

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, invita la collega Laura Molteni a presentare un emendamento in tal senso nel corso dell'esame in Assemblea.

La Commissione approva l'emendamento Livia Turco 8.11 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritira il suo emendamento 8.14.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Calgaro 9.35. Auspica, quindi, l'approvazione del suo emendamento 9.34, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Pedoto 9.36. Auspica, inoltre, l'approvazione dei suoi emendamenti 9.37 e 9.38, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Zeller 9.40. Auspica quindi l'approvazione dei suoi emendamenti 9.41 e 9.42, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Calgaro 9.1 e Miotto 9.31. Esprime parere favorevole sull'emendamento Miotto 9.32, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Miotto 9.17, 9.16, 9.15, 9.21 e 9.23 e Calgaro 9.3. Esprime, invece, parere favorevole sull'emendamento Miotto 9.24, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Miotto 9.2, Farina Coscioni 9.4, Miotto 9.5, 9.6, 9.20, 9.22 e 9.19, mentre invita i presentatori a ritirare l'emendamento Calgaro 9.7. Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti Miotto 9.28, 9.27, 9.30, 9.29, 9.8, 9.18, 9.25 e 9.26. Si rimette quindi alla Commissione sull'approvazione del suo emendamento 9.9 e degli identici emendamenti Livia Turco 9.10 e Palagiano 9.12, mentre esprime parere contrario sugli identici emendamenti Livia Turco 9.11, Palagiano 9.33 e Barani 9.13, nonché sull'emendamento Miotto 9.14.

Il viceministro Ferruccio FAZIO esprime parere conforme a quello del relatore.

Anna Margherita MIOTTO (PD) invita il relatore e il Governo a valutare l'opportunità di stralciare l'articolo 9 dal provvedimento in esame, approvando l'emendamento Calgaro 9.35, perché esso verte su materia estranea al governo delle attività cliniche e contrasta con gli articoli

precedenti, che riconoscono ai medici un ruolo più rilevante e, dunque, più impegnativo nella gestione delle strutture sanitarie. Ritiene, infatti, che le disposizioni contenute nell'articolo 9 dimostrino una concezione assolutamente non condivisibile delle funzioni del Servizio sanitario nazionale. Si dichiara, inoltre, certa del fatto che esse saranno oggetto di impugnazione da parte delle regioni per violazione del riparto costituzionale di competenze legislative. Osserva, quindi, che il suo gruppo non intende certo mettere in discussione la possibilità per i dirigenti medici di esercitare la libera professione *intramoenia*, ma ritiene che essa debba essere disciplinata al fine di non compromettere l'erogazione dei servizi da parte del Servizio sanitario nazionale. Ritiene, infine, che questa decisione della maggioranza sarà certamente foriera di polemiche e contrasti anche fuori del Parlamento.

Livia TURCO (PD) esprime rammarico per il tentativo della maggioranza di accelerare l'*iter* di approvazione del provvedimento in esame, stravolgendo la filosofia di un intervento sul governo delle attività cliniche che avrebbe potuto essere ampiamente condiviso. Ricorda, infatti, che l'opposizione si era dichiarata disponibile a procedere rapidamente nell'esame delle norme in materia di governo clinico, al fine di valorizzare le professioni mediche e sanitarie. Le decisioni della maggioranza in materia di attività libero-professionale fanno venir meno tale ampio consenso, perché, sebbene vi sia un accordo generale sulla necessità di consentire ai dirigenti medici l'esercizio della libera professione, il suo gruppo considera indispensabile che si evitino le possibili conseguenze negative per il Servizio sanitario nazionale. Il problema della libera professione medica avrebbe invece dovuto essere affrontato mediante la predisposizione di strutture adeguate dedicate all'attività *intramoenia*. Rileva, quindi, che la norma in discorso sarà certamente impugnata dalle regioni e che, con la sua approvazione, la maggioranza si assume la responsabilità di uno

scontro molto duro, che rischia di compromettere l'approvazione del progetto di legge sul governo delle attività cliniche.

La Commissione respinge l'emendamento Calgaro 9.35. Approva quindi l'emendamento 9.34 del relatore (*vedi allegato 3*).

Luciana PEDOTO (PD) ritira il suo emendamento 9.36.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 9.37 e 9.38 del relatore (*vedi allegato 3*). Respinge quindi l'emendamento Farina Coscioni 9.39.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Zeller 9.40: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 9.41 e 9.42 del relatore (*vedi allegato 3*).

Anna Margherita MIOTTO (PD), illustrando l'emendamento Calgaro 9.1, di cui è cofirmataria, evidenzia la gravità di consentire a un dirigente medico di struttura semplice o complessa di svolgere attività privata al di fuori di tale struttura ed eventualmente in competizione con essa.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Calgaro 9.1 e Miotto 9.31. Approva quindi l'emendamento Miotto 9.32 (*vedi allegato 3*). Respinge altresì, con distinte votazioni, gli emendamenti Miotto 9.17, 9.16, 9.15, 9.21 e 9.23 e Calgaro 9.3. Approva quindi l'emendamento Miotto 9.24 (*vedi allegato 3*). Respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Miotto 9.2, Farina Coscioni 9.4, Miotto 9.5, 9.6, 9.20, 9.22 e 9.19, Calgaro 9.7, Miotto 9.28, 9.27, 9.30, 9.29, 9.8, 9.18, 9.25 e 9.26.

Carla CASTELLANI (PdL), pur condividendo in linea di principio l'emendamento 9.9 del relatore, rileva che esso

rischia di creare situazioni di confusione nella gestione del Servizio sanitario nazionale.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, esprime perplessità sull'emendamento 9.9 del relatore per le ragioni evidenziate dalla collega Castellani.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, ritira il suo emendamento 9.9.

La Commissione, approva gli identici emendamenti Livia Turco 9.10 e Palagiano 9.12. Respinge quindi gli identici emendamenti Livia Turco 9.11, Palagiano 9.33 e Barani 9.13. Respinge, altresì, l'emendamento Miotto 9.14.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Zeller 10.4, Pedoto 10.2 e 10.1. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento Palumbo 10.3, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Palagiano 10.5 e sugli articoli aggiuntivi Miotto 10.01 e 10.02. Invita quindi il presentatore a ritirare l'articolo aggiuntivo Farina Coscioni 10.03 e a trasformarlo in un ordine del giorno per l'Assemblea. Esprime infine parere contrario sugli articoli aggiuntivi Farina Coscioni 10.04 e Palagiano 10.05, mentre auspica l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 10.06.

Il viceministro Ferruccio FAZIO esprime parere conforme a quello del relatore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Zeller 10.4: si intende vi abbiano rinunciato.

Luciana PEDOTO (PD), illustrando il suo emendamento 10.2, invita i colleghi a una riflessione generale sul ruolo della contrattazione collettiva nella disciplina della libera professione *intramoenia* degli operatori sanitari non medici.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, rileva che il ruolo delle organizzazioni sindacali è già adeguatamente riconosciuto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pedoto 10.2 e 10.1. Approva quindi l'emendamento Palumbo 10.3 (*vedi allegato 3*), mentre respinge, con distinte votazioni, l'emendamento Palagiano 10.5 e gli articoli aggiuntivi Miotto 10.01 e 10.02.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) insiste perché sia posto in votazione il suo articolo aggiuntivo 10.03.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Farina Coscioni 10.03 e 10.04, nonché l'articolo aggiuntivo Palagiano 10.05. Approva, infine, l'articolo aggiuntivo 10.06 del relatore (*vedi allegato 3*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara concluso l'esame degli emendamenti. Avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 29 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il viceministro per il lavoro, la salute e le politiche sociali Ferruccio Fazio.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato. C. 2766 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, ricorda che il disegno di legge n. 2766, approvato dal Senato, prevede una modifica del numero dei Ministeri e dei componenti il Governo, nonché, l'istituzione del « Ministero della salute » e del « Ministero del lavoro e delle politiche sociali », le cui funzioni sono attualmente esercitate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il disegno di legge in esame si compone di un unico articolo suddiviso in 11 commi.

L'articolo 1, al comma 1, dispone l'aumento del numero dei Ministeri da 12 a 13 e l'incremento del numero complessivo dei membri del Governo da 60 a 63. Il comma 2, intervenendo sulle disposizioni recate dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, modifica l'elenco dei Ministeri istituendo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute. Vengono inoltre attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze una serie di funzioni in materia di organizzazione e spesa sanitaria. Il comma 3 statuisce il trasferimento, a decorrere dall'entrata in vigore della legge, al costituendo Ministero della salute, delle funzioni e delle strutture indicate dal citato decreto legislativo n. 300/1999 che, ai sensi della disciplina vigente sono attualmente conferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Il comma 4 prevede la sostituzione delle nuove denominazioni dei Ministeri a quella attualmente in vigore in relazione alle funzioni trasferite. Il comma 5 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'approvazione delle necessarie variazioni per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura di Governo. Il comma 6 rimette ad un d.p.c.m. l'individuazione provvisoria del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione dei Ministeri interessati al riordino. Il comma 7 precisa che fino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizza-

zione, si applicano le disposizioni di alcuni regolamenti espressamente indicati.

Il comma 8 prevede che ai fini della funzionalità delle strutture, per i Ministeri indicati nel disegno di legge, si possa provvedere alla copertura dei posti di funzione di livello dirigenziale, e procedere all'assunzione di personale non dirigenziale. Il comma 9 dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuova con gli enti previdenziali e assistenziali pubblici vigilati l'integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali. I commi 10 e 11 recano le norme di copertura finanziaria.

Ricorda, infine, di aver sempre sostenuto la necessità di garantire che le rilevanti funzioni del Governo in materia sanitaria fossero assistite da una struttura amministrativa autonoma e, pertanto, dell'esigenza di un dicastero della salute separato dagli altri ministeri.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) esprime apprezzamento per i contenuti del disegno di legge in esame.

Livia TURCO (PD), premesso di aver sempre sostenuto la necessità di dar vita a un autonomo Ministero della salute, osserva che il provvedimento in esame ridimensiona drasticamente le funzioni di detto Ministero, attribuendo poteri pervasivi in materia sanitaria al Ministero dell'economia e delle finanze. Rileva, inoltre, che il disegno di legge in esame comprime in modo drastico le competenze regionali, come dimostra il documento delle regioni che muove critiche severe a tale provvedimento. Preannuncia, infine, che il suo gruppo si batterà per la soppressione delle disposizioni che, creando le condizioni per un pervasivo intervento del Ministero dell'economia e delle finanze, mirano ad alterare l'attuale divisione di compiti in materia di valutazione dei fabbisogni sanitari e stanziamento delle relative risorse.

Anna Margherita MIOTTO (PD), premesso di condividere i rilievi della collega Livia Turco, osserva che, se il provvedi-

mento in esame sarà approvato senza modifiche, di fatto non spetterà più al Ministero della salute l'individuazione dei livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario. Auspica, quindi, che il Governo e la maggioranza riconsiderino il problema e decidano per l'istituzione di un vero Ministero della salute, perché ciò consentirebbe anche all'opposizione di approvare il disegno di legge in esame.

Antonio PALAGIANO (IdV), premesso di condividere le considerazioni svolte dai colleghi del Partito Democratico, ritiene che il provvedimento in esame rischi di attribuire al futuro Ministro della salute un peso minore di quello attualmente esercitato dal viceministro Fazio, perché attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze un ruolo eccessivamente invasivo. Al riguardo, ritiene altresì che il contenimento della spesa sanitaria debba essere perseguito attraverso un'efficace concertazione tra il Governo e le regioni, anziché mediante una sottoposizione di fatto degli altri dicasteri a quello economico.

Maria Antonietta Farina COSCIONI (PD) rileva che il provvedimento in esame sfrutta l'esigenza di istituire il Ministero della salute al fine di incrementare immotivatamente il numero complessivo dei sottosegretari di Stato. Esprime, inoltre, forti perplessità sull'articolo 1, comma 2, lettera d), che impone al futuro Ministero della salute un obbligo di concertazione con il Ministero dell'economia e delle finanze, in riferimento alla fondamentale funzione di coordinamento del sistema sanitario nazionale. Stigmatizza, infine, l'ingiustificata previsione, all'articolo 1, comma 8, di una norma volta a consentire, di fatto, l'aumento delle posizioni

dirigenziali all'interno del Ministero della salute.

Lucio BARANI (PdL) dichiara di condividere il provvedimento in esame e ricorda, rivolto alla collega Farina Coscioni, come il numero dei membri del Governo fosse, nella scorsa legislatura, assai più elevato che nell'attuale. Ritiene, quindi, che l'istituzione del Ministero della salute risponda ad un'esigenza reale, specialmente se si considerano le fondamentali funzioni di coordinamento che il Governo è chiamato ad esercitare in seguito alla riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, approvata dall'attuale opposizione.

Carlo CICCIONI (PdL), premesso di condividere il provvedimento in esame, ritiene che la maggioranza avrebbe potuto essere ancora più coraggiosa nel rimettere in discussione un'impostazione risalente alle cosiddette « leggi Bassanini ». Ritiene, altresì, che, in sede di espressione del prescritto parere, si potrebbe valutare l'opportunità di suggerire modifiche volte ad escludere un ruolo eccessivamente pervasivo del Ministero dell'economia e delle finanze.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 229 del 7 ottobre 2009, a pagina 121, seconda colonna, sedicesima riga, le parole: « 9. 21. » sono sostituite dalle seguenti: « 9. 8. ».

## ALLEGATO 1

**Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento.  
Nuovo testo C. 2459, approvata in un testo unificato  
dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, ed abb.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 2459, approvata dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato e abb., recante « Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento »;

apprezzata l'importanza del provvedimento al fine di garantire un reale e concreto sostegno ai bambini affetti da DSA;

ritenuto opportuno che la gravità dei disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell'applicazione della legge n. 104 del 1992, sia certificata da un centro di neuropsichiatria infantile;

considerata altresì l'opportunità di evitare il riferimento, all'articolo 2, comma 1, lettera f), alla diagnosi precoce, essendo le modalità di diagnosi estranee al progetto di legge, e, per le medesime ragioni, di escludere, all'articolo 3, comma 3, la possibilità per le scuole di effettuare interventi idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti;

esprime:

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

a) all'articolo 1, comma 2, siano aggiunte in fine le seguenti parole: « , risultanti da apposita certificazione diagnostica rilasciata da un centro di neuropsichiatria infantile »;

b) all'articolo 2, comma 1, la lettera f) sia sostituita con la seguente: f) « assicurare adeguati percorsi didattici riabilitativi »;

*e con la seguente osservazione:*

all'articolo 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire il comma 3 con il seguente: « 3. È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, segnalare alle famiglie interessate, qualora non ne siano già a conoscenza, i casi sospetti di DSA degli studenti. La segnalazione non costituisce diagnosi di DSA. ».

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, recante modifiche alla direttiva 90/385/CEE del Consiglio, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, alla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, concernente i dispositivi medici, e alla direttiva 98/8/CE del Consiglio, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi. Atto n. 127.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, recante modifiche alla direttiva 90/385/CEE del Consiglio, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, alla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, concernente i dispositivi medici, e alla direttiva 98/8/CE del Consiglio, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (Atto n. 127),

esprime:

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

l'articolo 7, comma 6, sia riformulato nel senso di consentire l'impiego dei dispositivi di cui al comma 1 anche presso i presidi ospedalieri gestiti in base ai provvedimenti regionali assunti ai sensi dell'articolo 9-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992, che presentano i requisiti dell'alta specialità di cui al decreto del Ministro della sanità del 29 gennaio 1992,

*e con la seguente osservazione:*

valuti il Governo l'opportunità di una revisione complessiva della disciplina in materia, al fine di prevedere che il parere tecnico scientifico adottato dall'AIFA sia finalizzato all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale integrato nel dispositivo medico.

## ALLEGATO 3

**Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.  
Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo,  
C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146  
Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera.**

## EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

## ART. 8.

*All'articolo 8, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal seguente:

« 1. Il limite massimo di età per collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del settantesimo anno di età. ».

**8. 15.** Il relatore.

*Alla fine del comma 2 aggiungere il seguente periodo:* I professori universitari pur cessando dalle ordinarie attività assistenziali, se impegnati in progetti di ricerca clinica sia di carattere nazionale che internazionale, possono continuare a svolgere l'attività di ricerca prevista nel progetto.

**8. 12.** Binetti, Pedoto, Grassi, Mosella.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-*bis*. L'ultimo periodo del comma 35-*nonies* dell'articolo 1 della legge n. 102 del 2009 è sostituito dal seguente: « Le disposizioni del presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari ed ai dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio Sanitario nazionale ».

tari ed ai dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio Sanitario nazionale ».

**8. 11.** (Nuova formulazione) Livia Turco, Murer, Binetti, Pedoto, Grassi, Calgaro, Bossa, Sbrollini, Lenzi, Burtone, Miotto.

## ART. 9.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole:* dei dirigenti aggiungere le seguenti: medici e.

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: dei dirigenti aggiungere le seguenti: medici e.

**9. 34.** Il relatore.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole:* il dirigente medico *inserire le seguenti:* e sanitario.

**9. 37.** Il relatore.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole:* del dirigente medico *inserire le seguenti:* e sanitario.

**9. 38.** Il relatore.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: il dirigente medico aggiungere le seguenti: e sanitario.

**9. 41.** Il relatore.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: il dirigente medico aggiungere le seguenti: e sanitario.

**9. 42.** Il relatore.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

*d-bis*) salvaguardando il ruolo istituzionale del servizio svolto dall'Azienda diretto ad assicurare l'accessibilità alle cure sanitarie necessarie a chiunque ne faccia richiesta secondo i principi di universalità ed equità che regolano il Servizio sanitario nazionale.

**9. 32.** Miotto, Calgaro, Burtone.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: compiti istituzionali *inserire le seguenti:* nonché un impegno orario superiore al cinquanta per cento di quello di servizio richiesto all'azienda per i compiti istituzionali.

**9. 24.** Miotto, Burtone, Calgaro.

Al comma 2, lettera f), aggiungere, *in fine, il seguente periodo:* Tale indennità non è revocabile, se non in caso di opzione per il rapporto non esclusivo, e non è destinabile dalle Aziende ad altre funzioni.

\* **9. 10.** Livia Turco, Murer, Binetti, Pedoto, Grassi, Calgaro, Bossa, Sbroolini, Miotto, Burtone.

Al comma 2, lettera f), aggiungere, *in fine, il seguente periodo:* Tale indennità non è revocabile, se non in caso di opzione per il rapporto non esclusivo, e non è destinabile dalle Aziende ad altre funzioni.

\* **9. 12.** Palagianò, Mura.

ART. 10.

Al comma 2, dopo la parola: intramuraria aggiungere le seguenti: ed allargata e dopo la parola: IRCCS aggiungere le seguenti: le Aziende universitarie policlinico.

**10. 3.** Palumbo.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

ART. 10-bis.

(Servizio di ingegneria clinica).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'attivazione, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, anche attraverso forme di collaborazione interaziendale, di una funzione permanentemente dedicata al servizio di ingegneria clinica che garantisca l'uso sicuro, efficiente ed economico dei dispositivi medici costituiti da apparecchi e impianti, i quali devono essere sottoposti a procedure di accettazione, ivi compreso il collaudo, nonché di manutenzione preventiva e correttiva e a verifiche periodiche di sicurezza, funzionalità e qualità. Il servizio di ingegneria clinica contribuisce alla programmazione delle nuove acquisizioni e alla formazione del personale sull'uso delle tecnologie.

**10. 06.** Il relatore.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Sulle questioni riguardanti la produzione di energia e combustibili con l'utilizzo di fonti rinnovabili di origine agricola, zootecnica e forestale.

Audizione di rappresentanti del Gestore dei servizi elettrici spa (GSE spa), di Snam Rete gas – Gruppo ENI e di ENEL ..... 112

##### AUDIZIONI:

Sulle questioni riguardanti la produzione di energia e combustibili con l'utilizzo di fonti rinnovabili di origine agricola, zootecnica e forestale.

Audizione di rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) ..... 112

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 27 ottobre 2009.*

**Sulle questioni riguardanti la produzione di energia e combustibili con l'utilizzo di fonti rinnovabili di origine agricola, zootecnica e forestale.**

**Audizione di rappresentanti del Gestore dei servizi elettrici spa (GSE spa), di Snam Rete gas – Gruppo ENI e di ENEL.**

L'audizione si è svolta dalle 13.20 alle 14.30.

##### AUDIZIONI

*Martedì 27 ottobre 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto ROSSO.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Sulle questioni riguardanti la produzione di energia e combustibili con l'utilizzo di fonti rinnovabili di origine agricola, zootecnica e forestale.**

**Audizione di rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

Roberto ROSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

L'ingegnere Alessandro ORTIS, *presidente dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gae-

tano NASTRI (PdL), Luca BELLOTTI (PdL), Giuseppina SERVODIO (PD) e il presidente Roberto ROSSO.

L'ingegnere Tullio FANELLI, *commissario dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas*, e l'ingegnere Alessandro ORTIS, *presidente dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas*, replicano ai deputati intervenuti.

Interviene nuovamente il deputato Luca BELLOTTI (PdL) al quale risponde l'ing-

gnere Alessandro ORTIS, *presidente dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas*.

Roberto ROSSO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.30.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	114
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004. C. 2723 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	114

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, recante modifiche alla direttiva 90/385/CEE del Consiglio, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, alla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, concernente i dispositivi medici, e alla direttiva 98/8/CE del Consiglio, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi. Atto n. 127 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	117
AVVERTENZA .....	118

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 27 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

#### **La seduta comincia alle 14.45.**

#### **Variazione nella composizione della Commissione.**

Mario PESCANTE, *presidente*, comunica che, per il gruppo del PD, entra a far parte della Commissione il deputato Alberto Losacco, mentre cessa di farne parte il deputato Roberto Giachetti.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera, per lottare contro la frode**

**ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004. C. 2723 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame, già approvato dal Senato, reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra Unione europea e suoi Stati membri da una parte e Confederazione svizzera, dall'altra, in materia di lotta alla frode, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004. L'Accordo si inserisce, rafforzandolo, nel quadro delle precedenti intese tra le due parti nel

settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale, dell'assistenza amministrativa e della cooperazione più in generale. Si tratta di un'intesa che appartiene alla categoria dei cosiddetti « accordi misti », cioè conclusi congiuntamente da Comunità europea e da Stati membri – ai quali sono poi sottoposti per la procedura di ratifica – nei settori di competenze concorrenti. Allo stato, perché l'accordo possa entrare in vigore mancano ancora le ratifiche di Grecia, Irlanda e Paesi Bassi, oltre a quella dell'Italia. La Svizzera ha fatto pervenire la propria notifica il 23 ottobre 2008.

L'Accordo è stato concluso nell'ambito di un'unica tornata negoziale che nel 2004 ha portato alla firma di nove accordi tra la Svizzera e l'UE (Accordi bilaterali II), diretti a consolidare la cooperazione tra le due parti non solo in settori economici, ma anche in campi quali la sicurezza, l'asilo, l'ambiente e la cultura.

L'Accordo in esame si compone di 48 articoli (suddivisi in quattro Titoli), un atto finale, un processo verbale che fornisce la definizione dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo, e due dichiarazioni.

Nel Titolo I (articoli 1-6) sono innanzitutto stabiliti l'oggetto dell'accordo – l'ampliamento della assistenza amministrativa e giudiziaria in materia penale fra i due sottoscrittori – e il campo di applicazione. Quest'ultimo, dettagliato nell'articolo 2, prevede tutte le attività – dalla prevenzione alla repressione – riguardanti gli scambi commerciali in violazione della legislazione doganale e agricola della fiscalità indiretta (IVA e accise), nonché i reati legati alla percezione di fondi provenienti da sovvenzioni o rimborsi della pubblica amministrazione. La cooperazione riguarda anche il sequestro e il recupero di quanto illecitamente percepito dalle attività appena descritte, nonché il suo riciclaggio. Il reato di riciclaggio, tuttavia, è considerato dall'accordo solo se l'attività alla sua origine è grave al punto di prevedere sanzioni di una certa importanza (pena privativa della libertà o misure di limitazione della

stessa superiori a 6 mesi). Al proposito, con una Dichiarazione comune allegata all'Accordo viene specificato che la cooperazione in materia di riciclaggio comprende tra i reati preliminari quelli di frode fiscale o di contrabbando professionale secondo quanto stabilito dalla normativa elvetica. L'accordo esclude in maniera esplicita le imposte dirette dal proprio campo di applicazione.

Il Titolo II (articoli 7-24) riguarda la cooperazione amministrativa e, come specificato dall'articolo 7, lascia impregiudicate le disposizioni più vantaggiose contenute in altri accordi di cooperazione vertenti sulla assistenza amministrativa, così come quelle applicabili all'assistenza giudiziaria in materia penale, e gli obblighi più estesi. In particolare, poi in base all'articolo 8, le parti contraenti si impegnano ad assicurare, attraverso le autorità amministrative competenti, una assistenza reciproca per combattere i reati oggetto dell'Accordo, innanzitutto attraverso la prevenzione. Forme particolari di cooperazione sono contemplate negli articoli 21-23 e, in particolare, le operazioni congiunte transfrontaliere nelle situazioni particolarmente rischiose a livello tributario. Le autorità di più parti contraenti, inoltre, possono istituire squadre investigative speciali comuni per le indagini che comportano la mobilitazione di mezzi ingenti. Infine, sempre nell'ambito della assistenza amministrativa, è previsto il distacco di funzionari di collegamento presso i servizi competenti di un'altra parte contraente. È infine disciplinato il recupero dei crediti (articolo 24) che, su domanda della parte richiedente, viene condotto dalla parte richiesta come se si trattasse di crediti propri.

Il Titolo III (articoli 25-38) riguarda l'assistenza giudiziaria. Come chiarito dall'articolo 25, l'Accordo intende completare e rendere più agevole l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giuridica in materia penale del 20 aprile 1959, e la Convenzione europea sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato dell'8 no-

vembre 1990. Anche in questo caso restano impregiudicate le disposizioni più favorevoli degli accordi in materia in vigore tra le parti. Con l'articolo 26 si estende il campo della assistenza penale: ai procedimenti relativi alle infrazioni perseguite dalle autorità amministrative la cui decisione possa dare luogo ad un ricorso davanti alla giurisdizione penale; ai ricorsi civili collegati ad azioni penali; ai reati che chiamano in causa una persona giuridica della parte richiedente; ai procedimenti volti al sequestro e alla confisca dei proventi di tali infrazioni. Nel rispetto del diritto interno delle parti, possono essere ordinate misure provvisorie al fine di mantenere una situazione esistente. In base all'articolo 30, i rappresentanti delle autorità della parte richiedente possono essere autorizzati ad assistere all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria. L'articolo 31, il cui paragrafo 1 riproduce l'articolo 51 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, limita i casi nei quali è possibile concedere la rogatoria finalizzata all'esecuzione di perquisizioni e sequestri, stabilendo le condizioni alle quali è soggetta la ricevibilità della stessa. In base alle disposizioni in esso contenute, la richiesta di rogatoria è ricevibile solo in casi gravi (ad es. se il fatto è punibile con una pena o misura di sicurezza restrittiva della libertà di non meno di 6 mesi nella sua durata massima) e se l'esecuzione della rogatoria è compatibile con la legislazione della parte richiesta. Il paragrafo 2 dell'articolo 31, inoltre, stabilisce che le rogatorie ai fini all'esecuzione di perquisizioni e sequestri per il reato di riciclaggio sono accettate se il fatto per il quale vengono richieste è punibile dalla legislazione delle due parti con una pena o con una misura restrittiva della libertà superiore, nel suo massimo, a 6 mesi. L'articolo 32 contiene le disposizioni applicabili al fine di ottenere le informazioni bancarie e finanziarie (identificazione dei titolari di conti bancari, di transazioni e operazioni bancarie, informazioni su conti) in esecuzione di domande che soddisfino i requisiti del-

l'articolo precedente. L'autorità competente della parte richiesta si impegna, in base all'articolo 33, affinché possano essere effettuate consegne sorvegliate sul proprio territorio, nel quadro di indagini penali relative a infrazioni suscettibili di dare luogo all'extradizione. L'articolo 36 consente l'utilizzo delle informazioni e delle prove ricevute dalla parte richiedente per fini diversi da quelli per i quali erano state ottenute (ad esempio in procedimenti penali nella parte richiedente contro altre persone che hanno partecipato al reato per il quale era stata fornita l'assistenza; in procedimenti di confisca dei proventi delle infrazioni riguardo alle quali dovrebbe essere fornita l'assistenza).

Il Titolo IV reca le disposizioni finali. In particolare, è istituito un comitato misto incaricato della corretta applicazione dell'accordo e responsabile della composizione delle eventuali controversie relative all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo medesimo. Il comitato misto ha inoltre il compito di esaminare le proposte di revisione dell'Accordo e di formulare raccomandazioni nel merito. Viene poi fissato un principio di reciprocità tra le parti, in base al quale l'autorità richiesta può rifiutare l'assistenza nel caso in cui la parte richiedente non abbia reiteratamente dato seguito ad analoghe richieste. La durata dell'Accordo è illimitata, salvo denuncia che avrà effetto sei mesi dopo il ricevimento della notifica. In base all'articolo 44, paragrafo 3, in attesa della ratifica di tutti gli Stati membri, l'Accordo può essere applicato in via provvisoria tra gli Stati che, attraverso una Dichiarazione, decidono di vincolarsi reciprocamente ad esso. Poiché tale Dichiarazione è stata apposta sia dalla Svizzera che dalla Comunità europea, così come da alcuni Stati membri (Polonia, Svezia, Romania, Bulgaria, Francia, Germania, Finlandia, Regno Unito), l'Accordo si applica fra di loro a partire dall'8 aprile 2009. L'Accordo non si applica alle domande di attività illecite commesse fino a 6 mesi prima della data della sua firma.

Segnala anche che il disegno di legge presentato al Senato è corredato, oltre che della relazione illustrativa, di un'analisi tecnico-normativa (ATN). L'ATN sottolinea l'importanza che per l'Italia riveste la clausola dell'Accordo secondo la quale restano ferme le disposizioni applicabili all'assistenza giudiziaria in materia penale e gli obblighi più estesi nel settore dell'assistenza amministrativa, così come le disposizioni più vantaggiose di accordi già esistenti, in quanto tale materia è già oggetto di numerosi accordi bilaterali tra Italia e Confederazione elvetica. Inoltre, l'ATN afferma che non solo non sono presenti profili di incompatibilità con norme comunitarie o dell'ordinamento internazionale, ma che, all'opposto, l'Accordo rafforza ed integra gli strumenti già in vigore nelle materie da esso contemplate. Al riguardo, propone pertanto che la Commissione esprima un parere favorevole sul provvedimento.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 27 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, recante modifiche alla direttiva 90/385/CEE del Consiglio, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, alla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, concernente i dispositivi medici, e alla direttiva 98/8/CE del Consiglio, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.**

**Atto n. 127.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 ottobre 2009.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, richiama la relazione svolta nella seduta del 20 ottobre e formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 15.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*ATTI DEL GOVERNO*

*Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni del-*

*le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono.*

*Atto n. 123.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	119
Comunicazioni del Presidente .....	119
Audizione del Procuratore Nazionale Antimafia .....	120
Sull'ordine dei lavori .....	120

*Martedì 27 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PISANU.*

#### **La seduta comincia alle 13.15.**

*(Si approva il processo verbale della seduta precedente).*

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

*(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).*

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Il PRESIDENTE informa che sono disponibili presso l'archivio della Commis-

sione i documenti acquisiti durante la missione che una delegazione della Commissione ha effettuato a L'Aquila il 15 ottobre scorso. Sono inoltre pervenuti altri atti e documenti, acquisiti all'archivio dell'inchiesta, il cui elenco è disponibile in Aula per la consultazione.

Propone, in conformità a quanto stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 7 ottobre 2009, e ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1 della legge istitutiva che la Commissione richieda al Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti l'autorizzazione alla consultazione, ai fini dell'estrazione di copie, da parte degli Uffici e dei consulenti preventivamente individuati, dei documenti che sono stati formati o acquisiti inerenti a casi di navi affondate o che saranno formati o acquisiti nel corso di questa legislatura. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge istitutiva, la Commissione manterrà il regime

di segretezza dei documenti acquisiti in copia già coperti dal medesimo regime.

*(Così rimane stabilito).*

Informa altresì la Commissione che, in base a quanto stabilito in ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, la Commissione procederà all'audizione del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, del Comandante generale della Guardia costiera nonché dei responsabili per l'Italia delle maggiori compagnie assicurative dei trasporti marittimi, sulla tematica relativa alle navi affondate a largo delle coste italiane cariche di presunti rifiuti tossici.

#### **Audizione del Procuratore Nazionale Antimafia.**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del Procuratore Nazionale Antimafia, dottor Pietro Grasso, ringraziandolo per la presenza in Commissione e ricordando che l'audizione è stata richiesta in relazione a due tematiche di grande interesse per la Commissione: la vicenda delle navi affondate a largo delle coste italiane e le dichiarazioni rilasciate dal Procuratore alla stampa sulla cosiddetta trattativa legata alle stragi dei primi anni Novanta e talune valutazioni sulle strategie mafiose di attacco a magistrati e politici.

Il Procuratore GRASSO svolge due distinte relazioni sui due temi citati dal Presidente e consegna agli atti della Commissione alcuni documenti concernenti le indagini sull'affondamento di navi.

#### **Sull'ordine dei lavori.**

Intervengono sull'ordine dei lavori gli onorevoli DI PIETRO per un chiarimento sui rapporti tra la magistratura e la Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti; TASSONE, GARAVINI e LABOCETTA per una richiesta di aggiornamento dei lavori a causa dell'imminente inizio della seduta della Camera dei deputati; i senatori LAURO per chiedere l'acquisizione del rapporto del R.O.S. del 1991 su mafia e appalti in Sicilia; D'ALIA per chiedere la convocazione dell'ufficio di presidenza al fine di decidere le modalità di prosecuzione dei lavori; LUMIA per sostenere la richiesta dell'onorevole Garavini; LI GOTTI per sottolineare la competenza della Commissione antimafia sugli affondamenti delle navi; DELLA MONICA per ricordare una sentenza della Corte Costituzionale sui rapporti tra Commissioni parlamentari di inchiesta e magistratura e l'onorevole NAPOLI che prende la parola formulando una domanda sulle indagini concernenti la nave ritrovata nei pressi di Cetraro.

Il PRESIDENTE comunica che convocherà al più presto l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per stabilire il prosieguo dei lavori della Commissione. Precisa comunque che la Commissione ha seguito finora l'orientamento unanime di non interferire con l'attività della magistratura e ricorda la lettera inviata al Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti sulla questione delle navi.

**La seduta termina alle 15.20.**

## COMITATO PARLAMENTARE

### di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

#### S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.	
Audizione del Presidente del Comitato dei minori stranieri presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Giuseppe Silveri ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	121
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	121

*Martedì 27 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Margherita BONIVER.*

#### **La seduta comincia alle 12.10.**

**Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.**

**Audizione del Presidente del Comitato dei minori stranieri presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Giuseppe Silveri.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Il Presidente del Comitato dei minori stranieri, Giuseppe SILVERI, svolge un ampio e dettagliato intervento sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i deputati Ivano STRIZZOLO (PD) e Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL), nonché il senatore Luigi DE SENA (PD).

Il Presidente del Comitato dei minori stranieri, Giuseppe SILVERI, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, ringrazia il Presidente del Comitato dei minori stranieri, Giuseppe Silveri e i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 13.20.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.30.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'infanzia e l'adolescenza

### S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA TUTELA DEI MINORI NEI MEZZI DI COMUNICAZIONE: Audizione di Arianna Saulini e Cristiana De Paolo, rappresentanti di <i>Save the Children – Italia (Svolgimento e conclusione)</i> .....	122
AVVERTENZA .....	122

#### INDAGINE CONOSCITIVA SULLA TUTELA DEI MINORI NEI MEZZI DI COMUNICAZIONE

*Martedì 27 ottobre 2009. — Presidenza della presidente Alessandra MUSSOLINI.*

**La seduta comincia alle 11.20.**

**Audizione di Arianna Saulini e Cristiana De Paolo, rappresentanti di *Save the Children – Italia.***

*(Svolgimento e conclusione).*

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi l'audizione.

Arianna SAULINI e Cristiana DE PAOLO, *rappresentanti di Save the Children – Italia*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, la presidente Alessandra MUSSOLINI e le deputate Gabriella CARLUCCI (PdL) e Sandra ZAMPA (PD).

Arianna SAULINI e Cristiana DE PAOLO, *rappresentanti di Save the Children – Italia*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 12.30.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Deliberazione di una indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della comunicazione della Commissione europea in relazione ad « Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini » ( <i>Deliberazione</i> ) .....	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	3

### COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali della Polizia di Stato nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 137 Ascierio, C. 1296 Vitali, C. 1659 Speciale, C. 1708 Villecco Calipari, C. 1808 Paladini, C. 2291 Barbieri e C. 2328 Alessandri, recanti « Delega al Governo per il riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate » .....	4
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (II e X)

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in relazione all'esame delle proposte di legge C. 3 Iniziativa popolare, C. 503 Siliquini, C. 1553 Vietti C. 1590 Vitali, C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano e C. 2239 Mantini, in materia di riforma delle professioni.	
Audizione di rappresentanti dell'Organismo unitario dell'avvocatura e del Forum delle professioni intellettuali (Coordinamento dei comitati unitari professioni intellettuali del nord Italia) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	5

### COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1213 Cirielli, C. 1820 Garofani e C. 2605 Di Stanislao, recanti « Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali ».	
Audizione di rappresentanti del COCER-Interforze ( <i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i> ) ..	7
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	7

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	9
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Variazioni nella composizione della Commissione .....	9
Variazione nella composizione del Comitato permanente per i pareri .....	9

Deliberazione di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2422 Sbai recante « Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa e niqab</i> » e C. 2769 Cota e altri recante « Modifica dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela dell'ordine pubblico e di identificabilità delle persone ( <i>Deliberazione</i> )	9
<b>COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:</b>	
In ordine alla proposta di legge C. 2850 Fallica ed altri, recante Istituzione del Giorno della memoria dei Caduti italiani in missioni di pace	10
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato. C. 2766 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> )	10
Modifiche alla disciplina in materia di elezioni dei consigli regionali e dei presidenti delle giunte regionali, nonché in materia di elezione dei consigli comunali e provinciali. C. 2669 Calderisi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> )	14
Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa e niqab</i> . C. 2422 Sbai e C. 2769 Cota ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> )	14
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ). Atto n. 117. (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> )	15
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di rilievi del relatore)</i>	18
<i>ALLEGATO 2 (Rilievi deliberati dalla Commissione)</i>	19
Schema di decreto legislativo recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore. Atto n. 118. (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> )	15
<b>COMITATO DEI NOVE:</b>	
DL 131/09: Ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila. C. 2775-A, approvato dal Senato	16
Istituzione del « Giorno della memoria delle vittime di Nassiriya e di tutti i militari e civili italiani caduti in missioni internazionali ». C. 139-549-2799-2850-A	16
<b>COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:</b>	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004. C. 2723 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> )	16
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	20
Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione. C. 2720 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> )	16
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	21
<b>II Giustizia</b>	
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364, approvata dal Senato, C. 1944 Losacco, C. 728 La Russa, C. 2564 Volontè e petizione n. 638 ( <i>Seguito esame e rinvio</i> )	22
<i>ALLEGATO (Emendamenti approvati)</i>	28

AVVERTENZA .....	27
ERRATA CORRIGE .....	27

## V Bilancio, tesoro e programmazione

### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2007/47/CE, recante modifiche alla direttiva 90/385/CEE per il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili, alla direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici e alla direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi. Atto n. 127 (Rilievi alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Rilievi</i> ) .....	34
---	----

### SEDE CONSULTIVA:

DL 131/09: Ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila. C. 2775-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	35
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004. C. 2723 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	35
Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione. C. 2720 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni II e III) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	37
Istituzione del Giorno della memoria dei militari italiani caduti per la pace. C. 139 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti</i> ) ..	39

### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2009. Atto n. 121 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	40
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	53

### SEDE REFERENTE:

Legge di contabilità e finanza pubblica. C. 2555 Azzollini, approvato dal Senato e C. 659 D'Antona ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	43
---	----

### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in favore dei territori di montagna. C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani e C. 2115 Barbieri .....	51
--	----

### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Giorno della memoria dei militari italiani caduti per la pace. Emendamenti C. 139 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i> ) .	51
ERRATA CORRIGE .....	52

## VI Finanze

### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul credito al consumo.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale distributori prodotti creditizi (ASSOCRED) e dell'ASSOMEA ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	54
--	----

**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale aziende concessionarie servizi entrate Enti locali (ANACAP), sulle problematiche relative alla riscossione delle entrate degli Enti locali .....	55
--	----

**SEDE CONSULTIVA:**

Variazione nella composizione della Commissione .....	55
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni. C. 2723 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	55

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	60
---	----

**VII Cultura, scienza e istruzione****INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sullo stato della ricerca in Italia.

Audizione di esperti di rettori e di rappresentanti della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	61
--	----

**SEDE CONSULTIVA:**

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Testo unificato C. 344 Bellotti ed abbinate (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	62
---	----

**COMITATO RISTRETTO:**

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis ...	65
---	----

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	66
---	----

**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sul mercato immobiliare.

Audizione di rappresentanti di Cresme, Nomisma, Tecnoborsa, Agenzia del Territorio e Censis. ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .....	66
Sull'ordine dei lavori .....	67

**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione di rappresentanti di Ucina Confindustria Nautica, nell'ambito dell'esame della proposta di legge « Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica (C. 2722 sen. Ranucci, approvata dal Senato – rel. Bonciani) .....	67
--	----

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni****INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale assistenti e controllori navigazione aerea (ANACNA) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	68
--	----

**SEDE CONSULTIVA:**

Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione. C. 2720 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni II e III) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	69
---	----

**XI Lavoro pubblico e privato**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti dell'ANICA e della Federazione <i>Sistema Cultura Italia</i> di Confindustria e di rappresentanti dell'AIAT (Associazione italiana agenzie teatrali), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino, recanti disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago .....	71
---	----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del SIAR (Sindacato italiano autisti di rappresentanza) sulle problematiche relative al riconoscimento professionale della categoria degli autisti di rappresentanza .....	72
--	----

## ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione .....	72
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Atto n. 112 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .	72
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	82
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere del gruppo dell'Italia dei Valori</i> ) .....	85
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta alternativa di parere del gruppo del Partito Democratico</i> ) .....	90

## SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato. C. 2766 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	76
Legge di contabilità e finanza pubblica. C. 2555, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	79

**XII Affari sociali**

## SEDE CONSULTIVA:

Legge di contabilità e finanza pubblica. C. 2555, approvato dal Senato. (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	94
Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia. Nuovo testo C. 2131, approvato dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato e abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .	98
Nuovo testo C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, ed abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazione</i> ) .....	100
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	108

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, recante modifiche alla direttiva 90/385/CEE del Consiglio, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, alla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, concernente i dispositivi medici, e alla direttiva 98/8/CE del Consiglio, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi. Atto n. 127. ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazione</i> ) .....	101
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	109

## SEDE REFERENTE:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni e C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	101
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati</i> ) .....	110

## SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato. C. 2766 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	105
--	-----

ERRATA CORRIGE .....	107
----------------------	-----

**XIII Agricoltura**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Sulle questioni riguardanti la produzione di energia e combustibili con l'utilizzo di fonti rinnovabili di origine agricola, zootecnica e forestale.

Audizione di rappresentanti del Gestore dei servizi elettrici spa (GSE spa), di Snam Rete gas – Gruppo ENI e di ENEL .....	112
--	-----

## AUDIZIONI:

Sulle questioni riguardanti la produzione di energia e combustibili con l'utilizzo di fonti rinnovabili di origine agricola, zootecnica e forestale.

Audizione di rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	112
---	-----

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	114
---	-----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004. C. 2723 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	114
---	-----

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, recante modifiche alla direttiva 90/385/CEE del Consiglio, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, alla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, concernente i dispositivi medici, e alla direttiva 98/8/CE del Consiglio, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi. Atto n. 127 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	117
--	-----

AVVERTENZA .....	118
------------------	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Sulla pubblicità dei lavori .....	119
Comunicazioni del Presidente .....	119
Audizione del Procuratore Nazionale Antimafia .....	120
Sull'ordine dei lavori .....	120

**COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE**

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.

Audizione del Presidente del Comitato dei minori stranieri presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Giuseppe Silveri ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	121
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	121
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E PER L'ADOLESCENZA**

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA TUTELA DEI MINORI NEI MEZZI DI COMUNICAZIONE:

Audizione di Arianna Saulini e Cristiana De Paolo, rappresentanti di *Save the Children* –  
*Italia (Svolgimento e conclusione)* .....

122

AVVERTENZA .....

122

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 2,70



\*16SMC0002390\*